

Bollettino del Ministero degli Affari Esteri

N. 483 GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 1919

PARTE AMMINISTRATIVA

SOMMARIO.

La vendita del *Bollettino* è affidata alla Libreria Bocca in Roma ed ai suoi corrispondenti in tutto il Regno.

Prezzo del presente fascicolo L. 1.00

Roma, 1919 - Tip. Cartiere Centrali.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE DEGLI UFFICI
DIPENDENTI DAL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PERSONALE DIPLOMATICO.

Con decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919.

TORTORA BRAYDA CAMILLO conte di Policastro e NEGRI dei conti nob. VITTORIO, segretari di legazione di 3ª classe, sono promossi alla 2ª classe.

Con decreto luogotenenziale 16 gennaio 1919.

TOMMASINI comm. FRANCESCO, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe a Stoccolma, è chiamato a prestar servizio al Ministero.

SFORZA (dei conti) nob. CARLO, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe a Belgrado, è trasferito a Costantinopoli.

Con decreto luogotenenziale 19 gennaio 1919.

ORSINI BARONI comm. LUCA, inviato straordinario e ministro p'enipotenziario di 2ª classe al Ministero, è destinato a Stoccolma.

BORGHESE (dei principi) LIVIO, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe a Londra, è trasferito a Belgrado.

Con decreto luogotenenziale 2 febbraio 1919.

RUSPOLI MARIO principe di Poggio Suasa, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe a Parigi, è trasferito a Bruxel'es.

CARIGNANI (dei duchi di Nuvoli) nob. FRANCESCO, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 1ª classe a Bruxelles è collocato a disposizione del Ministero.

Con decreto luogotenenziale 13 marzo 1919.

CORINALDI dei conti nob. LEOPOLDO, consigliere di legazione di 1ª classe a' Ministero, è collocato a sua domanda in aspettativa per motivi di famiglia a datare dal 1° marzo 1919.

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1919.

TALIANI cav. FRANCESCO, segretario di Legazione di 2ª classe a Pietrogrado, è chiamato a prestar servizio al Ministero.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1919.

LAGO comm. MARIO, consigliere di legazione di 2ª classe al Ministero, è destinato a Praga in qualità d'incaricato d'affari presso la R. Legazione.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1919.

VINCI conte LUIGI ORAZIO, segretario di Legazione di 3ª classe in servizio militare, è chiamato al Ministero.

NEGRI dei conti nob. VITTORIO, segretario di Legazione di 2ª classe in servizio militare, è destinato a Costantinopoli.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1919.

GUARIGLIA cav. RAFFAELE, segretario di Legazione di 2ª classe a Parigi, è trasferito a Bruxelles.

DANEO cav. GIULIO, primo segretario di Legazione al Ministero, è destinato a Belgrado.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1919.

KELLNER cav. GINO LODOVICO, segretario di Legazione di 3ª classe al Ministero, è destinato a Madrid.

MONTAGNINI dei conti nob. cav. CARLO, segretario di Legazione di 2ª classe a Madrid, è chiamato a prestar servizio al Ministero.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1919.

GUAZZONE cav. uff. PIETRO ALFREDO, segretario di Legazione di 3ª classe al Ministero, è destinato a Parigi.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1919.

MARIANI cav. ALESSANDRO, segretario di Legazione di 1ª classe a Stoccolma, è chiamato a prestar servizio al Ministero.

SAPUPPO cav. GIUSEPPE, segretario di Legazione di 2ª classe in servizio militare, è destinato a Stoccolma.

PERSONALE CONSOLARE DI 1ª CATEGORIA.

Con decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919.

SAINT MARTIN comm. GIUSEPPE, console generale di 2ª classe, è promosso alla 1ª classe.

ROCCA cav. SALVATORE LUCIANO, console generale di 3ª classe, è promosso alla 2ª classe.

POCCARDI cav. GAETANO, console di 1ª classe, è promosso console generale di 3ª classe con riserva di anzianità.

GLORIA (dei conti) nob. OTTAVIO, CANTONI MARCA (dei conti) nob. ANTONIO e REY DI VILLAREY WLADIMIRO, vice-consoli di 2ª classe, sono promossi alla 1ª classe.

Con decreto luogotenenziale 16 febbraio 1919.

CARLETTI comm. TOMMASO, R. console generale di 1ª classe al Ministero, in missione provvisoria a Berna, è destinato a Smirne.

Con decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919.

ZUNINI cav. LEOPOLDO, console generale di 3ª classe a Montréal, è chiamato a prestar servizio al Ministero.

RICCIARDI cav. GIULIO, console di 1ª classe a Rio Janeiro, è trasferito a Montréal.

ELES cav. EMILIO, console di 1ª classe a Melbourne, è trasferito a Hong-Kong.

PROVANA DEL SABBIONE (dei conti) cav. LUIGI, console di 2ª classe a Bello Horizonte, è trasferito a Rio Janeiro.

Con decreto luogotenenziale 6 marzo 1919.

BRENNA cav. PAOLO, console di 2ª classe a Seattle, è chiamato a prestar servizio al Ministero.

MARGOTTI cav. GIOVANNI MARIA PIO, console di 3ª classe a Mendoza, è trasferito a Seattle.

SERPI cav. nob. DON GIUSEPPE, console di 3ª classe a Braila, è chiamato a prestar servizio al Ministero.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1919.

ARDUINI cav. LUIGI, vice-console di 1ª classe a Palma di Majorca, è trasferito a Braila.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1919.

FRANSONI cav. FRANCESCO, vice-console a New York, è chiamato a prestar servizio al Ministero.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1919.

TUOZZI cav. ALBERTO, vice-console di 1ª classe a Biserta, è chiamato a prestar servizio al Ministero.

PERSONALE CONSOLARE DI 2ª CATEGORIA.

BESSA PINTO ANTONIO, è nominato console di 2ª categoria in Oporto. (D. L. 5 gennaio 1919).

HENNY ANTONIO BERNARDO, accettate le offerte dimissioni dal posto di console di 2ª categoria in Amsterdam. (D. L. 23 febbraio 1919).

APHEL NICOLA, è nominato console di 2ª categoria ad Amsterdam. (D. L. 23 febbraio 1919).

TIRIOLO CESARE, è nominato console di 2ª categoria in Seoul. (D. L. 6 marzo 1919).

GIBELLO SOCCO cav. GIUSEPPE, è nominato console di 2ª categoria a Harbin. (D. L. 30 marzo 1919).

LEVITI RODOLFO, è nominato console di 2ª categoria a Saint Thomas. (D. L. 30 marzo 1919).

COSMELLI GIOVANNI ENRICO, autorizzata la nomina ad agente consolare in Denia. (D. M. 15 gennaio 1919).

LUTARDO ALFREDO, autorizzata la nomina ad agente consolare in Callao. (D. M. 15 gennaio 1919).

BOWEN IGNAZIO EDOARDO, autorizzata la nomina ad agente consolare in Gandia. (D. M. 16 gennaio 1919).

REMOR ANTONIO, autorizzata la nomina ad agente consolare in Nuova Venezia. (D. M. 20 gennaio 1919).

BONINO PAOLO, autorizzata la nomina ad agente consolare in Santa Theresa. (D. M. 25 gennaio 1919).

FORNABOIO cav. VITTORIO FELICE, autorizzata la nomina ad agente consolare in Quilmes. (D. M. 14 febbraio 1919).

ROSANIA NICOLA, autorizzata la nomina ad agente consolare in Bolama. (D. M. 17 febbraio 1919).

BUSLER HENRY, autorizzata la nomina ad agente consolare in San Vincenzo Capo Verde. (D. M. 17 febbraio 1919).

GIOVANNETTI COSTANTINO, autorizzata la nomina a vice-console in Johannesburg con incarico di reggere la R. Agenzia in Pretoria. (D. M. 22 marzo 1919).

FERRIGNO RAFFAELE, autorizzata la nomina a vice-console in Monterey. (D. M. 30 marzo 1919).

REYNERI MATTEO, autorizzata la nomina ad agente consolare in Saint-Etienne. (D. M. 22 marzo 1919).

UFFICI.

NUOVA VENEZIA, istituita un'Agenzia consolare dipendente dal R. Consolato in Florianopolis. (D. M. 25 gennaio 1919).

SANTA THERESA, istituita un'Agenzia consolare dipendente dal R. Consolato in Rio Janeiro. (D. M. 31 gennaio 1919).

QUILMES, istituita un'Agenzia consolare dipendente dal R. Consolato in La Plata. (D. M. 14 febbraio 1919).

PRETORIA, istituita un'Agenzia consolare dipendente dal R. Consolato in Johannesburg. (D. M. 7 febbraio 1919).

CONCESSIONE DI « EXEQUATUR ».

S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M., nelle udienze del 5 e 30 gennaio, 16 e 23 febbraio e 13 marzo 1919, si è degnato di concedere l'« Exequatur » ai signori:

SILENZI LUDOVICO, console di Honduras a Roma.

WILKINSON PAUL, console d'Inghilterra a Brindisi.

LAMBERTI GIUSEPPE, console d'Haïti a Napoli.

PIZZOCCHERO ENRICO, console dell'Uruguay a Como.

YATEMANN E. ENRICO, console d'Argentina a Milano.

Bradford R. Roberto, console degli Stati Uniti a Catania.
de Mony Roger Charles, console di Francia a Bologna.

In data 18 e 25 gennaio e 4 marzo 1919 è stato concesso l'« Exequatur » ministeriale ai Signori:

Balsamo Salvatore, vice-console di Spagna a Brindisi.
Laughlin M. L. Roy, vice-console degli Stati Uniti a Milano.
Davie John E., console del Messico in Milano.

Il 7 gennaio 1919 cessava di vivere a Washington il conte Francesco Miniscalchi Erizzo, consigliere di Legazione, R. Incaricato d'affari presso l'Ambasciata in Washington.

Legge n. 7 concernente la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione, per l'anno finanziario 1918-919.[1]

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

« La facoltà concessa al Governo del Re con la legge 25 giugno 1918, n. 853, per l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1918-919 è prorogata sino a che gli stati di previsione, presentati alla Camera dei deputati nella seduta del 20 aprile 1918, non sieno tradotti in legge ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1919, n. 12.

Disposizioni riguardanti il personale del Commissariato dell' Emigrazione.[1]

DISPOSIZIONI NEL PERSONALE DIPENDENTE.

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE.

Con decreto Ministeriale del 14 *ottobre* 1918:

Sono estese al personale di ruolo, straordinario, avventizio od assimilato in servizio presso il Commissariato dell'Emigrazione le disposizioni emanate col decreto Luogotenenziale in data 14 settembre 1918, n. 1314.

Con decreto Ministeriale del 23 *ottobre* 1918:

Il primo turno delle promozioni alla prima classe degli Ispettori dell'emigrazione per l'interno resta stabilito « per merito » con precedenza sull'altro turno « per anzianità ».

Decreto Luogotenenziale n. 2048 che aumenta lo stanziamento del cap. 62-VIII dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1918-919.[1]

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo del Re dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1919, n. 13.
(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1919, n. 17.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 62-VIII « Fondo per spese segrete, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio 1918-919, è aumentato della somma di lire un milione (L. 1,000,000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Decreto Luogotenenziale n. 2046 riflettente soppressione e istituzione di posti di vice-console e di R. Consolati.[1]

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 2046. *Decreto Luogotenenziale* 12 *dicembre* 1918, col quale, sulla proposta del ministro per gli affari esteri:

1° il R. Consolato in Galatz, con l'assegno di L. 21,500 annue, è soppresso;

2° il posto di vice-console di 1ª categoria in Galatz, con obbligo di tenere residenza in Braila, con l'assegno di L. 9500, è soppresso;

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 1919, n. 23.

3° è istituito un R. Consolato in Bucarest, con l'annuo assegno di L. 21,500, con giurisdizione in tutto il Regno di Romania;

4° presso il R. Consolato in Bucarest è istituito un posto di vice-console di 1ª categoria, con obbligo di tenere residenza in Braila, con l'annuo assegno di L. 9500;

5° presso il R. Consolato in Calcutta è istituito un posto di vice-console di 1ª categoria, con l'annuo assegno di L. 10,000.

Decreto-legge Luogotenenziale n. 82 che istituisce nella Giunta del Consiglio superiore della istruzione pubblica una sezione per le relazioni intellettuali coi paesi esteri, determinandone la composizione e le attribuzioni.(1)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È istituita nella Giunta del Consiglio superiore della istruzione pubblica una Sezione per le relazioni intellettuali con l'estero.

La Sezione dà parere:

a) sugli scambi coi paesi esteri, di professori universitari e medi, di assistenti universitari, di bibliotecari, di studiosi di riconosciuto valore e di studenti;

b) sulla fondazione di Istituti di cultura superiore in paesi stranieri.

---

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 1919, n. 36.

La Sezione studia e propone al ministro dell'istruzione tutte quelle iniziative che siano dirette ad agevolare le relazioni intellettuali dell'Italia coi paesi esteri.

Art. 2. — La Sezione per le relazioni intellettuali con l'estero è composta:

1° dal presidente, scelto dal ministro;

2° da cinque professori universitari, dei quali quattro eletti, secondo norme da fissarsi per regolamento, dai professori ordinari e straordinari delle RR. Università e dei RR. Istituti universitari e uno eletto dai professori ordinari e straordinari delle RR. Scuole di applicazione e dei politecnici;

3° di un capo d'Istituto e di un insegnante delle scuole medie governative, eletti rispettivamente dai capi degli Istituti e dagli insegnanti ordinarî delle scuole medie governative;

4° dei direttori generali dell'istruzione superiore e dell'istruzione media.

Alle adunanze della Sezione interverrà, con voto consultivo, un rappresentante del Governo del paese estero col quale debbono essere avviate le relazioni intellettuali.

Alla Sezione è annesso un ufficio di segreteria.

Art. 3. — Il presidente dura in carica quattro anni.

I componenti elettivi della Sezione si rinnovano per metà ogni biennio: al termine del primo biennio la scadenza è determinata dalla sorte, dopo dall'anzianità.

I membri scaduti sono per la prima volta rieleggibili immediatamente: per la seconda rielezione occorre l'intervallo di un anno.

Il voto del presidente prevale in caso di parità.

Art. 4. — La Sezione prepara annualmente, in relazione all'ammontare dei fondi stanziati in bilancio, il piano generale di attività da svolgersi per le relazioni intellettuali con l'estero e lo sottopone all'approvazione del ministro; esamina le proposte e le domande relative all'invio all'estero di insegnanti, bibliotecari, studiosi, assistenti e studenti italiani, determinando la misura delle indennità, degli assegni e di tutte le altre competenze spettanti alle persone delle quali propone l'invio; esamina le proposte e le domande relative all'assegnazione di insegnanti, bibliotecari, studiosi, assistenti e studenti stranieri, nelle scuole e nelle biblioteche del Regno, proponendo la distribuzione e l'assegnazione nelle scuole e nelle biblioteche stesse delle

persone le cui domande vengono accolte: esamina le relazioni delle autorità straniere sull'attività dei regnicoli inviati all'estero e quelle delle autorità del Regno sull'attività degli stranieri nelle scuole e nelle biblioteche italiane.

La Sezione può corrispondere direttamente colle autorità scolastiche e coi direttori delle biblioteche e con gli organi dei Governi esteri a ciò delegati.

Art. 5. — I professori ordinari e straordinari delle RR. Università, dei RR. Istituti d'istruzione superiore, delle RR. Scuole medie e normali, i bibliotecari, gli assistenti universitari ed ogni altro funzionario dello Stato che, su proposta della Sezione e col gradimento del Governo estero, saranno dal Ministero dell'istruzione inviati a scopo di studio o di insegnamento in un paese estero, sono considerati in missione per tutta la durata dell'incarico loro conferito, conservano la propria cattedra e il proprio grado e continuano ad appartenere ai rispettivi ruoli ad ogni effetto di legge.

Il periodo di tempo passato all'estero ed i certificati di studio e di insegnamento all'estero sono valutati per ogni effetto alla stessa stregua di un uguale periodo di servizio prestato e dei certificati di studio e di insegnamento conseguiti nel Regno.

Gli insegnanti di scuole medie inviati all'estero durante il periodo di prova, conseguono la promozione ad ordinario soltanto dopo che, tornati in Italia, abbiano prestato almeno un anno scolastico di servizio ed abbiano subìto con esito favorevole le ispezioni alle quali per legge è subordinata la loro promozione; ma tale promozione avrà decorrenza dal giorno in cui avrebbero conseguito il grado di ordinario se avessero prestato servizio nel Regno.

Gli atti per la promozione dei professori straordinari delle Regie Università e dei RR. Istituti di istruzione superiore potranno essere compiuti anche durante la loro permanenza all'estero; a questo fine le Facoltà o Scuole cui essi appartengono esprimeranno il loro voto tenendo presenti le informazioni inviate dalle autorità accademiche straniere.

Art. 6. — La permanenza all'estero degli insegnanti, dei bibliotecari, degli studiosi e degli studenti dura normalmente un anno, ma può essere confermata per i due anni successivi.

Durante la permanenza all'estero i professori e i funzionari di cui all'art. 5 percepiranno, sul fondo appositamente stanziato ne'

bilancio del Ministero dell' istruzione pubblica, una indennità che verrà fissata caso per caso dalla Sezione.

Una indennità adeguata sarà anche corrisposta agli studiosi inviati all'estero che non appartengono all'Amministrazione dello Stato.

Per gravi e giustificati motivi il ministro dell'istruzione potrà, sentita la Sezione per le relazioni intellettuali coll'estero, sospendere la missione e il pagamento della relativa indennità durante il corso dell'anno.

Art. 7. — Gli insegnanti delle RR. Università e dei RR. Istituti di istruzione superiore che, per avere assunto col consenso del Governo un incarico di insegnamento presso uno Stato estero, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, abbiano perduto la cattedra già tenuta nel Regno, possono ottenere la reintegrazione nel grado e nello stipendio di cui erano provvisti sempre che rientrino nel Regno e ottengano il parere favorevole della Facoltà o Scuola alla quale appartiene la cattedra che essi domandano di occupare.

Art. 8. — Il professore straniero chiamato ad insegnare negli Istituti superiori e nelle Scuole medie e normali del Regno, godrà di tutti i diritti onorifici e di tutti i privilegi del professore italiano di grado corrispondente, esclusi quelli inerenti alla organizzazione interna dell'Istituto cui è addetto.

Quando il corso del professore abbia la durata prescritta dai regolamenti e si uniformi ai programmi vigenti nelle scuole italiane, esso potrà avere il valore legale dei corsi tenuti da professori ufficiali italiani, previo parere conforme della Facoltà o Scuola interessata o del Collegio dei professori.

Art. 9. — Ogni anno la Sezione per le relazioni intellettuali con l'estero determinerà, nei limiti del fondo stanziato in bilancio, il numero delle borse di studio e l'ammontare di ciascuna di esse, da concedersi ad alunni ed alunne delle RR. Università, degli Istituti universitari e delle RR. Scuole medie e normali, affinchè possano seguire un corso di studio all'estero.

Il concorso per il conseguimento di tali borse sarà bandito dal Ministero dell'istruzione su proposta della Sezione e sarà giudicato dalla Sezione stessa.

Art. 10. — I corsi e gli anni di studio compiuti e gli esami sostenuti all'estero da studenti italiani, inviati secondo le norme dell'articolo precedente, avranno lo stesso valore dei corsi e degli anni

compiuti e degli esami sostenuti nelle scuole del Regno che siano dalla Sezione giudicate corrispondenti a quegli Istituti.

Art. 11. — Gli italiani residenti all'estero e gli stranieri possono essere ammessi alle RR. Università, agli Istituti di istruzione superiore ed alle scuole medie e normali in quelle classi per le quali sia ritenuto sufficiente dalla Sezione il certificato degli studi compiuti all'estero e vi potranno conseguire le lauree ed i diplomi che essi rilasciano.

Agli italiani residenti all'estero e agli stranieri che, mancando del certificato di studi necessario per la iscrizione come studenti regolari, si siano iscritti come uditori ad una Fàcoltà o Scuola universitaria sarà rilasciata una licenza della Facoltà o Scuola quando essi abbiano seguito tutti i corsi prescritti per il conferimento agli studenti delle lauree o dei diplomi e ne abbiano superati gli esami relativi; questa licenza avrà valore di semplice attestazione degli studi compiuti e non potrà venire parificata alle lauree e ai diplomi rilasciati agli studenti.

Agli stranieri, che si inscrivono come uditori a corsi singoli in una Facoltà o Scuola, sarà rilasciato un attestato degli studi compiuti.

Art. 12. — Ogni anno la Sezione proporrà l'apertura di un concorso per assegni di perfezionamento all'estero da conferirsi ai giovani che abbiano ottenuto la laurea nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore da non più di quattro anni.

La Sezione potrà anche proporre che vengano assegnate mediante concorso, tra laureati in qualunque tempo, borse di studio all'estero per materie di cui si ritenga opportuno incoraggiare lo studio nel Regno.

Art. 13. — Nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica è stanziata per l'esercizio finanziario 1918-919 la somma di L. 50,000 per provvedere alle competenze, alle indennità, alle borse di studio ed agli assegni di perfezionamento di cui ai precedenti articoli.

Art. 14. — Colla fine dell'anno 1918-919 cessano di avere effetto gli articoli 18 e 20 della legge 16 luglio 1914, n. 679, e gli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 312.

Disposizioni transitorie.

Per tre anni scolastici, dalla entrata in vigore del presente decreto-legge e limitatamente al conferimento di incarichi di insegnamento di letterature moderne nelle Università e negli Istituti di istru-

zione superiore, potrà derogarsi al disposto dell'art. 29 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795, e all'art. 54 del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796, per quanto riguarda le categorie di persone alle quali possono essere conferiti incarichi di insegnamento.

Per lo stesso periodo di tempo in deroga al comma 1° dell'art. 10 della legge 21 luglio 1911, n. 860, si potrà conferire l'ufficio di lettore per l'insegnamento di una lingua moderna nelle Facoltà di filosofia e lettere, anche se manchi l'insegnamento ufficiale della relativa letteratura.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BERENINI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Decreto Luogotenenziale n. 2101 che autorizza la vendita dell'immobile di proprietà dello Stato, adibito a sede della Regia Ambasciata a Washington.(1)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il ministro del tesoro e con quello delle finanze;

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1919, n. 40.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È autorizzata la vendita dell'immobile di proprietà dello Stato, adibito a sede della R. Ambasciata d'Italia a Washington.

La somma ricavata dalla vendita sarà versata in tesoreria ed imputata al bilancio generale dell'entrata.

Art. 2. — Per tutti gli atti riguardanti la vendita di cui al precedente articolo è data facoltà al Governo del Re di derogare dalle norme vigenti in materia di contabilità di Stato o di opere pubbliche.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SONNINO — NITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Decreto Luogotenenziale n. 132 concernente la revoca dei divieti di esportazione per le merci destinate alle colonie italiane.[1]

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 6 agosto 1914, n. 790;

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 1919, n. 41.

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto coi ministri segretari di Stato per le colonie, per il tesoro, per l'industria, commercio e lavoro, per gli approvvigionamenti e consumi e per l'agricoltura;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I divieti attualmente in vigore per l'esportazione di merci all'estero non sono applicabili alle stesse merci che vengano spedite nelle colonie italiane, eccezione fatta per i seguenti prodotti la cui spedizione alle colonie è sottoposta alle limitazioni di quantità e alle formalità che saranno stabilite di concerto fra i ministri delle colonie, delle finanze, dell'agricoltura e degli approvvigionamenti e consumi: Cereali e derivati; latticini; uova di pollame; bestiame vivo; carni fresche o comunque conservate; lardo, strutto e altri prodotti di suini; pollame; pesce fresco o comunque conservato; olive; olio d'oliva; olii di semi; frutta fresche; conserve e marmellate di frutta; fichi secchi; castagne; legumi freschi o secchi; zucchero; cacao; cioccolato.

Le spedizioni di questi prodotti nelle colonie italiane, in quanto siano effettuate con le formalità e nei limiti di quantità come sopra stabiliti, sono esenti dalla tassa di concessione governativa di cui all'allegato *A* del R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373.

Art. 2. — Le precedenti disposizioni sull'esportazione di merci nelle colonie in deroga ai divieti sono abrogate.

Art. 3. — Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — MEDA — COLOSIMO — STRINGHER — CIUFFELLI — CRESPI — RICCIO.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Decreto Presidenziale concernente la temporanea sostituzione del R. Ambasciatore a Washington.[1]

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 settembre 1917, relativa all'incarico conferito al R. ambasciatore a Washington, conte Macchi Di Cellere ad alto commissario per gli acquisti in America;

Ritenuto che il predetto R. ambasciatore ha dovuto allontanarsi dall'America e rimarrà assente ancora per qualche tempo;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sua temporanea sostituzione durante il tempo che resterà lontano dalla sede;

Udito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1. — Durante l'assenza dagli Stati Uniti d'America del R. ambasciatore ed alto commissario, conte Vincenzo Macchi Di Cellere, i poteri e le funzioni di alto commissario restano delegati al segretario generale dell'Alto Commissariato, ing. Francesco Quattrone.

Art. 2. — Tutti gli uffici dell'Alto Commissariato stesso rimarranno perciò alla diretta dipendenza dell'ing. Quattrone, alle cui direttive ed istruzioni dovranno conformarsi.

Art. 3. — L'ing. Francesco Quattrone, in virtù dei poteri delegatigli, ha facoltà di ridurre gli uffici esistenti ed il loro effettivo di personale; di licenziare od assumere personale avventizio; di provvedere al rimpatrio del personale civile e militare, che egli riterrà esuberante ai bisogni dell'Alto Commissariato; di procedere alla liquidazione delle pratiche di pertinenza dell'Alto Commissariato e di dare corso a tutti i provvedimenti da lui ritenuti necessari per il migliore andamento del servizio.

Art. 4. — L'ing. Francesco Quattrone assumerà la direzione degli acquisti di materie prime, generi alimentari e di ogni altro materiale occorrente al R. Governo.

Art. 5. — Tutte le Amministrazioni dello Stato, dal giorno in cui l'ing. Francesco Quattrone assumerà le funzioni ed i poteri delegatigli, corrisponderanno direttamente con lui.

---

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 1919, n. 41.

Art. 6. — All'ing. Francesco Quattrone viene assegnata un'indennità giornaliera di dollari venti netta da qualsiasi ritenuta e saranno rimborsate le spese di rappresentanza che sosterrà per ragioni di ufficio.

La cassa del Commissariato provvederà al pagamento di queste competenze.

Art. 7. — Resta abrogata ogni altra precedente disposizione non in armonia con il contenuto del presente decreto.

Roma, 16 febbraio 1919.

Il presidente del Consiglio: ORLANDO.

Decreto-legge Luogotenenziale n. 117 che apporta variazioni negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1918-919.[1]

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1918-919 sono apportate le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

---

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio 1919, n. 42.

Art. 2. — Lo stanziamento di ciascuno dei capitoli n. 311 dello stato di previsione dell'entrata e n. 63 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri concernenti « Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative » per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato della somma di lire diciassettemila (L. 17,000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — STRINGHER — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

TABELLA *di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario* 1918-919.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 3. Indennità a funzionari diplomatici e consolari preposti alla direzione di uffici al Ministero	L.	11,000 —
Cap. n. 4. Ministero - Spese d'ufficio	»	50,000 —
Cap. n. 6. Manutenzione e servizio del palazzo della Consulta, ecc.	»	50,000 —
Cap. n. 13. Spese di stampa	»	12,000 —
Cap. n. 14. Provvista di carta e di oggetti varî di cancelleria	»	50,000 —
Cap. n. 16. (Modificata la denominazione). Compensi per lavori straordinari al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero e da altre Amministrazioni dello Stato	»	21,400 —
Cap. n. 16-*bis*. (Di nuova istituzione). Indennità per il servizio telegrafico e per la cifra della corrisopndenza telegrafica	»	25,000 —

Cap. n. 17. Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio	L.	1,600 —
Cap. n. 21. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	»	1,300 —
Cap. n. 24. Stipendi al personale delle Legazioni (Spese fisse)	»	24,000 —
Cap. n. 37. Contributi a Commissioni ed Uffici internazionali, ecc.	»	700 —
Cap. n. 38. Indennità di alloggio ad agenti diplomatici, ecc.	»	10,000 —
Cap. n. 44. Bandiere, stemmi, sigilli, ecc.	»	12,000 —
Totale delle maggiori assegnazioni . . .	L.	269,000 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 28. Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale delle Legazioni (Spese fisse)	L.	149,000 —
Cap. n. 29. Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale dei Consolati . . .	»	120,000 —
Totale delle diminuzioni di stanziamento . . .	L.	269,000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro del tesoro: STRINGHER.
Il ministro degli affari esteri: SONNINO.

Decreto Luogotenenziale n. 164 riflettente istituzione di Regia Legazione a Praga.(1)

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente:

N. 164. Decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1919, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, viene istituita una R. Legazione a Praga, fissandosi in lire trentamila l'assegno locale annuo al titolare della Legazione stessa.

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 1919, n. 48.

Decreto Presidenziale col quale è autorizzato il traffico di importazione, di esportazione e di transito fra il Regno e le Colonie e i territori dell' Impero Ottomano e della Bulgaria.[1]

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1919, n. 2;
Sentito il Comitato per il commercio dei sudditi nemici;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 15 febbraio 1919 è autorizzata la ripresa del traffico d'importazione, d'esportazione e di transito fra il Regno e le colonie e i territori dell'Impero ottomano e della Bulgaria.

Ai cittadini ed ai sudditi italiani nel Regno, colonie ed all'estero ed a chiunque si trovi nel Regno e nelle colonie è consentito di commerciare con persone od enti stabiliti nei territori anzidetti.

Ai pagamenti relativi a contratti conchiusi in dipendenza della facoltà concessa dal precedente capoverso non si applicano le disposizioni del Titolo III del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1918, n. 1828.

Per i territori della Siria, Palestina, Mesopotamia e Cilicia restano ferme le disposizioni del decreto Ministeriale 10 febbraio 1919 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 36 del successivo giorno 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Dato addì 23 febbraio 1919.

Il presidente del Consiglio dei ministri: ORLANDO.
Il ministro degli affari esteri: SONNINO.

---

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1919, n. 52.

Decreto Presidenziale col quale il territorio dello Stato czeco-slovacco non è considerato come nemico.[1]

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 22 del decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1919, n. 2;
Sentito il Comitato pel commercio dei sudditi nemici;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1918, n. 1829, non è considerato come nemico il territorio dello Stato czeco-slovacco.

Non sono del pari considerati come nemici i già sudditi dell'Impero austro-ungarico residenti in Italia, la cui nazionalità czeco-slovacca risulti da certificato rilasciato dalla rappresentanza in Italia di detto Stato e confermato dall'autorità politica o consolare italiana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato addì 23 febbraio 1919.

Il presidente del Consiglio dei ministri: ORLANDO.
Il ministro degli affari esteri: SONNINO.

---

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 1º marzo 1919, n. 52.

Decreto Luogotenenziale n. 208 che aumenta lo stanziamento del cap. 62-VII dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1918-919.[1]

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo del Re dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato del tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. 62-VII « Assegnazione a favore del Commissariato dell'emigrazione per il rimborso di spese ai connazionali rimpatriandi e per sussidi varî » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato della somma di lire un milione settecentoventimila (L. 1,720,000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — STRINGHER — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

---

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 6 marzo 1919, n. 56.

Decreto Luogotenenziale n. 209 che aumenta lo stanziamento del cap. 62-VII dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1918-919.[1]

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo del Re dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato del tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. 62-VII « Assegnazione a favore del Commissariato dell'emigrazione per il rimborso di spese ai connazionali rimpatriandi e per sussidi varî » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato della somma di lire dodici milioni (L. 12,000,000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — STRINGHER — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 6 marzo 1919, n. 56.

Decreto Luogotenenziale n. 273 relativo alla composizione delle Camere di commercio italiane all'estero.[1]

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il Nostro decreto del 13 ottobre 1918, n. 1573;
Sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col ministro per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A far parte delle Camere di commercio italiane all'estero in qualità di soci effettivi ai sensi dell'art. 5 del precitato Nostro decreto del 13 ottobre 1918, n. 1573, sono ammessi anche i cittadini del paese dove hanno sede le Camere, nella misura di non oltre un terzo del totale di tale categoria di soci.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI — SONNINO

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 1919, n. 63.

Decreto Luogotenenziale n. 294 col quale la legge 30 maggio 1875, n. 2531 (serie 2ª), per la introduzione della riforma giudiziaria in Egitto è mantenuta in vigore, con tutti gli effetti derivanti dalla legge stessa, fino al 30 settembre 1919.[1]

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 30 maggio 1875, n. 2531 (serie 2ª), ed i Nostri precedenti decreti 25 gennaio 1917, n. 227, e 27 gennaio 1918, n. 259, che, per ultimo, ne prorogò l'efficacia fino al 31 gennaio 1919;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col ministro guardasigilli;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La legge 30 maggio 1875, n. 2531 (serie 2ª) per l'introduzione della riforma giudiziaria in Egitto, è mantenuta in vigore, con tutti gli effetti derivanti dalla legge stessa, fino al 30 settembre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — SONNINO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

---

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 19 marzo 1919, n. 67.

Decreto Luogotenenziale n. 280 che autorizza una 7ª prelevazione di L. 242,500 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al n. 149 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l' esercizio finanziario 1918-919, da assegnarsi a diversi capitoli dei Ministeri per gli affari esteri, colonie, interno e poste e telegrafi.[1]

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1918-919, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 158,578.82, rimane disponibile la somma di L. 841,421.18;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 149 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1918-919, è autorizzata una 7ª prelevazione nella somma di lire duecentoquarantaduemilacinquecento (L. 242,500) da assegnarsi ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio medesimo;

---

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 19 marzo 1919, n. 67.

Ministero degli affari esteri.

Cap. n. 39. « Manutenzione e miglioramento degli immobili di proprietà dello Stato all'estero e del relativo arredo demaniale » . . . . L. 100,000 —

Ministero delle colonie.

Cap. n. 44-*bis*. Spese per la missione senussita in Italia, con a capo Saied Mohamed Er. Reddà Es. Senussi . . . . » 125,000 —

Ministero dell'interno.

Cap. n. 14. Funzioni pubbliche e feste governative . » 17,000 —

Ministero delle poste e dei telegrafi.

Cap. n. 129-XII-H. Indennizzo dovuto in seguito ad atto di transazione con la signora Giuditta Perrotta per infortunio occorsole in locali di un ufficio postale . . . . » 500 —

Totale . . . L. 242,500 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — STRINGHER

Visto, *il guardasigilli:* FACTA.

Decreto Luogotenenziale n. 321 che sopprime il servizio dei vaglia consolari.[1]

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, di concerto col ministro per gli affari esteri e con quello per il tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il servizio dei vaglia consolari, istituito col R. decreto dell'11 marzo 1867, n. 3631, e riorganizzato con decreto Reale del 10 febbraio 1876, n. 2958 (serie 2ª), è soppresso con effetto immediato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — FERA — SONNINO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

---

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1919, n. 69.

Decreto Luogotenenziale n. 336 che aumenta lo stanziamento del capitolo 62-VIII dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l' esercizio finanziario 1918-919.[1]

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. 62-VIII: « Fondo per spese segrete determinate dagli avvenimenti internazionali » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato della somma di lire cinque milioni (L. 5,000,000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

---

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 1919, n. 71.

Decreti Presidenziali che autorizzano l'importazione, l'esportazione e il transito fra il Regno e sue colonie e tutti i porti dell'Adriatico e i territori retrostanti della Croazia, Slavonia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Albania, e quelli della riva sinistra del Reno, occupati dalle truppe alleate.[1]

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1919, n. 2;
Sentito il Comitato per il commercio dei sudditi nemici;

Decreta:

Art. 1. — È autorizzata la ripresa del traffico di importazione, di esportazione e di transito fra il Regno e sue colonie e tutti i porti dell'Adriatico e i territori retrostanti della Croazia, Slavonia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Albania, fermo restando sul traffico marittimo con detti porti il controllo delle autorità navali alleate.

Art. 2. — Rimane tuttavia proibita l'importazione nei porti e territori suddetti delle merci seguenti, salvo le deroghe che potranno essere fatte dai Governi associati:

— Apparecchi aerei di ogni specie, compresi gli aeroplani, le aeronavi, i palloni e gli aerostati di ogni specie, loro parti staccate e accessorî, oggetti e materiali atti a servire per l'aerostatica o per l'aviazione.

— Armi di ogni specie, comprese le armi da caccia e da sport, loro parti staccate, apparecchi che possono servire a contenere o a proiettare gas liquefatti o compressi, liquidi infiammabili, acidi o altri mezzi di distruzione suscettibili di essere utilizzati per la guerra, e loro parti staccate.

— Lamiere da blindaggio.

— Automobili blindati.

— Filo di ferro spinoso e strumenti atti a fissarlo o a tagliarlo.

— Materiale d'accampamento, articoli di materiale di accampamento e parti staccate.

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 1919, n. 72.

— Effetti di vestiario e d'equipaggiamento aventi un carattere militare.

— Materiale elettrico atto ad usi militari e parti staccate.

— Polveri ed esplosivi specialmente destinati alla guerra.

— Lenti e binocoli da campagna.

— Gas impiegati per la guerra.

— Cannoni e mitragliatrici.

— Affusti, cassoni e vagoni militari.

— Bardature e finimenti aventi carattere militare.

— Strumenti e apparecchi esclusivamente atti alla fabbricazione di munizioni da guerra o alla fabbricazione o alla riparazione delle armi o del materiale da guerra terrestre o navale.

— Mine sottomarine e parti staccate.

— Proiettili, cartocci, cartucce e granate di ogni genere e loro parti staccate.

— Telemetri e parti staccate.

— Proiettori e parti staccate.

— Apparecchi da segnalazioni foniche sottomarine.

— Materiale di telegrafia senza fili.

— Torpedini.

— Bastimenti da guerra, comprese le imbarcazioni e le parti staccate che non possono essere utilizzate che sopra un bastimento da guerra.

— Tutti gli oggetti che possono servire al trasporto per terra.

Art. 3. — Ai cittadini e ai sudditi italiani del Regno, nelle colonie e all'estero ed a chiunque si trovi nel Regno e nelle colonie, è consentito di commerciare con persone ed enti stabiliti nei territori anzidetti, in conformità degli articoli precedenti.

Ai pagamenti relativi a contratti conchiusi in dipendenza della facoltà concessa dal presente decreto non si applicano le disposizioni del titolo III del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1918, n. 1828.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Addì 19 marzo 1919.

Il presidente del Consiglio dei ministri: ORLANDO.
Il ministro degli affari esteri: SONNINO.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1919, n. 2;
Sentito il Comitato per il commercio dei sudditi nemici;

Decreta:

Articolo unico.

È autorizzata la ripresa del traffico di importazione, di esportazione e di transito fra il Regno e sue colonie e i territori della riva sinistra del Reno occupati dalle truppe alleate.

Ai cittadini e ai sudditi italiani nel Regno, nelle colonie ed all'estero ed a chiunque si trovi nel Regno e nelle colonie, è consentito di commerciare con persone ed enti stabiliti nei territori anzidetti, salvo il controllo delle autorità militari alleate.

Ai pagamenti relativi a contratti conchiusi in dipendenza della facoltà concessa dal precedente capoverso non si applicano le disposizioni del Titolo III del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1918, n. 1828.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Addì 19 marzo 1919.

Il presidente del Consiglio dei ministri: ORLANDO.
Il ministro degli affari esteri: SONNINO.

Comunicato. (1)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Tanto da parte dei privati, quanto da quella dei pubblici uffici, pervengono tuttora al Ministero degli esteri denuncie di danni subiti a causa della guerra da connazionali in paese estero.

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1919, n. 50.

Il Ministero degli affari esteri con circolare 10 agosto 1918, n. 13, diretta alle RR. autorità, avvertì che le denuncie in parola dovevano venire indirizzate — eccetto quelle relative alle provincie del Regno allora invase — non più ad esso, ma bensì al Comitato pel commercio dei sudditi nemici, presso il Ministero del commercio, che era incaricato di raccoglierle, classificarle e tenerle in considerazione per ogni opportuna eventualità.

Malgrado tale comunicazione, autorità e privati continuano anche ora a trasmettere le denuncie stesse al Ministero degli esteri.

Ciò, mentre non fa che creare intralcio a quella Amministrazione, è di pregiudizio, più che di utilità, per gli stessi denuncianti, giacchè i loro reclami vengono dal Ministero degli esteri trasmessi puramente e semplicemente al Comitato suddetto, subendo così un considerevole ritardo.

Gli interessati raggiungeranno invece prima e più sicuramente il loro obiettivo, che è quello di portare a conoscenza dello Stato i danni da loro lamentati, se si rivolgeranno d'ora innanzi direttamente al Comitato predetto.

Circolare. — Islanda.

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Direzione Generale degli affari politici

DIV. III - SEZ. I

Circolare n. 1

OGGETTO

Islanda.

Roma, 20 gennaio 1919.

Mi pregio di comunicare che il 4 corrente questa legazione di Danimarca mi ha diretta la seguente nota verbale per parteciparmi che il governo danese ha riconosciuto l'Islanda come Stato sovrano:

Ai Regi Agenti diplomatici e consolari.

D'ordre de son gouvernement, monsieur de Oldenburg, chargé d'affaires de Danemark à Rome, a l'honneur de communiquer au gouvernement royal italien ce qui suit :

« Conformément aux dispositions de la loi fédérale du 30 novembre 1918, votée par le parlement du Danemark et par celui de l'Islande, le gouvernement royal danois vient de reconnaître l'Islande comme Etat souverain.

« Le Danemark et l'Islande seront réunis sous un même sceptre et Sa Majesté le Roi a adopté dans son titre les dénominations des deux Etats.

« Le Danemark gérera les affaires étrangères pour l'Islande qui se déclare perpétuellement neutre.

« Le pavillon du gouvernement de l'Islande se compose d'un champ d'azur partagé par une croix rouge dans une croix blanche; ce pavillon est à pointe. Le pavillon marchand est de même, mais carré sans pointe. L'Islande n'aura pas de pavillon de guerre ».

Il Sotto Segretario di Stato
BORSARELLI.

Circolare. — Nuova proroga dei trattati di commercio a tariffa.

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Direzione Generale degli affari commerciali

DIV. V — SEZ. I

Circolare n. 2

OGGETTO

Nuova proroga dei trattati di commercio a tariffa.

Roma, 3 febbraio 1919.

Per opportuna notizia di codesto R. Ufficio accludo copia del Decreto Luogotenenziale del 31 dicembre 1918, n. 2077, che dà esecuzione ad una nuova proroga di sei mesi (salvo tacita rinnovazione

Ai Regi Agenti diplomatici e consolari.

in caso di necessità) dei trattati ed accordi commerciali con il Brasile, il Giappone, la Grecia, la Romania, la Serbia, la Spagna e la Svizzera.

Il Sotto Segretario di Stato
BORSARELLI.

DECRETO LUOGOTENENZIALE *n.* 2077 *per la proroga dei trattati di commercio*. (Pubblicato nella *Gazzetta Uff.* del 25 gennaio 1919, n. 21).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 5 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi ministri segretari di Stato per le colonie, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i trasporti marittimi e ferroviari, per l'agricoltura e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È autorizzata l'esecuzione nel Regno degli accordi stipulati o da stipularsi mediante scambio di note per una nuova proroga dal 1° gennaio 1919:

dell'accordo commerciale 5 luglio 1900 col Brasile;

del trattato di commercio e navigazione 25 novembre 1912 col Giappone;

del protocollo commerciale 30 dicembre 1899 colla Grecia;

del trattato di commercio, dogana e navigazione 5 dicembre-22 novembre 1906 con la Romania;

del trattato di commercio e navigazione 14-1 gennaio 1917 con la Serbia;

della convenzione di commercio e navigazione 30 marzo 1914 con la Spagna;

del trattato di commercio 13 luglio 1904 con la Svizzera.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 31 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SONNINO — COLOSIMO — SACCHI — MEDA — NITTI — VILLA — MILIANI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Circolare. — Regime attuale delle esportazioni.

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Direzione Generale degli affari commerciali

DIV. V — SEZ. II

Circolare n. 3

Roma, 19 febbraio 1919.

OGGETTO

Regime attuale delle esportazioni.

Per opportuna norma dei centri interessati, accludo alcuni elenchi da cui risulta il regime attuale per le esportazioni delle merci in ciascuni di essi indicate.

Prego dare alle nuove norme opportuna pubblicità.

Il Sotto Segretario di Stato
BORSARELLI.

Ai Regi Agenti diplomatici e consolari
e alle Camere di Commercio italiane all'estero.

I. — Per tutte le merci sottoindicate le dogane sono autorizzate ad accordare direttamente l'esportazione per qualunque paese, esclusi i nemici, senza bisogno di domanda al Ministero per ottenere il permesso volta per volta:

Abbozzi per pipe - Accessori, guarnizioni e manichi di metallo comune per ombrello, per bastoni da passeggio - Aconito (preparazioni ed alcaloidi) - Agro di limone crudo e cotto - Alabastro per statuaria - Almanacchi - Animette di legno per ossature di bottoni e passamani - Apparecchi di inalazioni - Apparecchi per la pulitura dei denti - Aranci dolci e mandarini - Arredi sacri - Articoli elettroplaccati, dorati, argentati, ad eccezione di quelli tutti d'oro e d'argento - Articoli di fantasia in marocchino e finta pelle - Articoli di *sport* non contenenti gomma o pelle - Ascensori, loro accessori e pezzi di ricambio - Assicelle di legno per costruzione di pavimenti - Aste dorate per cornici - Astucci per lampade elettriche - Attrezzature per persiane - Bastoni da passeggio e da ombrelli, anche con accessori di metallo comune o di altra materia - Berretti, compresi i fez - Biciclette, esclusi i pneumatici ed altri accessori - Bilancie e stadere ad esclusione dei pesi di rame e di ottone - Binocoli per teatro - Birra - Blocchi per freni da biciclette - Bocchini per sigari - Borsette, portamonete e portafogli di pelle - Bottoni d'ogni sorta, compresi quelli da scarpe ed automatici - Calendari - Cancelleria per ufficio - Cappelli di feltro finiti o no - Cappelli di tagal e di altre fibre: plateaux per cappelli fatti di tali materie - Cappelli di paglia e truciolo - Cappelli di ogni altra sorta - Carta da lettere di lusso in iscatole - Carta in lavori di qualsiasi sorta - Carte e lastre sensibili per fotografie - Cartoline illustrate - Cedri anche in acqua salata - Chiavi per dadi da biciclette - Coni secchi di pino - Cornici di legno - Cotone in campioni - Cuscinetti per lucidare le scarpe - Denti artificiali - Dischi e cilindri per fonografi - Erbe aromatiche per vermouth - Erica in rami - Essenze d'olii essenziali d'ogni sorta - Fiori artificiali - Foglie fresche e secche di lauro - Fonografi, grammofoni ed accessori - Fornimenti teatrali (parrucche e cosmetici, esclusi i costumi e le calzature) - Francobolli - Gessetti per bigliardi e lavagne - Giocattoli d'ogni sorta - Gioielleria falsa - Grappetti di latta per lumini da notte - Guarnizioni ed accessori per mobili, bauli, valigie e simili, d'ottone ed altro metallo comune - Impiombature per denti - Lana di legno - Lastre sensibili per fotografie - Lavagne - Lavagnette in

ardesia con o senza cornici in legno - Lavori di finta pelle - Lavori di panieraio fini, anche guarniti dei loro accessori usuali - Libri in tela per bambini - Limoni e loro varietà - Liquori - Macchine da cucire per uso domestico, purchè trattisi di macchine non di origine e fabbricazione estera - Macchine per lavanderie - Macchine da scrivere comprese le macchine duplicatrici e loro parti, esclusi i nastri copiativi, purchè siano di fabbricazione italiana - Mandarini - Manichi per ombrelli e bastoni da passeggio, anche con accessori di metallo comune o di altra materia - Marmo greggio e lavorato - Marocchini per cappelli - Materie per pittori, esclusi gli olii e la trementina - Matite per lavagne - Mercerie di carta - Mercerie fini di marmo ed altre pietre, di carta-pesta, di osso, di corno, di celluloide, di caseina e creta di Parigi - Mercerie di legno - Merletti e guipures - Misure lineari di legno o di tessuto e misure di capacità di qualsiasi specie - Mobili di legno d'ogni sorta - Mobili, masserizie ed effetti usati per trasferimento di domicilio (eccetuati quelli appartenenti a sudditi di paesi nemici) - Modelli anatomici - Mosaici - Nastri di seta - Occhiali - Oggetti d'ebanisteria - Oggetti di arte d'ogni sorta (previa presentazione del prescritto *nulla osta* dei Regi Uffici di Antichità e Belle Arti) - Oggetti di ornamento personale (coralli, mosaici, cammei, conterie e simili) montati in metallo comune anche argentato e leggermente dorato, oppure fatto con detti metalli, come medagliette sacre e profane, targhettine, distintivi, anelli ed altre minuterie con accessori d'altra materia - Oggetti fatti con materie non vietate, con accessori di metallo o di altra materia vietata, in proporzioni trascurabili - Olii essenziali - Ossature metalliche per ombrelli - Passamani di seta - Pelli conciate col pelo per lavori da pellicceria tinte e lavorate - Pellicole cinematografiche e fotografiche, impressionate, positive e negative, previa presentazione del *nulla osta* delle Autorità Politiche - Pelliccerie tinte e confezionate - Pennelli - Perle vere - Pettini ed ornamenti d'ogni specie per capelli - Pietre preziose, imitazione - Pigne selvatiche - Pipe - Pitture ad olio (previa presentazione del *nulla osta* dei Regi Uffici di Antichità e Belle Arti) - Piume lavorate - Pizzi e trine di lino e cotone - Pizzi e trine di seta - Polveri aromatiche per vermouth - Portamonete e portafogli di pelle - Profumerie e preparati per toletta (escluso il sapone) - Radici di giaggiolo - Registratori di cassa - Resina d'ireos - Retine per capelli di seta e crine - Ricami d'ogni sorta - Riproduzione di quadri (previa presentazione

del *nulla osta* dei Regi Uffici di Antichità e Belle Arti) - Sali per bagni ed acque madri-salso-bromojodiche - Sali Tamerici ricavati dalle Regie Terme - Scorze di agrumi fresche - Scorze di agrumi in acqua salata e secche - Semi di fiori (esclusi quelli di piante oleose) - Seppie secche - Seta (campioni) - Sifoni per acqua di seltz - Sopramobili d'ogni materia - Spazzole d'ogni sorta - Spazzolini da denti - Stampe e litografie - Sughi di frutta non zuccherati - Tende alla persiana - Tende e tendine, cortinaggi di merletto - Terra d'ambra - Terre colorate (contenenti non più del 2 % di colori d'anilina) - Trecce di paglia e truciolo per cappelli - Uva fresca da tavola - Uva pigiata - Ventagli - Vinaccioli - Vini di ogni sorta compreso il vermouth.

II. — Per le seguenti merci l'esportazione può essere autorizzata dalle dogane, senza che occorra farne domanda al Ministero, per tutti i paesi, esclusi i nemici. Per quanto riguarda la Svizzera, la domanda al Ministero è ancora necessaria, trattandosi di merce sottoposta oltre che al vincolo della S. S. S. anche a quello del contingentamento:

Articoli di fantasia di cotone, di seta, lana e misti - Articoli di vestiario, impermeabili, gommati o no - Biancheria per signora, adornata con pizzi e ricami, con punti a giorno - Bretelle e giarrettiere elastiche - Galloni di cotone - Nastri di canapa - Nastri di cotone - Passamani di canapa - Passamani di cotone - Peluches - Velluti di seta.

III. — Per tutte le merci seguenti le dogane sono autorizzate ad accordare l'esportazione direttamente, senza bisogno di permesso ministeriale da chiedere volta per volta, per tutti i paesi esclusi i nemici. Per quanto riguarda la Svezia, la Norvegia, la Danimarca, l'Olanda e la Svizzera la domanda è ancora necessaria essendo il rilascio dei permessi subordinato al compimento delle formalità di garanzia concordate con gli alleati:

Acido borico - Acido citrico - Acido tartarico - Amianto nazionale - Argento falso in fogli - Asciugamani di cotone - Asfalto o bitume giudaico - Bacche di ginepro secche - Bitumi solidi - Becchi per lampade, di latta e di ottone - Bottiglie di vetro di ogni sorta - Calcare bituminoso - Calze di cotone a maglia, tagliate o foggiate - Calze di lana a maglia, tagliate o foggiate - Candele di cera - Canne - Capelli non lavorati - Capsule di stagnola per bottiglie - Carrube - Caratteri da stampa e relativi filetti, grappe, ecc. - Cascami d'argento

e d'oro, falso - Cascami di sughero - Cinghie di pelle per trasmissione di movimento - Citrato di calcio - Citrato di magnesia effervescente, purchè fabbricato con zucchero temporaneamente importato - Clichés - Coccole di lauro - Colla forte - Colori a smalto per ceramiche - Confezioni di cotone - Coperte di cotone - Cordami di canapa - Cordami di cotone - Corde musicali di metallo e di budella - Cremor tartaro - Crino animale - Cuoio da selleria - Damigiane - Dischi di pelo - Ematosina - Erba palustre - Estratti per liquori e per vermouth - Feccia di vino - Fibre vegetali e materie simili per intrecci e cordami - Fichi secchi - Filati di cotone - Frutta candite con zucchero temporaneamente importato - Funghi secchi o comunque preparati - Giunchi - Gomma elastica ed ebanite in lavori d'ogni sorta, esclusi i pneumatici - Gomma adragante - Grafite naturale e suoi lavori - Grès fini - Guanti di pelle - Guanti di cotone a maglia, tagliati e foggiati - Guanti di lana a maglia, tagliati e foggiati - Incenso - Julienne - Lastre di vetro per finestre ed altri usi - Laterizi, esclusi i mattoni refrattari - Lolla di orzo - Lolla di riso, purchè contenente non più del 5 % di grasso e proteina - Macine da mulino - Maglierie di cotone, altre, semplici, foggiate, cucite, anche miste con lana - Maglierie di lana, altre, semplici, foggiate, cucite, anche miste con cotone - Maioliche - Mandorle - Manufatti di canapa d'ogni sorta - Mirtilli - Mussole di cotone d'ogni sorta - Noci e nocciuole - Noci di anacardio - Noccioli di palma - Oggetti cuciti di cotone d'ogni sorta - Olio di mandorle - Olio di ricino - Oro e argento falso in fogli - Ovatte di cotone - Paglia in filo, preparata in mazzetti per cappelli, e pagliette per bibite e per sigari, compresi i fili di sparto pure per sigari - Paglia per sedie - Pelli conciate e rifinite da suola - Pelli in spaccature di pelli bovine, equine e ovine (croste), in qualunque condizione - Pelli di capretto e di agnello conciate per guanti - Vacchette al tannino, naturali, cerate o satinate - Pietre, terre e minerali non metallici non nominati - Pietre da costruzione, greggie e lavorate - Preparazioni di cotone per uso di medicazione - Pinoli - Pistacchi - Piume da letto - Porcellane d'ogni sorta - Refe di canapa, da calzolaio - Reti da pesca, di cotone - Radice di saponaria - Sapone comune - Scarpe da ballo - Scarpe di tela con suola di corda - Semi di anice, di erba medica, di lotus corniculatus, di senapa, anche in polvere, di ortaggi, di zucca e di melone - Seta artificiale, manufatti, esclusi i filati - Seta, tussah, greggia, filata e tessuta - Seta naturale, greggia, filata e tessuta - Sommacco - Specchi d'ogni sorta - Sporte di paviera - Spugne - Strumenti musicali fatti

prevalentemente di metallo - Succo di liquirizia - Stuoie di paglia e di biodolo - Tacchetti di cuoio per telai da tessere - Tartaro greggio - Terraglie - Terre cotte - Tessuti di canapa d'ogni sorta - Tessuti di cotone d'ogni sorta - Tessuti di lana di peso non superiore ai 250 grammi per metro quadrato - Tessuti misti di lana e cotone, contenenti cotone in misura superiore al 45 % - Tubetti e contagocce di metallo, compresi quelli di stagnola - Tulli di cotone d'ogni sorta - Velluti di cotone fini e comuni - Vimini - Lavori di vetro d'ogni sorta - Vetrificazione e smalti - Vetro in conterie - Vetri d'ottica - Zafferano - Zolfo.

IV. — Per le seguenti merci le Dogane sono autorizzate ad accordare direttamente l'esportazione per tutti i paesi esclusi i nemici ed escluse la Svezia, la Norvegia, la Danimarca e l'Olanda, trattandosi di prodotti i quali, mentre sono liberati anche dal vincolo della S. S. S. se destinati in Svizzera, non sono stati ancora esonerati, dalla Commissione del Blocco di Londra, dagli obblighi di garanzia se destinati ai paesi del nord d'Europa:

Argento in fogli - Baritina solfato di bario naturale anche macinato - Celluloide in lavori (galalite e lattoformio) - Corna, unghie, ossa e materie affini in lavori - Gioielli e lavori d'argento - Gioielli d'oro - Oro in lavori e in fogli - Ossa di seppia - Osseina - Ossido di ferro - Semi di finocchio.

V. — Per le seguenti merci, come per quelle del gruppo IV, le Dogane sono pure autorizzate a concedere l'esportazione per tutti i paesi esclusi i nemici ed escluse la Svezia, la Norvegia, la Danimarca e l'Olanda, ma verso presentazione alle Dogane stesse del certificato S. S. S. se destinate in Svizzera, in conformità degli accordi esistenti con gli alleati:

Aglio - Bacche di ginepro fresche - Barbe di granturco - Batterie di ricambio per lampadine elettriche - Battipanni di giunco - Bossoli per cartucce da caccia - Calce viva e spenta e calce idraulica - Canapa greggia e pettinata - Capperi freschi - Carniccio - Carburo di calcio - Carta di ogni sorta esclusa quella da giornali in rotoli e risme - Cetrioli in salamoia - Cipolle - Derivati dal pomodoro - Estratti concianti - Filati di canapa d'ogni titolo - Gesso - Lampadine elettriche tascabili e relative batterie di ricambio - Macchine fotografiche - Manna e Mannite - Ombrelli, ganci ed altri accessori di qualsiasi sorta per

calzature - Orologi d'argento, di oro e di platino - Ortaggi conservati in scatole compresi i piselli e i fagiolini, esclusi però i fagiuoli sgusciati ed altri legumi - Peperoni freschi e secchi - Pietre preziose vere, esclusi i diamanti - Pomodori pelati in barattoli di latta e in altri recipienti - Posaterie di metallo comune - Radici di liquirizia - Solfato di calcio naturale - Specialità medicinali inscritte nella Farmacopea Ufficiale e nell'elenco annessovi, salvo le determinate eccezioni - Steli e scope di saggina anche con manico di legno - Stringhe per scarpe e per busti da donna - Stoppa di canapa greggia e pettinata - Talco - Tartufi freschi e conservati.

VI. — Per le seguenti merci l'esportazione può essere autorizzata dalle Dogane senza che occorra farne domanda al Ministero per tutti i paesi esclusi i nemici. Per la Svizzera occorre la presentazione alle Dogane del certificato della S. S. S. in conformità delle disposizioni della Commissione dei Contingenti di Parigi:

Albumina di sangue - Bretelle e giarrettiere non elastiche - Ceneri di piriti di ferro - Coltelleria d'ogni specie - Fruste - Inchiostri ad eccezione di quello da stampa - Manichi di fruste, ombrelli - Orologi da controllo e da muro - Punte di Parigi - Reticelle ad incandescenza sistema « Auer » - Sciabole, spade e fioretti da scherma - Seghe da traforo - Timbri a calendari e simili e relativi accessori.

Circolare. — Per le persone che entrano nel Regno dirette nel territorio delle operazioni.

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Direzione Generale degli affari privati

DIV. VII — SEZ. I

Circolare n. 4

N. di posiz. *B. 177994.*

Roma, 21 marzo 1919

OGGETTO

Per le persone che entrano nel Regno dirette nel territorio delle operazioni.

Con riferimento al mio telegramma-circolare, n. 3610 del 19 febbraio scorso, riguardante le disposizioni relative allo assenso per l'entrata ed uscita dal Regno delle persone provenienti o dirette al territorio delle operazioni, pregiomi parteciparle che il Comando Supremo, allo scopo di agevolare sempre più il ritorno al normale svolgimento dei rapporti della vita civile, ha informato questo Ministero essere sua intenzione di rinunciare per tutto il territorio del Regno alle facoltà che gli competono per le norme del Capo V del Decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895.

Ciò stante, d'ora innanzi, le persone dirette nel territorio delle operazioni, per entrare nel Regno sono tenute ad uniformarsi alle seguenti norme e cioè:

Per recarsi dall'estero in località del Regno comprese nel territorio delle operazioni, prescindendo dal caso speciale dei sudditi austro-ungarici di nazionalità italiana e dei comuni di cui all'art. 7 dell'Ordinanza 14 gennaio 1919 del Comando Supremo (liberati dall'invasione, sgombrati o distrutti) basterà che i connazionali ottemperino al disposto degli articoli 1 e 4 del sovracitato D. L. 23 luglio 1916 (essere muniti di passaporto per l'estero, vistato da una Ambasciata, Legazione o Consolato di 1ª categoria retto da un funzionario di carriera)

Alle Regie Ambasciate, Legazioni e Agenzie diplomatiche.

e gli stranieri a quello analogo degli articoli 17 e 19 (essere muniti di passaporto rilasciato dall'Autorità dello Stato cui appartengono, o che ne ha assunto la tutela, vistato da una Ambasciata, Legazione o Consolato di 1ª categoria retto da un funzionario di carriera).

Per quanto, invece, concerne i territori occupati oltre confine, nei riguardi dei cui abitanti non è applicabile il Decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895, le persone, le quali dall'estero chiedono di recarvisi, debbono, oltre alle formalità indicate nel detto Decreto, conseguire il *nulla osta* del Governatore o del Commissario civile per il distretto politico in cui chiedono di trasferirsi.

Nell'informarla di quanto precede per sua notizia e norma, La prego di volerne a sua volta dare opportuna comunicazione ai Regi Consolati dipendenti.

Gradirò un cenno di ricevuta.

Il Sotto Segretario di Stato
BORSARELLI.

Circolare. — Cessazione del blocco nell'Adriatico.

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione generale degli affari politici
DIV. III — SEZ. I
Circolare n. 5

Roma, 31 marzo 1919.

OGGETTO
Cessazione del blocco nell'Adriatico.

Per ordine del Comandante in capo delle Forze Navali Italiane, il Comandante in capo dell'Armata Italiana ha emanato la dichiarazione della cessazione del blocco del mare Adriatico dalle ore zero del 30 marzo 1919.

Il 29 marzo è stato firmato da S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. un decreto, ora in corso di registrazione, col quale sono aboliti gli elenchi degli oggetti e dei materiali considerati come articoli

Ai Regi Rappresentanti diplomatici e consolari.

di contrabbando di guerra assoluto e condizionale, a mente del Decreto Luogotenenziale 8 novembre 1917, n. 1883; ed è stato approvato un nuovo elenco degli oggetti e dei materiali da considerarsi come articoli di contrabbando di guerra assoluto.

Resta però stabilito che, fino alla conclusione della pace, non sono per nulla infirmate le disposizioni generali inerenti allo stato di guerra marittima, circa la polizia del mare, il diritto di visita, il cambio di bandiera delle navi mercantili appartenenti a Stati nemici, il contrabbando di guerra.

Si trasmette, qui unito, copia del testo della dichiarazione di cessazione di blocco e copia del Decreto Luogotenenziale sopra menzionati.

Il Sotto Segretario di Stato
BORSARELLI.

(*Annesso I*).

DICHIARAZIONE *di cessazione di blocco nel mare Adriatico, emanata per radiotelegramma da bordo della regia nave « Carlo Alberto Racchia »*.

Noi Vice Ammiraglio Lorenzo Cusani Visconti, Comandante in Capo dell'Armata Italiana;

Presi gli ordini di S. E. l'Ammiraglio Thaon di Revel, Comandante in Capo delle Forze Navali Italiane;

Dichiariamo:

A datare dalle ore zero del giorno 30 del mese di marzo 1919, cesserà il blocco del mare Adriatico, dichiarato dal Governo del Re.

Ordiniamo che la presente dichiarazione venga notificata in conformità delle norme emanate con gli articoli n. 29 e n. 33 del Decreto Luogotenenziale n. 600 in data 25 marzo 1919.

Fatto a bordo della regia nave *Carlo Alberto Racchia* il giorno 29 marzo 1919.

Il Vice Ammiraglio
Comandante in Capo dell' Armata Navale Italiana
L. CUSANI-VISCONTI.

(Annesso II).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 42 delle Norme per l'esercizio di preda approvate con Nostro decreto del 25 marzo 1917, n. 600;

Visto il Nostro decreto dell'8 novembre 1917, n. 1883, che approva gli elenchi degli oggetti e dei materiali considerati come articoli di contrabbando di guerra assoluto e condizionale;

Sulla proposta del nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — All'elenco degli oggetti e dei materiali considerati come articoli di contrabbando di guerra assoluto approvato con Nostro decreto dell'8 novembre 1917, n. 1883, è sostituito l'elenco allegato al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro della marina.

Art. 2. — È abrogato l'elenco degli oggetti e dei materiali considerati come articoli di contrabbando condizionale, approvato col Nostro decreto 8 novembre 1917, n. 1883.

Art. 3. — Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

DEL BONO.

ELENCO *degli oggetti e dei materiali considerati come articoli di contrabbando di guerra assoluto.*

Apparecchi aerei di ogni specie, compresi gli aeroplani, le aeronavi, i palloni e gli aerostati di ogni specie, loro parti staccate e accessori, oggetti e materiali atti a servire per l'aerostatica o per l'aviazione.

Armi di ogni specie, comprese le armi da caccia e da *sport*, loro parti staccate, apparecchi che possono servire a contenere o a proiettare gas liquefatti o compressi, liquidi infiammabili, acidi o altri mezzi di distruzione suscettibili di essere utilizzati per la guerra, e loro parti staccate.

Lamiere di blindaggio.

Automobili blindati.

Fili di ferro spinoso e strumenti atti a fissarlo o a tagliarlo.

Materiale di accampamento, articoli di materiale di accampamento e parti staccate.

Effetti di vestiario e di equipaggiamento aventi un carattere militare.

Materiale elettrico atto ad usi militari e parti staccate.

Polveri ed esplosivi specialmente destinati alla guerra.

Lenti e binocoli da campagna.

Gas impiegati per la guerra.

Cannoni e mitragliatrici.

Affusti, cassoni e vagoni militari.

Bardature e finimenti aventi carattere militare.

Strumenti e apparecchi esclusivamente atti alla fabbricazione di munizioni da guerra o alla fabbricazione o alla riparazione delle armi o del materiale da guerra terrestre o navale.

Mine sottomarine e parti staccate.

Proiettili, cartocci, cartucce e granate di ogni genere e loro parti staccate.

Telemetri e parti staccate.

Proiettori e parti staccate.

Apparecchi da segnalazioni foniche sottomarine.

Materiale di telegrafia senza fili.

Torpedini.

Bastimenti da guerra, comprese le imbarcazioni e le parti staccate che non possono essere utilizzate che sopra un bastimento da guerra.

Tutti gli oggetti che possono servire al trasporto per terra.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re
Il Ministro della marina
DEL BONO.

CALENDARIO GENERALE DEL REGNO PEL 1918

Compilato a cura del Ministero dell'Interno è stato testè pubblicato dalla Tipografia delle Mantellate in Roma il *Calendario Generale del Regno pel 1918*.

Le richieste del volume, che è di oltre 1400 pag. in-8°, dovranno essere fatte alla Direzione della Casa penale delle Mantellate in Roma, dalla quale la tipografia anzidetta dipende, inviandole l'importo relativo in lire quattordici e aggiungendo lire una nel caso che la spedizione debba essere fatta per mezzo di pacco postale.

NORME per l'abbonamento alla Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti per l'anno 1919 e prezzi di vendita degli atti della Raccolta.

Si rende noto che i prezzi d'abbonamento alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, per l'anno 1919, sono stabiliti in lire *diciotto*, comprese le spese di posta, per le pubbliche amministrazioni ed impiegati dipendenti, e in lire *venti*, comprese pure le spese di posta, per i privati.

La corrispondenza concernente l'associazione alla raccolta, come i vaglia e le cartoline-vaglia dovranno essere indirizzati alla *Direzione*

dell'« Ufficio gestione e vendita delle leggi e decreti del Regno - Via Giulia, n. 52, in Roma », indicandosi chiaramente, anche sul tagliando, la persona o l'ente, per conto del quale sia eseguito il pagamento.

All'importo di ciascun vaglia e cartolina-vaglia dovrà poi sempre aggiungersi la tassa di bollo di *cent. cinque* o *dieci*, prescritta dall'art. 48, lettera *a*), della tariffa, allegato *A*, del T. U., approvato con decreto-legge Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, e dal decreto-legge Luogotenenziale 1 agosto 1918, n. 1134, e nel caso si desideri la quietanza dell'eseguito pagamento, dovrà il prezzo dell'associazione essere aumentato di altri *cent. dieci* per la relativa marca da bollo ai termini del predetto testo unico.

Per i non abbonati il prezzo dell'intero anno della Raccolta del 1919 è stabilito in lire *ventidue*. Per ogni singolo volume, ove ne sia possibile la vendita separata, il prezzo è indistintamente di lire *tre e cent. cinquanta.*

Infine gli atti in fogli sciolti, da pubblicarsi nel corso del 1919, saranno venduti al prezzo di *quindici centesimi* per ogni foglio o frazione di foglio.

Relativamente poi alla vendita degli atti della Raccolta in volumi e in fogli sciolti degli anni precedenti restano fermi i prezzi già stabiliti col decreto ministeriale del 19 marzo 1909, e cioè: L. 3 per ogni volume separato delle annate di 1ª e 2ª Serie, dall'anno 1861 al 1880, e L. 2.50 per ogni volume delle annate successive; L. 20 per ogni annata completa di quelle comprese nella 1ª e 2ª Serie, e L. 15 per ogni annata posteriore; L. 0.20 per ogni foglio o frazione di foglio degli atti della 1ª e 2ª Serie, e L. 0.10 per ogni foglio o frazione di foglio degli atti successivi. Per l'anno 1918 però il prezzo è di L. 3.50 per ogni volume separato; di L. 22 per l'annata completa, e di L. 0.15 per ogni foglio o frazione di foglio degli atti in foglio sciolto.

Quanto al Codice di procedura penale — edizione speciale del 1913 della Tipografia delle Mantellate — rimane invariato il prezzo stabilito col decreto ministeriale del 15 maggio 1913, cioè di L. 0.70 per esemplare, quando l'acquisto abbia luogo da parte delle amministrazioni dello Stato e per un numero superiore a cento copie, e di L. 1.30 in tutti i rimanenti casi.



...ollettino del Ministero degli Affari Esteri

N. 482 OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 1918

PARTE AMMINISTRATIVA

SOMMARIO.

La vendita del *Bollettino* è affidata alla Libreria Bocca in Roma ed ai suoi corrispondenti in tutto il Regno.

Prezzo del presente fascicolo L. 1,00

Roma, 1919 - Tip. Cartiere Centrali.

Fascicoli pubblicati durante

N. 479 —	Parte amministrativa e notiziario	(Gennaio-Febbraio-Marzo) .	L. 1,00
„ 480 —	„ „	(Aprile-Maggio-Giugno). . .	„ 1,00
„ 481 —	„ „	(Luglio-Agosto-Settembre) .	„ 1,50

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE E GLI UFFICI DIPENDENTI DAL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PERSONALE DIPLOMATICO.

Con decreti luogotenenziali 28 giugno 1918.

Brambilla cav. Giuseppe, Alliata (di Montereale e di Villafranca) principe Giovanni e Viganotti Giusti cav. Lanfranco, consiglieri di legazione di 3ª classe, sono promossi alla 2ª classe.

Con decreto luogotenenziale 30 agosto 1918.

Rosso cav. Augusto, segretario di legazione di 2ª classe, è promosso alla 1ª classe.

Rogeri di Villanova cav. Delfino, segretario di legazione di 3ª classe, è promosso alla 2ª classe.

Con decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918.

Lago comm. Mario, consigliere di legazione di 2ª classe, in aspettativa dal 1° giugno 1918, è richiamato in seguito a sua domanda in attività di servizio a datare dal 1° ottobre 1918.

Con decreti luogotenenziali 18 ottobre 1918.

De Bosdari conte Alessandro, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe, è destinato a Rio Janeiro con credenziali di ambasciatore straordinario e plenipotenziario.

Mercatelli comm. Luigi, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe a Rio Janeiro, è collocato a disposizione del Ministero.

Con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918.

De Pretis cav. Agostino, consigliere di legazione di 2ª classe, è promosso alla 1ª classe.

Medici (dei marchesi del Vascello) nob. Giuseppe, consigliere di legazione di 3ª classe, è promosso alla 2ª classe.

Cerruti cav. Vittorio, primo segretario di legazione, è promosso consigliere di legazione di 3ª classe.

Daneo cav. Giulio e Tacoli marchese Arrigo, segretari di legazione di 1ª classe, sono promossi primi segretari di legazione.

Savona cav. Giuseppe e Mariani cav. Alessandro, segretari di legazione di 2ª classe, sono promossi alla 1ª classe.

Con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918.

Borghese (dei principi) comm. Livio, consigliere di legazione di 1ª classe, è promosso inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe.

Con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918.

Aliotti (dei baroni) nob. Carlo, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe a Pechino, è chiamato a prestar servizio al Ministero.

Garbasso comm. Carlo, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe al Ministero, è destinato a Pechino.

Catalani cav. Giuseppe, consigliere di legazione di 2ª classe a Pietrogrado, è trasferito a Teheran con credenziali d'inviato straordinario e ministro plenipotenziario.

Con decreto luogotenenziale 12 dicembre 1918.

Aliotti (dei baroni) nob. Carlo, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe al Ministero, è destinato a Sofia.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1918.

Chiaramonte Bordonaro cav. Gabriele, segretario di legazione di 2ª classe a Madrid, è trasferito a Berna.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1918.

De Nobili dei signori di Vezzano marchese Rino, segretario di 2ª classe al Ministero, è destinato a Londra.

Guazzone cav. Pietro Alfredo, segretario di legazione di 3ª classe a Pietrogrado, è chiamato a prestar servizio al Ministero.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1918.

LAGO comm. MARIO, consigliere di legazione di 2ª classe richiamato dall'aspettativa, è destinato a prestar servizio al Ministero.

DE RISEIS (dei baroni di Crecchio) nob. MARIO, primo segretario di legazione a Bruxelles, è trasferito a Copenaghen.

WEIL SCHOTT cav. LEONE, segretario di legazione di 2ª classe a Copenaghen, è chiamato a prestar servizio al Ministero.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1918.

ALLIATA (di Montereale e di Villafranca) principe GIOVANNI, consigliere di 2ª classe al Ministero, è destinato a Costantinopoli.

PERSONALE CONSOLARE DI 1ª CATEGORIA.

Con decreto luogotenenziale 15 novembre 1918.

CECCHI cav. GINO, console di 3ª classe ad Aden, è chiamato a prestar servizio al Ministero.

Con decreto luogotenenziale 24 novembre 1918.

LUCCHESI PALLI dei principi di Campofranco e dei duchi della Grazia conte FERDINANDO, console generale di 1ª classe a Parigi, è collocato a disposizione del Ministero.

FARA FORNI comm. GIACOMO, console generale di 2ª classe al Ministero, è destinato a Parigi.

Con decreto luogotenenziale 20 dicembre 1918.

DE VISART conte GIULIANO, console generale di 2ª classe ad Odessa, è trasferito a Bastia.

RANDACCIO comm. IGNAZIO, console generale di 2ª classe a Bastia, è chiamato a prestar servizio al Ministero.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1918.

RODDOLO cav. MARCELLO, vice-console di 2ª classe a Briga, è chiamato a prestar servizio al Ministero.

Modica (dei baroni di S. Giovanni) nob. Giovanni, vice-console di 2ª classe a Nizza, è trasferito a Briga.

Giusti cav. Paolo Emilio, vice console di 1ª classe a Marsiglia, è trasferito a Nizza.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1918.

Marino cav. Domenico, vice console di 1ª classe a Nuova York, è chiamato a prestar servizio al Ministero.

Rochira cav. Ubaldo, vice console di 1ª classe al Ministero, è destinato a Nuova York.

PERSONALE DEGLI INTERPRETI DI 1ª CATEGORIA.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1918.

Galli cav. Guido, interprete di 3ª classe al Ministero, è destinato a Costantinopoli.

PERSONALE CONSOLARE DI 2ª CATEGORIA.

Valery cav. Lorenzo, incaricato di reggere il R. Consolato in Tiflis, con patente di console generale, cessa da detta carica a datare dal 1° settembre 1918. (D. L. 1° novembre 1918).

Fratta Enrico, autorizzata la nomina a vice console in Assunzione. (D. M. 15 ottobre 1918).

Le Brun Luigi, autorizzata la nomina ad agente consolare in Cherburg. (D. M. 26 ottobre 1918).

Lombardo Aldo, autorizzata la nomina ad agente consolare in Porto Arthur. (D. M. 4 novembre 1918).

Gambassi Agenore, autorizzata la nomina ad agente consolare in Ponta Grossa. (D. M. 30 novembre 1918).

UFFICI.

ARENDAL, istituita un'Agenzia consolare dipendente dal R. Consolato in Cristiania. (D. M. 9 ottobre 1918).

GALATZ, KISCHINEFF, CRAIOVA, istituite tre Agenzie consolari dipendenti dal R. Consolato in Bucarest. (D. M. 31 dicembre 1918).

CONCESSIONE DI « EXEQUATUR ».

S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M., nelle udienze del 13, 20, 24 ottobre, 7, 21, 24, 28 novembre e 8, 12 dicembre 1918, si è degnato concedere l' « Exequatur » ai signori :

GREIG CARLO ALEXIS, console di Inghilterra a Spezia.
FERRERI GIUSEPPE, console dell'Uruguay ad Alessandria.
COLONNA CESARI SEBASTIANO, console di Francia a Firenze.
REVELLI ALBERTO ANTONIO, console di Francia a Palermo.
PORIQUET MARIA RENATO NICOLA, vice console di Francia a Ventimiglia.
DEL PINO Y SANDRINO MARIO, console di Cuba a Roma.
BOCCADIFUOCO FRANCESCO, vice console Paesi Bassi a Siracusa.
VERCHÈRE REFFYE PAOLO MARCELLO, console generale di Francia a Milano.
IMIZEOZ CARMELO, vice console di Argentina a Chiavari.
CESTELLI ANDREA, console del Brasile a Roma.
CARROL HARVEY, console degli Stati Uniti a Napoli.
ARMSTRONG JOHN, console degli Stati Uniti a Venezia.
GEILLE AGOSTINO, console dell'Uruguay a Torino.
SPARANO LUIGI, console del Brasile a Spezia.
HERRERA JAME, console generale dell'Uruguay a Genova.
DE STRENS E., vice console del Belgio a Milano.
BAZILEL NEVES GONZAGA JOSÈ, console generale del Brasile a Genova.

In data 14 luglio, 15 e 17 ottobre e 31 dicembre 1918, è stato concesso l' « exequatur » ministeriale ai signori :

BILLECOCQ CARLO, vice console di Francia a Spezia.

Moreno Giuseppe, agente consolare di Francia a Bordighera.
Wilson George P., vice console degli Stati Uniti a Milano.
Hall H. Howard, vice console degli Stati Uniti a Genova.
West Carlo F., vice console degli Stati Uniti a Napoli.

Il 26 ottobre 1918 cessava di vivere a Roma il cav. uff. Baldo Forlani, primo segretario di legazione in servizio al Ministero.

ATTI AMMINISTRATIVI E LEGISLATIVI

Decreto Luogotenenziale n. 1280 che sostituisce l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 16 settembre 1915, n. 1480, relativamente all'assegno annuo e alla indennità spettanti ai delegati commerciali all'estero nonchè alle spese di viaggio e di ufficio.[1]

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1905, n. 658;

Visto il Nostro decreto 16 settembre 1915, n. 1480;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro di concerto col ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — All'art. 4 del Nostro decreto succitato 16 settembre 1915, n. 1480, è sostituito il seguente:

« Art. 4. — All'art. 11 del summenzionato R. decreto 21 dicembre 1905, n. 658, è sostituito il seguente:

« Ai delegati commerciali sarà corrisposto un assegno annuo (pagabile in rate trimestrali posticipate) che non potrà superare il massimo di lire ottomila. Ai delegati sono rimborsate le spese di viaggio per recarsi al paese di destinazione e di ritorno dopo compiuto l'incarico, e sarà loro corrisposta una indennità di residenza, variabile secondo il luogo e nella misura che sarà stabilita col decreto di conferimento o di conferma d'incarico e che, in nessun caso, potrà eccedere lire 4000 all'anno.

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 1918, n. 220.

« Alle spese di ufficio, comprese quelle necessarie per il locale di cancelleria, di posta e di telegrafo e a qualunque altra occorrente per il funzionamento della delegazione commerciale, i delegati provvedono con le anticipazioni che saranno fatte dal Ministero. Tali spese, di cui renderanno conto, devono essere contenute nei limiti della somma che, per ciascuna delegazione, verrà preventivamente stabilita dal Ministero ».

Art. 2. — Alle spese occorrenti per l'applicazione del presente decreto si provvederà coi fondi stanziati al capitolo 85 del bilancio passivo di questo Ministero per l'esercizio in corso 1918-919 e ai capitoli corrispondenti dei successivi esercizi.

Art. 3. — Il presente decreto andrà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 18 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CIUFFELLI — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Decreto-legge Luogotenenziale n. 1379 che demanda alla competenza degli ispettori dell'emigrazione tutte le controversie contemplate dalla legge 2 agosto 1913, n. 1075, per la tutela giuridica degli emigranti. [1]

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 31 gennaio 1901, n. 23;

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 16 ottobre 1918, n. 244.

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 538;

Viste le leggi 2 agosto 1913, n. 1075, e 24 gennaio 1915, n. 173;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col ministro della grazia, giustizia e dei culti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Tutte le controversie, di qualunque valore, alle quali si riferisce la legge 2 agosto 1913, n. 1075, sono di competenza degli ispettori dell'emigrazione; essi decidono anche sulle eccezioni di incompetenza.

Contro le decisioni dell'ispettore per valore superiore a L. 50, è ammesso appello davanti alla Commissione centrale.

Art. 2. — L'istruzione delle cause è fatta d'ufficio dall'ispettore, che può farsi coadiuvare dai funzionari che da lui dipendono; può altresì richiedere, per singoli atti, gli altri ispettori dell'emigrazione, i pretori, i RR. agenti all'estero e i RR. commissari viaggianti.

Le parti hanno diritto di esaminare gli atti dell'istruttoria, e di prenderne copia a loro cura e spese.

Art. 3. — Ai testimoni e ai periti si applicano le disposizioni degli articoli 236, 239, 242 e 254 del Codice di procedura civile.

Nel regolamento saranno stabilite le altre norme per l'istruzione e per il giudizio, tenendo presente che le cause di valore non superiore a L. 50 potranno svolgersi con procedura sommarissima, senza l'osservanza di forme e di termini.

Art. 4. — Ogni decisione definitiva dell'ispettore, quando la controversia superi il valore di L. 250, è soggetta alla tassa di lire dieci, a carico della parte soccombente e a favore del Fondo dell'emigrazione.

L'ispettore può tuttavia esonerare la parte dal pagamento di detta tassa, quando la dichiari povera.

Art. 5. — Qualunque transazione fatta nel corso della lite senza l'intervento dell'ispettore non è valida, finchè non sia da lui approvata.

Art. 6. — Il vice ispettore, nominato a norma della lettera *a*) del ruolo organico, allegato alla legge 17 luglio 1910, n. 538, coadiuva l'ispettore e lo supplisce in caso di assenza o impedimento per tutto ciò che è di sua competenza, secondo le disposizioni di questo decreto.

Art. 7. — I ricorsi tuttora pendenti davanti alle Commissioni arbitrali istituite con la legge 31 gennaio 1901, n. 23, e davanti a quelle istituite con la legge 2 agosto 1913, n. 1075, sono deferiti alla cognizione dell'ispettore secondo le norme del presente decreto, o della Commissione centrale, se in grado di appello, a meno che non fossero già in stato di decisione, nel qual caso le Commissioni predette continueranno a funzionare finchè la decisione non sia pronunciata.

Art. 8. — Le somme versate e da versare dai vettori al Commissariato della emigrazione, a norma dell'art. 26 della legge 2 agosto 1913, n. 1075, non possono essere sequestrate o pignorate presso il Commissariato predetto, nè presso i vettori.

Art. 9. — Sono abrogati gli articoli 6, 8, 13, 37 e 38 della legge 2 agosto 1913, n. 1075, e ogni altra disposizione contraria a quelle del presente decreto.

La definizione dell'emigrante contenuta nell'art. 3 della legge 2 agosto 1913, n. 1075, vale, oltre che agli effetti di essa, anche agli effetti delle leggi 31 gennaio 1901, n. 23, 17 luglio 1910, n. 538, 24 gennaio 1915, n. 173, del presente decreto e dei regolamenti e decreti relativi.

Art. 10. — Il Governo del Re ha facoltà di riunire e coordinare in unico testo le disposizioni delle leggi ricordate nell'articolo precedente, quelle del presente decreto e le altre, emanate in deroga od in aggiunta alle disposizioni predette.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SONNINO — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Decreto Luogotenenziale 29 agosto 1918, n. 1416, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, l'assegno del vice console di 1ª categoria in Lugano è fissato in L. 5000 annue. [1]

Decreto-legge Luogotenenziale n. 1473 che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1918-919. [2]

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1918-1919, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

---

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1918, n. 245.
(2) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 1918, n. 246.

TABELLA di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1918-919.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 35. Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali . .	42,440 —
Cap. n. 40. (Modificata la denominazione) Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero; retribuzioni, paghe e compensi al personale di custodia degli immobili di proprietà dello Stato all'estero	74,000 —
Cap. n. 43. Spese eventuali all'estero	10,000 —
	126,440 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 32. Assegni, paghe ed indennità diverse ad impiegati locali e ad altro personale della R. Legazione in Addis Abeba, ecc.	82,440 —
Cap. n. 39. Manutenzione e miglioramento degl'immobili di proprietà dello Stato all'estero, ecc. . . .	44,000 —
	126,440 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro del tesoro: NITTI.
Il ministro degli affari esteri: SONNINO.

Decreto Luogotenenziale n. 1487 che istituisce il capitolo 62-VIII-A nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1918-919.[1]

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1918-919 è istituito il capitolo numero 62-VIII-A « Spese segrete determinate dagli avvenimenti di Albania », collo stanziamento di lire centocinquantamila (L. 150.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

---

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 21 ottobre 1918, n. 248.

Decreto Luogotenenziale n. 1573, relativo al riordinamento delle Camere di commercio italiane all'estero. (1)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Riconosciuta la opportunità di dare un assetto più organico alle Camere di commercio italiane all'estero e di fissare le condizioni alle quali rimangono subordinati la concessione del sussidio governativo e il riconoscimento di esse da parte del R. Governo;

Sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col ministro per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le Camere di commercio italiane all'estero sono sodalizi liberi elettivi dei nostri commercianti e industriali residenti all'estero sotto la tutela delle RR. autorità diplomatiche e consolari.

Art. 2. — Esse provvedono al loro mantenimento coi contributi dei soci, coi diritti di segreteria, con altri eventuali proventi e, quando concorrano le condizioni di cui all'art. 12 del presente decreto, con sussidi del Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 3. — Le Camere di commercio italiane all'estero, per ottenere il riconoscimento del R. Governo, devono uniformarsi alle disposizioni stabilite dagli articoli seguenti e riportare l'approvazione dei rispettivi statuti.

Art. 4. — Lo statuto delle Camere di commercio italiane all'estero deve determinare:

1° le condizioni per l'ammissione, l'eliminazione e il recesso dei soci effettivi;

2° le condizioni per l'ammissione, l'eliminazione e il recesso dei soci aderenti;

3° gli obblighi e i diritti dei soci effettivi e aderenti;

4° il modo di costituzione dell'assemblea, le norme per la

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 1918, n. 256.

sua convocazione e per le votazioni, le condizioni di validità delle adunanze e delle deliberazioni;

5° la composizione e la rinnovazione del Consiglio direttivo, le norme per la sua convocazione, le condizioni di validità delle sue adunanze e delle deliberazioni;

6° le condizioni e modalità con le quali possono essere deliberate le modificazioni dello statuto e lo scioglimento della Camera;

7° le norme per la nomina dei revisori dei conti.

Art. 5. — I soci sono effettivi e aderenti.

Possono essere soci effettivi i cittadini italiani maggiorenni, che risiedono nel paese dove ha sede la Camera, che godono dei diritti civili e politici e che esercitano un commercio, un'industria o un'arte. Possono altresì essere soci effettivi le Società, Istituti e Associazioni esistenti all'estero, o, se esistenti in Italia, che abbiano all'estero una propria rappresentanza purchè costituite per la tutela di interessi commerciali e industriali del nostro paese e composte esclusivamente di cittadini italiani.

Possono essere soci aderenti tutte quelle altre categorie di persone, Associazioni, enti e Società che risiedono in Italia o all'estero e che concorrono al mantenimento della Camera nella misura che sarà fissata dallo statuto di ciascuna Camera. Le Camere di commercio all'estero possono nominare soci benemeriti onorari e corrispondenti.

Non possono far parte della Camera sotto qualsiasi titolo coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana.

Art. 6. — L'Amministrazione della Camera è esclusivamente riservata ai soci effettivi fra i quali l'assemblea dei soci elegge un Consiglio direttivo.

Art. 7. — I Regi agenti diplomatici e consolari, o, in sostituzione di essi, gli addetti commerciali residenti nel luogo ove ha sede la Camera, fanno parte di diritto del Consiglio direttivo e possono assistere alle sue sedute con voto consultivo.

Art. 8. — La nomina del segretario effettivo deve avere il gradimento del Ministero. Esso deve essere cittadino italiano; gli altri funzionari di segreteria devono essere preferibilmente cittadini italiani.

Art. 9. — Le deliberazioni del Consiglio direttivo devono essere, entro 15 giorni, comunicate tanto all'autorità diplomatica e conso-

lare del luogo ove ha sede la Camera, quanto al Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 10. — Ogni Camera deve inviare annualmente al Ministero dell'industria, commercio e lavoro:

1° un elenco dei soci effettivi e aderenti con le variazioni rispetto all'anno precedente;

2° copia dei propri bilanci preventivo e consultivo;

3° una relazione sull'opera spiegata nell'anno precedente e sui risultati conseguiti.

Art. 11. — Lo statuto di ogni Camera è approvato dal ministro per l'industria, commercio e lavoro, quando questo riconosca che esso è conforme alle prescrizioni del presente decreto e che l'istituzione della Camera risponde ad un reale interesse del nostro commercio e della nostra industria.

Con l'approvazione dello statuto la Camera s'intende riconosciuta dal R. Governo.

Insieme con lo statuto e posteriormente all'approvazione dello statuto, ma in verun caso non oltre sei mesi dall'approvazione stessa, la Camera compilerà un proprio regolamento interno, che sarà approvato anche esso dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 12. — Le Camere di commercio all'estero, il cui statuto e il cui regolamento siano stati approvati, possono essere sussidiate dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, purchè il numero dei soci non sia inferiore a 80.

La concessione e la misura del sussidio sono riservati al giudizio del ministro, il quale provvede annualmente, nei limiti delle disponibilità di bilancio, tenuto conto dell'importanza della Camera, del numero dei soci, della sua situazione finanziaria e dell'opera da essa spiegata a vantaggio del commercio e dell'industria italiana.

Per le Camere di nuova istituzione, il sussidio non può essere accordato che a solo titolo d'incoraggiamento.

Art. 13. — L'approvazione dello statuto è revocata quando la Camera non si uniformi alle prescrizioni del presente decreto e dello statuto, o abbia deliberato su argomenti estranei alle proprie attribuzioni, o si riconosca che essa spieghi un'azione non conforme agli interessi del nostro paese o agli scopi per cui fu istituita.

Art. 14. — Entro un anno dalla pubblicazione del presente

decreto, le Camere italiane esistenti all'estero, le quali intendano ottenere il riconoscimento del Governo, dovranno uniformarsi alle disposizioni in esso contenute.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI — SONNINO.

Visto, *il Guardasigilli:* SACCHI.

Decreto-legge Luogotenenziale n. 1723 che istituisce un posto di vice commissario generale nel ruolo organico allegato alla legge 17 luglio 1910, n. 538, recante provvedimenti per l'emigrazione. [1]

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Del ruolo organico allegato alla legge 17 luglio 1910, n. 538, fa parte un vice commissario generale. Egli è incaricato di coadiuvare il commissario generale e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Art. 2. — Il vice commissario generale è scelto, su proposta del ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dei ministri, tra i funzionari superiori dello Stato, o fra i commissari dell'emigrazione; continua a percepire lo stipendio del suo grado a carico del bilancio

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1918, n. 277.

dell'Amministrazione cui appartiene. Conserva altresì, nel primo caso, il grado ed i diritti di carriera che gli competono nell'Amministrazione da cui proviene, nella quale può sempre ritornare col grado e l'anzianità che avrebbe conseguito se vi fosse rimasto.

Art. 3. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Decreto Luogotenenziale n. 1720 che, in esecuzione dell'articolo 32-bis, lettera h, aggiunto alla legge 31 gennaio 1901, n. 23, dalla successiva 17 luglio 1910, n. 538, approva il regolamento per le pensioni degli impiegati del Commissariato dell'emigrazione. [1]

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. *32-bis*, lettera *h*, aggiunto alla legge 31 gennaio 1901, n. 23, con la legge 17 luglio 1910, n. 538;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per gli affari esteri, d'accordo col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre 1918, n. 278.

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per le pensioni degli impiegati del Commissariato dell'emigrazione, visto, d'ordine Nostro, dai ministri suddetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SONNINO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

REGOLAMENTO per le pensioni degli impiegati del Commissariato dell'emigrazione.

Art. 1. — Al servizio delle pensioni per gli impiegati del Commissariato dell'emigrazione si provvede mediante un fondo speciale, secondo le norme del presente regolamento.

Art. 2. — L'iscrizione al fondo è obbligatoria ed è eseguita d'ufficio per tutto il personale di ruolo del Commissariato.

Al personale inscritto si applicano le disposizioni che valgono per gli impiegati dello Stato per tutto quanto concerne le ritenute, il conseguimento e la perdita del diritto alla pensione o alla indennità, la misura e la liquidazione di esse e gli eventuali ricorsi in sede contenziosa, salvo il disposto del presente regolamento.

Art. 3. — Il fondo speciale per le pensioni è costituito:

a) dalla somma già accumulata, con i relativi interessi, mercè le ritenute sugli stipendi eseguite finora e il contributo per le pensioni dovute dal Fondo della emigrazione;

b) dal contributo occorrente per la valutazione dei servizi di cui all'art. 13;

c) dalle ritenute sugli stipendi corrisposti al personale del Commissariato sul Fondo dell'emigrazione;

d) dalle somme disponibili per aspettative, sospensioni e ritardi nelle nomine e nelle promozioni;

e) dalle ritenute sulle pensioni a carico del fondo stesso;

f) dal concorso ordinario annuale a carico del Fondo dell'emigrazione, a norma dell'art. 4;

g) dai contributi straordinari a carico del detto Fondo per integrare il fondo pensioni delle eventuali deficienze che risultassero dai bilanci tecnici;

h) dagli interessi sulle somme di cui alle lettere precedenti.

Il Fondo dell'emigrazione versa annualmente al fondo pensioni la somma necessaria per costituire, insieme con le ritenute sugli stipendi degli impiegati, un contributo normale complessivo pari al 15 per cento della totalità degli stipendi.

Art. 4. — L'aliquota complessiva del 15 per cento può essere modificata con decreto del ministro degli affari esteri, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo dell'emigrazione, in base alle risultanze dei bilanci tecnici.

Art. 5. — Le entrate, di cui all'art. 3, sono accertate dal Commissariato dell'emigrazione in base ai provvedimenti di nomina, di promozione, di sospensione, di collocamento in aspettativa o in disponibilità, di richiamo in servizio e di collocamento a riposo, e tutte le altre notizie riguardanti la carriera del personale iscritto al fondo pensioni.

Art. 6. — Le ritenute sugli stipendi del personale inscritto sono eseguite all'atto del pagamento delle singole rate, ed il loro ammontare complessivo è mensilmente convertito in vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale, quale cassiere dell'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, per imputarlo al fondo pensioni.

Per i contributi e relativi interessi, a carico del Fondo dell'emigrazione, sarà provveduto annualmente con mandati emessi dal Commissariato a favore del cassiere predetto.

Art. 7. — L'impiego delle somme costituenti il fondo pensioni è fatto secondo le norme e le garanzie stabilite per gli Istituti gestiti dall'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Art. 8. — Il tempo passato a bordo dei piroscafi in servizio di emigrazione con funzioni di R. commissario, è computato, agli effetti della pensione, con l'aumento di un terzo.

Ai funzionari del Commissariato si applicano le disposizioni in vigore per i funzionari dipendenti dal Ministero degl affari esteri

circa il computo, agli effetti della pensione, del tempo trascorso in disagiate residenze.

La determinazione delle residenze disagiate, agli effetti del presente articolo, è stabilita e modificata, ove occorra, con decreti del ministro degli affari esteri.

Art. 9. — La pensione dovuta alla vedova e ai figli è pari alla metà di quella spettante al marito od al padre rispettivi. Se la vedova abbia a suo carico figli minorenni o figlie minorenni nubili, e finchè perdurano tali condizioni, la pensione è pari ai 3/5.

Se l'impiegato sia morto per causa di servizio, alla vedova e ai figli è dovuta la pensione nella misura di cui al comma precedente, ragguagliata alla pensione privilegiata che spetterebbe al marito ed al padre rispettivo.

Art. 10. — Per gli impiegati che già appartenevano ai ruoli organici dell'amministrazione dello Stato il carico della pensione, o della indennità, è ripartito fra il bilancio dello Stato e il fondo speciale in proporzione della somma totale degli stipendi che sono stati corrisposti all'impiegato sul bilancio generale dello Stato e sul Fondo dell'emigrazione.

La quota a carico dello Stato è, però, calcolata sulla pensione che spetterebbe agli aventi diritto secondo le norme in vigore per le pensioni da esso corrisposte.

Art. 11. — In base al provvedimento di liquidazione che dalla Corte dei conti è comunicato al Commissariato dell'emigrazione, questo dispone, a carico del fondo pensioni, il pagamento della pensione, o della indennità, a favore degli aventi diritto anche, ma salvo rivalsa, per la quota eventualmente a carico del bilancio dello Stato.

Art. 12. — Al 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento e, in seguito, alla fine di ogni quinquennio, sarà compilato il bilancio tecnico del fondo pensioni, e ne sarà data comunicazione al ministro degli affari esteri per i provvedimenti che risultassero necessari ad assicurare l'equilibrio finanziario dell'Istituto.

Disposizioni transitorie.

Art. 13. — Gli impiegati di ruolo del Commissariato in servizio alla data di pubblicazione del presente regolamento potranno chiedere, entro tre mesi dalla stessa data, che sia riconosciuto utile agli effetti della pensione, o dell'indennità, il servizio comunque prestato presso il Commissariato, o, altrimenti, in attinenza con l'emigrazione.

A tale effetto essi dovranno versare all'atto della domanda, o al massimo in tre rate annuali consecutive, l'importo delle ritenute in base al primo stipendio conseguito all'atto della loro nomina nel ruolo del Commissariato.

A carico del Fondo dell'emigrazione sarà versata la differenza necessaria per integrare l'aliquota complessiva del 15 per cento a norma dell'art. 4.

Art. 14. — A carico del Fondo dell'emigrazione sarà restituito agli impiegati del Commissariato l'importo delle maggiori ritenute eseguite in loro confronto e versate in conto pensione dal 2 settembre 1901 al 31 gennaio 1911, rispetto a quelle stabilite col presente regolamento.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale di S. M. il Re.

Il ministro del tesoro: NITTI.
Il ministro degli affari esteri: SONNINO.

Decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1635, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, l'assegno locale del titolare della R. Legazione in Rio Janeiro è fissato in L. 90.000 annue.[1]

Decreto Luogotenenziale n. 1790 che aumenta lo stanziamento del cap. 41 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1918-919.[2]

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sui poteri eccezionali per la guerra;

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1918, n. 284.
(2) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 1918, n. 287.

Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento del capitolo n. 41: « Spese di posta, telegrafo, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato della somma di lire un milione (L. 1.000.000).
Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Ministero degli affari esteri: Noli massimi pel trasporto degli emigranti durante il 1° quadrimestre del 1919. (1)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

IL COMMISSARIO DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 14 della legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23;
Sentito il parere della Direzione generale della marina mercantile e delle Camere di commercio di Genova, Napoli, Palermo, Messina e Venezia e tenuto conto delle informazioni di cui tratta l'articolo sopra citato;
Considerato lo scarso traffico emigratorio e il numero ridotto di piroscafi esercenti il servizio;

DELIBERA:

Art. 1. — I noli massimi da adottarsi per il trasporto degli emi-

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1918, n. 293.

granti durante il 1° quadrimestre 1919 sono riconfermati, per tutte le Società vettrici, nella stessa misura già stabilita per i tre quadrimestri del 1918, senza alcun pregiudizio delle deliberazioni circa le concessioni delle patenti di vettore per l'anno 1919.

Art. 2. — Per le partenze a destinazione degli Stati Uniti dell'America del Nord, i vettori sono autorizzati a percepire da ogni emigrante imbarcato, oltre al nolo stabilito, la somma corrispondente alla nuova tassa di sbarco in quella Confederazione (4 dollari) al cambio del giorno fissato dal Banco di Napoli.

Roma, 10 dicembre 1918.

Il commissario generale: Mayor.

Circolare. — Regolamento esecutivo della Legge 18 luglio 1917. — Assistenza agli orfani di guerra degli Italiani.

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Direzione Generale degli affari privati

Div. VII — Sez. I

Circolare n. 17

N. di posiz. *R. 196110*

Oggetto

Regolamento esecutivo della Legge 18 luglio 1917. — Assistenza agli orfani di guerra degli italiani,

Roma, 12 novembre 1918.

La Legge 18 luglio 1917, n. 1143, nel provvedere alle sorti degli orfani di guerra, all'art. 44 dichiarava espressamente di volere altresì provvedere alla protezione ed assistenza dei figli dei nostri connazionali che, accorsi all'appello della Patria ad arruolarsi nel Regio Esercito, immolarono ad essa la loro vita.

Il Governo del Re, in base alla legge summenzionata, avendo avuto la facoltà di disciplinare l'esercizio della protezione ed assi-

Ai Regi Agenti diplomatici e consolari all'estero.

stenza degli orfani degli italiani che risiedevano all'estero e che si trovano essi stessi all'estero, ha stabilito con un Regolamento esecutivo (Decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1044) al Capo V del medesimo, di affidare ai Regi Consoli tale tutela, dando loro le attribuzioni che nel Regno spettano ai Comitati Provinciali, salvo le speciali esigenze locali ed in quanto l'esercizio sia compatibile colla locale legislazione.

A tale scopo i Consoli potranno costituire un Comitato di notabilità, del quale possono far parte anche le donne nel territorio di loro giurisdizione (art. 101 del Regolamento).

L'elenco degli orfani, di cui all'articolo 5° della Legge, sarà tenuto presso ciascun Consolato, al quale sarà fatta la richiesta di cui all'art. 4° della Legge ed all'art. 1°, lettera *f*), Decreto Luogotenenziale 14 gennaio 1918, n. 54.

Agli stessi Consoli è data la competenza esercitata nel Regno dal giudice delle tutele in materia di accertamento della paternità e maternità nei casi previsti dall'art. 3° della Legge (art. 102 del Regolamento).

Per l'assistenza agli orfani bisognosi, il Comitato Nazionale assegnerà ai Consoli le somme necessarie, in base alle relazioni e proposte che riceverà dai medesimi (art. 103).

Sull'opera dei Consoli sono chiamati a vigilare i Capi delle Rappresentanze Diplomatiche all'estero. I Consoli a mezzo delle dette Rappresentanze e del Ministero degli Affari Esteri riferiscono al Comitato Nazionale sull'adempimento del loro incarico, a norma della Legge predetta lettera *i*, art. 11) e ne ricevono istruzioni.

Per la tutela degli orfani, i Consoli hanno le medesime facoltà conferite dalla Legge stessa al Comitato Provinciale. Essi promuovono la costituzione della tutela e della curatela, osservando, per gli Stati che vi hanno aderito, le disposizioni dell'Aja, 12 giugno 1902, per la tutela dei minorenni.

Nel rilasciare i passaporti, i Consoli debbono accertarsi che colui che lo chiede non ha in consegna orfani minorenni, oppure che ha provveduto a quelli che lascia nel territorio di giurisdizione consolare (art. 105).

Al conseguimento dei fini indicati nella Legge, i Consoli provvedono: *a*) colle somme destinate dall'art. 103 del Regolamento;

b) colle pensioni o quote di pensioni spettanti agli orfani; *c*) con i fondi raccolti per pubbliche oblazioni, lasciti, donazioni, ecc.

Nel comunicare quanto precede, faccio assegnamento sul noto zelo e patriottismo della S. V. per l'attuazione di così provvida ed importante Legge le cui finalità troveranno certamente nelle nostre colonie all'estero il più valido appoggio, in modo da sorreggerne efficacemente l'azione dei Regi Consoli.

Nel trasmettere qui unito N.   copie della Legge e Regolamento di cui si tratta, avverto che negli articoli 101, 102, 103, 105 e 106 del predetto Regolamento, le parole « Consoli Generali » e « Consolati Generali » debbono intendersi sostituite dalle seguenti parole « Regi Consoli » e « Consolati » e che le attribuzioni che sono affidate o delegate ai Consoli potranno essere esercitate anche dai Vice Consoli. Per tale rettifica è stato già provveduto con analogo Decreto.

Prego accusarmi ricevuta della presente circolare.

S. Sonnino.

Circolare. — Riordinamento delle Camere Italiane di Commercio all'estero.

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Direzione Generale degli affari commerciali

Div. V — Sez. I

Circolare n. 18

N. di posiz. *11 R. G.*

Oggetto

Riordinamento delle Camere Italiane di Commercio all'estero.

Roma, 19 novembre 1918.

Mi pregio di inviare alla S. V. un esemplare del testo del Decreto Luogotenenziale del 13 ottobre c. a. col quale si rendono esecutive le nuove nome concordate fra i Ministeri del Commercio e degli Affari

Ai Regi Agenti diplomatici e consolari.

Esteri affine di migliorare l'assetto organico delle Camere di commercio italiane all'estero e stabilire le condizioni alle quali si subordinano la concessione ad esse del sussidio governativo e il riconoscimento del R. Governo.

Essendo mio desiderio che alle suddette norme sia data la maggiore possibile diffusione, prego la S. V. di far conoscere ai connazionali residenti nella sua giurisdizione il modo come devono funzionare le Camere già esistenti e su quali basi devono costituirsi le nuove Camere che potessero costituirsi in quei centri di affari dove è maggiormente sentito il bisogno di organi predisposti per la tutela e l'incremento dei nostri traffici all'estero.

Gradirò un cenno di riscontro.

Il sotto segretario di Stato: BORSARELLI.

Circolare. — Riparazione degli apparecchi di protesi agli invalidi di guerra residenti all'estero.

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Direzione Generale degli affari privati

DIV. VII — SEZ. I

Circolare n. 19

N. di posiz. *B. 196192.*

OGGETTO

Riparazione degli apparecchi di protesi agli invalidi di guerra residenti all'estero.

Roma, 14 dicembre 1918.

A richiesta dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, al fine di venire in aiuto ai mutilati residenti all'estero, è stato disposto, che allorchè si tratta di far riparare i loro apparecchi, le domande relative potranno essere indirizzate dagli interessati ai RR. Consoli, i quali, dopo accertata la qualifica del mutilato, provvederanno perchè la riparazione dell'ap-

Ai Regi Agenti diplomatici e consolari.

parecchio sia eseguita nelle migliori officine dello Stato estero in cui si trovano, a spese della predetta Opera Nazionale, ai termini dell'art. 17 della Legge 25 marzo 1917, n. 481.

Per quanto concerne il rimborso delle spese, quando il numero degli invalidi è esiguo, i RR. Consoli potranno anticiparle, salvo a chiederne il rimborso all'Opera Nazionale summenzionata.

Nelle giurisdizioni consolari nelle quali invece tale numero risultasse abbastanza notevole, i rispettivi Consolati potranno inviare la Nota del loro prevedibile fabbisogno all'Opera Nazionale, la quale provvederà ad effettuare una congrua anticipazione per far fronte alle spese necessarie, salvo l'obbligo del rendiconto, al termine di ogni esercizio finanziario (31 dicembre di ogni anno).

Pregola accusare ricevuta della presente circolare.

S. Sonnino.

CALENDARIO GENERALE DEL REGNO PEL 1918

Compilato a cura del Ministero dell'Interno, è stato testè pubblicato dalla Tipografia delle Mantellate in Roma il *Calendario Generale del Regno pel 1918.*

Le richieste del volume, che è di oltre 1400 pag. in-8°, dovranno essere fatte alla Direzione della Casa penale delle Mantellate in Roma, dalla quale la tipografia anzidetta dipende, inviandole l'importo relativo in lire quattordici e aggiungendo lire una nel caso che la spedizione debba essere fatta per mezzo di pacco postale.

NORME per l'abbonamento alla Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti per l'anno 1919 e prezzi di vendita degli atti della Raccolta.

Si rende noto che i prezzi d'abbonamento alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, per l'anno 1919, sono stabiliti in lire *diciotto,* comprese le spese di posta, per le pubbliche amministrazioni ed impiegati dipendenti, e in lire *venti,* comprese pure le spese di posta, per i privati.

La corrispondenza concernente l'associazione alla raccolta, come i vaglia e le cartoline-vaglia dovranno essere indirizzati alla *Direzione dell'* « *Ufficio gestione e vendita delle leggi e decreti del Regno - via Giulia n. 52 in Roma* », indicandosi chiaramente, anche sul tagliando, la persona o l'ente, per conto del quale sia eseguito il pagamento.

All'importo di ciascun vaglia e cartolina-vaglia dovrà poi sempre aggiungersi la tassa di bollo di *cent. cinque* o *dieci,* prescritta dall'articolo 48, lettera *a*), della tariffa, allegato *A*, del T. U., approvato con decreto-legge L. 6 gennaio 1918, n. 135, e dal decreto-legge L. 1 agosto 1918, n. 1134, e nel caso si desideri la quietanza dell'eseguito pagamento dovrà il prezzo dell'associazione essere aumentato di altri *cent. dieci* per la relativa marca da bollo ai termini del predetto testo unico.

Per i non abbonati il prezzo dell'intero anno della Raccolta del 1919 è stabilito in lire *ventidue.* Per ogni singolo volume, ove ne sia possibile la vendita separata, il prezzo è indistintamente di lire *tre e cent. cinquanta.*

Infine gli atti in fogli sciolti, da pubblicarsi nel corso del 1919, saranno venduti al prezzo di *quindici centesimi* per ogni foglio o frazione di foglio.

Relativamente poi alla vendita degli atti della Raccolta in volumi e in fogli sciolti degli anni precedenti restano fermi i prezzi già stabiliti col decreto ministeriale del 19 marzo 1909, e cioè: L. 3 per ogni volume separato delle annate di 1ª e 2ª Serie, dall'anno 1861 al 1880, e L. 2,50 per ogni volume delle annate successive: L. 20 per ogni annata completa di quelle comprese nella 1ª e 2ª Serie, e L. 15 per ogni annata posteriore: L. 0,20 per ogni foglio o frazione di foglio degli atti della 1ª e 2ª Serie e L. 0,10 per ogni foglio o frazione di foglio degli atti successivi. Per l'anno 1918 però il prezzo è di L. 3,50 per ogni volume separato; di L. 22 per l'annata completa, e di L. 0,15 per ogni foglio o frazione di foglio degli atti in foglio sciolto.

Quanto al Codice di procedura penale - edizione speciale del 1913 della Tipografia delle Mantellate - rimane invariato il prezzo stabilito col decreto ministeriale del 15 maggio 1913, cioè di L. 0,70 per esemplare, quando l'acquisto abbia luogo da parte delle amministrazioni dello Stato e per un numero superiore a cento copie, e di L. 1,30 in tutti i rimanenti casi.

Comunicato.[1]

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Commissariato dell'emigrazione.

COMUNICATO.

Il Commissariato dell'emigrazione comunica che solo pochi mesi addietro è pervenuta al R. console generale in Denver Colorado (Stati Uniti del Nord America) la notizia della morte, per infortunio sul lavoro, del connazionale Giulio Alberetti, del quale non è stato possibile conoscere le generalità.

Il decesso sarebbe avvenuto il 22 novembre 1915, e le ricerche fatte hanno potuto assodare che il defunto apparteneva alla Società Macabees di Detroit, Michigan, con la quale aveva contratto una assicurazione a favore dei genitori Luigi e Lauria (forse Laura).

Nel contratto di assicurazione il Giulio Alberetti ha indicato la residenza dei genitori con un nome indecifrabile.

Le notizie potute raccogliere, per conoscere il luogo di origine del defunto, sono vaghe e contraddittorie. Alcuni dicono che il defunto fosse marchigiano, altri della provincia di Torino.

Le indagini fatte in queste due località hanno avuto esito negativo.

... invitano pertanto i genitori della persona sopra ricordata, e ... coloro che potessero fornire notizie utili per rintracciarli, a ri... ersi al Commissariato dell'emigrazione in Roma.

---

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 1918, n. 160.



Bollettino del Ministero degli Affari Esteri

N. 481 LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 1918

PARTE AMMINISTRATIVA

SOMMARIO.

La vendita del *Bollettino* è affidata alla Libreria BOCCA in Roma
ed ai suoi corrispondenti in tutto il Regno.

Prezzo del presente fascicolo L. 1,50

Roma, 1918 - Tip. Cartiere Centrali.

Fascicoli pubblicati durante l'anno 1918

N. 479 — Parte amministrativa e notiziario (Gennaio-Febbraio-Marzo) . . L. 1,00

„ 480 — „ „ (Aprile-Maggio-Giugno). . . „ 1,00

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE E GLI UFFICI
DIPENDENTI DAL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PERSONALE CONSOLARE DI 1ª CATEGORIA.

Con decreto luogotenenziale 29 giugno 1918.

MONZANI cav. RICCARDO, console di 1ª classe a Valparaiso è chiamato a prestar servizio al Ministero.

SENNI (dei conti) nob. CARLO, console di 1ª classe al Cairo è chiamato a prestar servizio al Ministero.

PELLEGRINI cav. GIUSEPPE, console di 1ª classe ad Hankow è trasferito a Valparaiso.

DELLA CROCE DI DAJOLA conte GALEAZZO, console di 2ª classe al Ministero, è destinato al Cairo.

Con decreto luogotenenziale 30 giugno 1918.

MANCINELLI SCOTTI conte di San Vito nob. CARLO, console generale di 2ª classe, è promosso alla 1ª classe.

DE LUCCHI comm. GUIDO, console generale di 3ª classe è promosso alla 2ª classe.

FOÀ DI BRUNO marchese ALESSANDRO, console di 1ª classe è promosso console generale di 3ª classe con riserva di anzianità.

DELLA CROCE DI DOJOLA conte GALEAZZO, console di 2ª classe è promosso alla 1ª classe.

SABETTA cav. UGO, console di 3ª classe è promosso al'a 2ª classe.

GROSSARDI nob. ANTONIO, vice console di 1ª classe, è promosso console di 3ª classe.

Con decreto luogotenenziale 14 luglio 1918.

TESTA comm. LUIGI, console generale di 1ª classe al Ministero, è collocato a riposo per ragioni di servizio ed ammesso a far valere i suoi titoli per il conseguimento della pensione che può spettargli a termini di legge, a datare dal 1° agosto 1918. Conferitogli il titolo onorario d'inviato straordinario e ministro plenipotenziario con facoltà di vestire l'uniforme del grado.

Con decreto luogotenenziale 1° agosto 1918.

Al comm. Valentini Claudio, console generale di 1ª classe a riposo, è conferito il titolo onorario di inviato straordinario e ministro plenipotenziario con facoltà di vestire l'uniforme del grado.

Con decreto luogotenenziale 1° agosto 1918.

Sabetta cav. Guido, console generale di 3ª classe al Ministero, è destinato a Glasgow.

Bernardi comm. Temistocle Filippo, console di 1ª classe al Ministero, è destinato a Dublino con patente di console generale.

Con decreto luogotenenziale 8 agosto 1918.

Milazzo comm. Silvio, console generale di 1ª classe a disposizione, è chiamato a prestar servizio al Ministero a datare dal 1° agosto 1918.

Con decreto luogotenenziale 29 agosto 1918.

D'Alia comm. Antonino, console di 2ª classe, è promosso alla 1ª classe a datare dal 1° agosto 1918.

Provana del Sabbione (dei conti) cav. Luigi, console di 3ª classe, è promosso alla 2ª classe a datare dal 1° agosto 1918.

Serpi cav. nob. don Giuseppe, vice console di 1ª classe, è promosso console di 3ª classe a datare dal 1° agosto 1918.

Con decreto luogotenenziale 12 settembre 1918.

Galanti cav. Vincenzo, console di 2ª classe al Ministero, è destinato ad Hankow.

Con decreto ministeriale 27 giugno 1918.

Marchetti (dei conti di S. Martino e Muraglio) nob. Alberto, vice console a Tangeri, è trasferito a Marsiglia.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1918.

Petrucci cav. Luigi, vice console di 2ª classe ad Alessandria, è trasferito a Lugano.

PERSONALE DIPLOMATICO.

Con decreto luogotenenziale 2 agosto 1918.

ROGADEO cav. GIOVANNI, segretario di legazione di 1ª classe, che veniva dichiarato dimissionario a datare dal 15 aprile 1918 giusta decreto luogotenenziale 14 aprile 1918, vengono invece accettate le dimissioni offerte dal posto di segretario di 2ª classe.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1918.

CORA cav. GIULIANO, primo segretario di legazione ad Addis Abeba, è trasferito a Tokio.

AMADORI cav. GIOVANNI, segretario di legazione di 1ª classe al Ministero, è destinato a Rio Janeiro.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1918.

DURINI DI MONZA conte ERCOLE, consigliere di legazione di 3ª classe a Londra, è chiamato a prestar servizio al Ministero.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1918.

SAVONA cav. GIUSEPPE, segretario di legazione di 2ª classe al Ministero, è destinato a Pietrogrado.

PERSONALE CONSOLARE DI 2ª CATEGORIA.

BOOS CARLO, console di 2ª categoria a Trinità (Port of Spain), è esonerato da detta carica. (D. L. 14 luglio 1918).

SALVATORI GIUSEPPE, è nominato console di 2ª categoria a Trinità (Port of Spain). (D. L. 14 luglio 1918).

SALAZAR LORENZO, accettate le offerte dimissioni dalla carica di console di 2ª categoria a Dublino. (D. L. 14 luglio 1918).

LAGORARA EUGENIO, console di 2ª categoria a Glasgow, è esonerato da detta carica. (D. L. 1° agosto 1918).

Melano Rossi Luigi, autorizzata la nomina a vice console in Boston. (D. M. 7 agosto 1918).

Duque Mendez don Josè, autorizzata la nomina ad agente consolare Santa Cruz de la Palma. (D. M. 18 agosto 1918).

Désiré Lhermitte, autorizzata la nomina ad agente consolare in Brest. (D. M. 18 agosto 1918).

Reginald T. Wilson, autorizzata la nomina ad agente consolare in Sheffield. (D. M. 13 settembre 1918).

Frattoni Giuseppe, autorizzata la nomina a vice consolo in Mendoza. (D. M. 2 ottobre 1918).

UFFICI.

Santa Cruz de la Palma, istituita un'Agenzia consolare dipendente dal R. Consolato in Santa Croce di Teneriffa. (D. M. 18 agosto 1918).

Orizaba, istituita un'Agenzia consolare dipendente dal R. Consolato in Vera Cruz.

CONCESSIONE DI « EXEQUATUR ».

S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M., nelle udienze del 14 luglio e 1 settembre 1918, si è degnato di concedere l' « Exequatur » ai signori:

Bleck Edoardo Carlo, console d'Inghilterra a Genova.

Somers Cocks Filippo Alfonso, console d'Inghilterra a Napoli.

Vilers Eugenio, console del Belgio a Napoli.

Sinclair Montgomery Hugh William, console d'Inghilterra a Torino.

Cerami Giovanni, console del Perù a Catania.

In data 23 e 29 settembre 1918 è stato concesso l' « Exequatur » ministeriale ai signori:

Renard Ernesto, agente consolare di Francia a Verona.

Ascoli Umberto, agente consolare di Haiti in Carrara.

Il 24 luglio 1918 cessava di vivere a Berna il nob. PAOLO GIROLAMO DE PARENTE, segretario di legazione di 1ª classe.

ATTI AMMINISTRATIVI E LEGISLATIVI

Decreto-legge Luogotenenziale n. 977, che aumenta lo stanziamento del capitolo 51 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1918-919. [1]

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 16 luglio 1914, n. 679;
Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 51 « Competenze al personale delle scuole all'estero » dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'sercizio finanziario 1918-919 è aumentato di lire sessantatremilasettantacinque (L. 63,075).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1918, n. 172.

Decreto Luogotenenziale n. 1029, concernente l'esercizio della facoltà, stabilita dall'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, di eleggere la cittadinanza italiana. (1)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 3 della legge sulla cittadinanza 13 giugno 1912, n. 555, e il decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1144;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con i ministri degli affari esteri, dell'interno e della grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli stranieri i quali, per essere nati nel Regno o per trovarsi nelle altre condizioni di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, hanno facoltà di eleggere la cittadinanza italiana nei modi previsti dall'articolo stesso, non possono, durante la presente guerra, ritardare l'esercizio di detta loro facoltà oltre il termine fissato per la chiamata alle armi della propria classe di nascita.

Detta facoltà è conservata soltanto a quelli di essi che, presentatisi alla visita per l'arruolamento, siano riconosciuti permanentemente o temporaneamente inabili a qualunque servizio e finchè duri tale inabilità.

Art. 2. — Le disposizioni del precedente articolo 1 si applicano anche a coloro la cui classe di nascita sia stata già chiamata alle armi. Essi però potranno esercitare la facoltà di opzione entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sempre che non compiano prima il 22° anno di età.

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1918, n. 180.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — ZUPELLI — SONNINO — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Decreto Luogotenenziale n. 1030, che per la durata della guerra estende l'obbligo del servizio militare a talune categorie di cittadini. [1]

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 33 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione;

Visto il capo IX del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con i ministri degli affari esteri, dell'interno, della grazia e giustizia e dei culti e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per la durata della guerra l'obbligo del servizio mili-

---

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1918, n. 180.

tare è esteso ai cittadini residenti nel Regno che, nati in anni posteriori al 1873 e già provvisoriamente dispensati dal servizio a senso dell'art. 33 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, come nati e residenti all'estero o come espatriati in talune regioni prima di aver compiuto il 16° anno di età, siano stati poi al compimento del 32° anno di età, in base alle disposizioni del citato articolo, dispensati in modo definitivo.

Art. 2. — Tutti coloro che saranno sottoposti all'obbligo del servizio militare in base al precedente articolo, saranno ascritti alla milizia territoriale.

Art. 3. — L'obbligo del servizio militare è esteso, per la durata della guerra, a tutti coloro che risiedano in Italia ed abbiano comunque acquistato od acquistino la cittadinanza italiana dopo il concorso alla leva della loro classe di nascita, e siano nati in anni posteriori al 1873.

Quelli di essi che non furono compresi nelle liste di leva o ne furono cancellati, dovranno ora esservi inscritti e saranno chiamati a visita per essere, se riconosciuti idonei, arruolati e seguire le sorti della loro classe di nascita.

Art. 4. — I cittadini di cui al precedente art. 3 nati in anno anteriore al 1882, saranno tutti, se idonei, arruolati in 1ª categoria. Quelli nati in anni successivi potranno ottenere l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria per i titoli previsti dalla legge sul reclutamento esistenti all'atto dell'arruolamento nonchè pei titoli che esistevano, anche in base a disposizioni legislative, ora abrogate, al tempo della leva sulla loro classe, o che siansi verificati successivamente, se pure più non sussistenti, purchè non faccia ostacolo, a senso delle disposizioni in vigore, l'esenzione dal servizio di 1ª categoria concessa ad altro fratello. Per i titoli che sorgessero posteriormente all'arruolamento, si applicheranno le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Art. 5. — Sono esenti dall'obbligo di servizio militare di cui ai precedenti articoli 1 e 3 coloro che, nati negli anni 1874 e 1875, abbiano uno o più figli sotto le armi o morti sotto le armi e così pure quelli che abbiano quattro o più figli conviventi ed a loro carico.

Art. 6. — Il Ministero della guerra stabilirà il tempo e le modalità per la chiamata alle armi di coloro ai quali si riferisce il precedente art. 1 e per la chiamata alla visita ed alle armi di coloro ai quali si riferisce il precedente art. 3.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — ZUPELLI — SONNINO — SACCHI — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Noli massimi pel trasporto degli emigranti durante il 3° quadrimestre del 1918. (1)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Il Commissariato dell'emigrazione;

Visto l'art. 14 della legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23;

Sentito il parere della Direzione generale della marina mercantile e delle Camere di commercio di Genova, Napoli, Palermo, Messina e Venezia, e tenuto conto delle informazioni di cui tratta l'articolo sopra citato;

Considerato lo scarso traffico emigratorio e il numero ridotto di piroscafi esercenti il servizio;

Delibera:

Art. 1. — I noli massimi da adottarsi per il trasporto degli emigranti durante il 3° quadrimestre del corrente anno sono riconfermati, per tutte le Società vettrici, nella stessa misura già stabilita per il primo e secondo quadrimestre del 1918.

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 9 agosto 1918, n. 188.

Art. 2. — Per le partenze a destinazione degli Stati Uniti dell'America del Nord, i vettori sono autorizzati a percepire da ogni emigrante imbarcato, oltre al nolo stabilito, la somma corrispondente alla nuova tassa di sbarco in quella Confederazione (4 dollari), al cambio del giorno fissato dal Banco di Napoli.

Roma, 7 agosto 1918.

Il commissario generale: Mayor.

Decreto Luogotenenziale n. 1086, che dà piena ed intera esecuzione all'accordo fra l'Italia e la Svizzera circa la pesca nelle acque del lago di Lugano. [1]

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari esteri e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo fra l'Italia e la Svizzera risultante dallo scambio di note in data 18 maggio e 8 giugno 1918 che modifica il tempo di divieto di pescare gli agoni e le alborelle e di usare le reti «Bedine» nelle acque del lago di Lugano che bagnano i territori dei due Stati in parziale riforma della Convenzione italo-elvetica 13 giugno 1906 e del corrispettivo regolamento emanato di comune concerto.

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 1918, n. 197.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SONNINO — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

N. 16356/356.

Il R. Ministero degli affari esteri alla Legazione svizzera in Roma.

Nota verbale.

Con riferimento alla nota verbale del 3 marzo corrente anno, n. 308, il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di portare alla conoscenza della Legazione Svizzera che il R. Governo ha recato la sua migliore attenzione sulla proposta notificata con la predetta nota verbale, perchè, anche nel 1918, per il lago di Lugano:

a) si riducano al periodo dal 30 maggio al 13 giugno il divieto di pescare gli Agoni e le Alborelle e quella d'usare le reti « Bedine di Agoni » e « Bedine da Alborelle »;

b) si consenta di ampliare di alcuni metri l'altezza massima delle reti stesse.

Tenendo presenti le ragioni che hanno determinato la proposta, il Governo italiano aderisce all'idea di stipulare per il 1918, con scambio di note verbali, un accordo con la Confederazione Elvetica per ciò che riguarda la detta riduzione dei tempi di divieto su menzionati.

Ma per ciò che concerne le dimensioni delle reti « Bedine » sovra indicate il Governo italiano deve, con suo rincrescimento, dichiarare di non potersi allontanare dall'avviso espressogli dagli « esperti » all'uopo interpellati, per il mantenimento della misura dele reti, fissata dalla tabella *A* annessa al vigente regolamento (approvato di comune concerto con la Svizzera) per la pesca nelle acque italo-elvetiche.

Il Governo italiano confida che la Confederazione Elvetica darà la sua adesione all'accordo, limitato alla sola diminuzione dei tempi di divieto su ricordati.

Roma, addì 18 maggio 1918.

N. 803.

La Legazione svizzera in Roma al R. Ministero **degli affari esteri.**

Note verbale.

La Légation de Suisse est chargée et a l'honneur d'informer le Ministère Royal des Affaires Etrangères que le Gouvernement fédéral a approuvé l'arrangement concernant la pêche dans le lac de Lugano dans le sens des propositions formulées dans la note verbale du Ministère Royal du 18 mai 1918, n. 16256/356. Il a chargé le Gouvernement du Canton du Tessin de l'exécution de cet accord.

La Légation est heureuse de transmettre au Ministère Royal les remerciments du Conseil Fédéral Suisse pour la complaisance dont les Autorités Royales ont bien voulu de nouveau faire preuve dans cette affaire.

Rome, le 8 juin 1918.

Decreto-legge Luogotenenziale n. 1128, che apporta variazioni nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1918-919. (1)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 24 agosto 1918, n. 200.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1918-919 sono introdotte le variazioni di cui appresso:

a) Lo stanziamento dei seguenti capitoli è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

Cap. n. 16. (Modificata la denominazione). Compensi per lavori straordinari al personale di ruolo e non di ruolo, dipendente dal Ministero o da altre Amministrazioni dello Stato - Compensi per il servizio di cifra della corrispondenza telegrafica, lire diciassettemila quattrocento (L. 17,400).

Cap. n. 41. Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero, lire seicentomila (L. 600,000).

b) Lo stanziamento del cap. n. 19. Spese casuali, è diminuito di lire diciassettemila quattrocento (L. 17,400).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Decreto Luogotenenziale n. 1120. Fissazione di assegni annui ad ufficiali consolari. [1]

N. 1120. Decreto Luogotenenziale 1° agosto 1918, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, viene fissato in L. 25,000 l'assegno annuo da corrispondersi all'ufficiale consolare di 1ª categoria a Dublino, ed in pari tempo, al R. consolato in Glasgow, viene destinato un ufficiale consolare, pure di 1ª categoria, con eguale assegno.

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 3 settembre 1918, n. 208.

Decreto Luogotenenziale n. 1361, che aumenta lo stanziamento del cap. 62-VII dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1918-919. [1]

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo del Re dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 62-VII « Assegnazione a favore del Commissariato dell'emigrazione per rimborso di spese e per sussidi ai connazionali rimpatriandi e per sussid vari », dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio 1918-919, è aumentato della somma di lire un milione (L. 1,000,000).

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

---

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1918, n. 230.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

DEL

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PER

l'esercizio finanziario 1918-19

102 103 104

Ripartizione in articoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1918-19.

N.° dell'esercizio 1917-18	N.° dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI e relativa ripartizione in articoli	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-19 per articoli	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-19 per capitoli
		TITOLO I. — **Spesa ordinaria**		
		Categoria prima — SPESE EFFETTIVE.		
		Spese generali.		
1	1	Ministero — Personale di ruolo (Spese fisse):		
		1. *a*) Stipendi al personale del Ministero (Legge 18 luglio 1911, n. 762)	439,300.00	
		b) Aumenti sessennali	278,600.00	
		c) Indennità di funzioni al direttore capo di ragioneria (Regi decreti 25 dicembre 1881, n. 581-*bis*, e 5 maggio 1887, n. 4501)	1,000.00	
		d) Stipendio al direttore generale delle regie scuole italiane all'estero (Legge 18 dicembre 1910, n. 867, e 18 luglio 1911, n. 762)	10,000.00	
		e) Indennità di funzioni al cassiere	1,600.00	
			480,500.00	
		2. Assegno di rappresentanza al ministro (Legge 6 novembre 1859, n. 3714, e Regio decreto 18 giugno 1891)	10,000.00	
			490,500.00	
		Presunta economia per vacanze temporanee di posti	38.500,00	
				452.000,00

N.º dell'esercizio 1917-18	N.º dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI e relativa ripartizione in articoli	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-19 per articoli	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-19 per capitoli
2	2	Ministero — Personale di ruolo — Indennità di residenza in Roma (Spese fisse):		
		1. Indennità secondo la legge 7 luglio 1876, numero 3212	20,000.00	
		2. Indennità secondo la legge 3 luglio 1902, numero 248	36,000.00	
				56,000.00
3	3	Indennità a funzionari diplomatici e consolari preposti alla direzione di uffici al Ministero:		
		1. Indennità secondo la legge 9 giugno 1907, numero 298	25,000.00	
		2. Indennità secondo i regi decreti 29 novembre 1870, n. 6090 e 11 luglio 1913, n. 1273, modificati dal decreto luogotenenziale 27 aprile 1916, n. 635	23,000.00	
				48,000.00
4	4	Ministero — Spese d'ufficio:		
		1. Illuminazione	15,000.00	
		2. Pulizia	1,800.00	
		3. Combustibile e spese pel riscaldamento dei locali	5,500.00	
		4. Acquisto, manutenzione e riparazione del mobilio d'ufficio e delle sale di rappresentanza, stoffe, manutenzione degli apparati telegrafici, campanelli elettrici, orologi, abbonamenti telefonici urbani e conversazioni interurbane, ecc.	15.000.00	
		5. Vestiario per gli uscieri ed inservienti	4,500.00	
		6. Spese di vettura - Vestiario e regalie per cocchieri	20,000.00	
		7. Mance di capo d'anno e minute spese . . .	2,400.00	
		8. Spese d'archivio	2,400.00	
				66,600.00

N.° dell'esercizio 1917-18	N.° dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI e relativa ripartizione in articoli	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-19 per articoli	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-19 per capitoli
5	5	Ministero — Biblioteca ed abbonamento a giornali:		
		1. Acquisto di opere per la biblioteca	5,000.00	
		2. Giornali e riviste estere e nazionali	4,700,00	
		3. *Gazzetta Ufficiale*, atti di governo e calendari del Regno per gli uffici del Ministero e per le regie rappresentanze all'estero .	7,500.00	
		4. Agenzie politiche	9,000.00	
		5. Legature di libri, provviste di scaffali, ecc.	3,500.00	
				29.700,00
6	6	Manutenzione e servizio del palazzo della Consulta e di altri locali ad uso d'ufficio del Ministero:		
		1. Spese varie per riparazioni ed adattamento di locali - Lavori d'impianto e di manutenzione relativi al riscaldamento, illuminazione, ecc.	17,050.00	
		2. Abbonamento acqua	2,440.00	
		3. Assicurazione contro gl'incendi	510.00	
				20,000.00
7	7	Ministero — Pigione di locali ad uso dell'Amministrazione centrale	. . . .	18,200.00
8	8	Acquisto di libretti e scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	. . . .	300.00
9	9	Acquisto di decorazioni	. . . .	7,000.00

N.º dell'esercizio 1917-18	1918-19	CAPITOLI e relativa ripartizione in articoli	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-19 per articoli	per capitoli
10	10	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa d'ordine)	. . . .	140,000.00
11	11	Spese postali	. . . .	44,000.00
12	12	Spese segrete	. . .	150,000.00
13	13	Spese di stampa:		
		1. Officina tipografica (Spese di stampa riservata) - Paghe, regalie e assicurazione per gli operai - Acquisti vari per la tipografia.	19,000.00	
		2. Carta e stampa per passaporti	19.000,00	
		3. Lavori diversi di stampa	2.800.00	
				40,800.00
14	14	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria:		
		1. Spesa per acquisto e riparazione di macchine da scrivere, timbri ed altri oggetti speciali di cancelleria	3,500.00	
		2. Spesa per acquisto di carta e buste comuni e speciali	16,000.00	
		3. Spese per acquisto di oggetti vari di cancelleria ordinaria, rilegatura registri, ecc.	7,500.00	
				27,000.00
15	15	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	. . . .	*per memoria*

N.° dell'esercizio 1917-18	1918-19	CAPITOLI e relativa ripartizione in articoli	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-19 per articoli	per capitoli
16	16	Compensi per lavori straordinari e per servizio di cifra della corrispondenza telegrafica:		
		1. Compensi per lavori straordinari	21,200.00	
		2. Compensi per il servizio di cifra	16.000,00	
				37,200.00
17	17	Sussidi ad impiegati e al basso personale in attività di servizio	....	1,600.00
18	18	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	....	12,800.00
19	19	Spese casuali	....	31,000.00
20	20	Indennità, diarie e compensi a membri di commissioni giudicatrici di esami ed ai rispettivi segretari	....	8,000.00
21	21	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai gabinetti	....	26,000.00
		Debito vitalizio.		
22	22	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	....	535,000.00
23	23	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	....	10,000.00

N.° dell'esercizio 1917-18	N.° dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI e relativa ripartizione in articoli	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-19 per articoli	per capitoli
		Spese di rappresentanza all'estero.		
24	24	Stipendi al personale delle legazioni (Spese fisse) (Legge 23 aprile 1911, n. 425, e 18 luglio 1911, n. 762)	776,000.00	
		Presunta economia per vacanze temporanee di posti	41,000.00	735,000.00
25	25	Stipendi al personale dei consolati (Spese fisse) (Legge 23 aprile 1911, n. 425, e 18 luglio 1911, n. 762)	979,000.00	
		Presunta economia per vacanze temporanee di posti	59,000.00	920,000.00
26	26	Stipendi al personale degli interpreti (Spese fisse) (Legge 18 luglio 1911, n. 762)	89,000.00	
		Aumenti sessennali	4,700.00	
			93,700.00	
		Presunta economia per vacanze temporanee di posti	3,700.00	90,000.00
27	27	Stipendi e indennità varie a funzionari civili e militari a disposizione del ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare	. . . .	24,000.00
28	28	Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale delle legazioni (Spese fisse)	1,959,000.00	
		Presunta economia per vacanze temporanee di posti	50,000.00	1,909,000.00

N.º dell'esercizio 1917-18	N.º dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI e relativa ripartizione in articoli	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-19 per articoli	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-19 per capitoli
29	29	Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale delle legazioni (Spese fisse)	3,289,700.00	
		Presunta economia per vacanze temporanee di posti	277,700.00	
				3,012,000.00
30	30	Assegni al personale degli interpreti (Spese fisse)	151,850.00	
		Presunta economia per vacanze temporanee di posti	14,250.00	
				137,600.00
32	31	Indennità locali agli impiegati d'ordine presso i regi uffici all'estero	. . . .	10,000.00
33	32	Assegni paghe ed indennità diverse ad impiegati locali e ad altro personale della regia legazione in Addis Abeba. Spese eventuali diverse della legazione stessa	. . . .	82,440.00
34	33	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione:		
		1. Indennità di primo stabilimento	215,000.00	
		2. Viaggi di destinazione e di traslocazione .	170,000.00	
				385,000.00
35	34	Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero:		
		1. Viaggi in corriere	53,000.00	
		2. Trasporti di pieghi e casse per l'estero, spese d'imballaggio, ecc.	7,000.00	
				60,000.00

N.º dell'esercizio 1917-18	1918-19	CAPITOLI e relativa ripartizione in articoli	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-19 per articoli	per capitoli
36	35	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali:		
		1. Missioni politiche e commerciali	73,000.00	
		2. Incarichi speciali - Congressi e conferenze internazionali	15,000.00	
				88,000.00
37	36	Contributi ad istituzioni geografiche, commerciali, coloniali, di coltura e simili	. . . .	50,000.00
38	37	Contributi a commissioni ed uffici internazionali istituiti in dipendenza di speciali convenzioni	. . . .	16,500.00
39	38	Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitti di palazzi all'estero:		
		1. Indennità di alloggio:		
		a) Washington	71,500.00	
		b) Buenos Ayres	32,000.00	
		c) Cairo	15,960.00	
		d) Atene	10,000.00	
		e) Belgrado	8,000.00	
		2. Fitto di palazzi:		
		a) Rio de Janeiro	25,000.00	
				162,460.00
40	39	Manutenzione e miglioramento degli immobili di proprietà dello Stato all'estero e del relativo arredo demaniale	. . . .	169,000.00

N.º dell'esercizio 1917-18	N.º dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI e relativa ripartizione in articoli	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-19 per articoli	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-19 per capitoli
		Spese diverse.		
41	40	Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero	. . . .	380,000.00
42	41	Spese di posta, telegrafo, telefoni e trasporti all'estero	. . . .	400,000.00
43	42	Rimpatri e sussidi a nazionali indigenti	. . . .	218,000.00
44	43	Spese eventuali all'estero	. . . .	162,000.00
45	44	Bandiere, stemmi, sigilli, ritratti a stampa delle LL. MM. e mobili per la conservazione di libri e carte di archivio all'estero:		
		1. Bandiere, stemmi e sigilli ad uso d'ufficio all'estero	6,300.00	
		2. Mobili per la conservazione di libri e carte d'archivio	7,200.00	
				13,500.00
46	45	Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria	. . . .	233,400.00
47	46	Sussidi vari. - Spese d'ospedale e funebri:		
		1. Sussidi a società, istituti, chiese, opere di beneficenza, ecc.	115,000.00	
		2. Spese d'ospedale e funebri	140,000.00	
				255,000.00

N.° dell'esercizio 1917-18	1918-19	CAPITOLI e relativa ripartizione in articoli	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-19 per articoli	per capitoli
48	47	Rimborso al tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del regno; aggio, sconto e commissioni ed altre spese inerenti alla rimessa di fondi all'estero (escluso il servizio delle scuole all'estero) (Spesa obbligatoria)	. . . .	13,400.00
49	48	Spesa occorrente per far fronte agli impegni derivanti dalla convenzione 7 giugno 1905 per la creazione di un istituto internazionale di agricoltura, avente sede in Roma (legge 16 agosto 1906, n. 475)	. . . .	48,000.00
50	49	Concorso nelle spese per l'ufficio internazionale d'igiene pubblica avente sede a Parigi, di cui la convenzione 9 dicembre 1907 (legge 5 luglio 1908, n. 377)	. . . .	15,625.00
—	50	Spese per la notificazione di atti giudiziari all'estero (Spesa obbligatoria)	. . . .	*per memoria*
		Spese per le regie scuole italiane all'estero.		
51	51	Competenze al personale delle regie scuole all'estero:		
		Art. 1. - Ispettori centrali:		
		Competenze a tre ispettori centrali delle scuole italiane all'estero	27,000.00	
		Art. 2. - Personale insegnante delle scuole secondarie e direttori titolari degli ambulatori medici:		
		a) Stipendi agli insegnanti ordinari e straordinari . . . . L. 175,100.00		
		Da riportare . . . L. 175,100.00		

N.º dell'esercizio 1917-18	N.º dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI e relativa ripartizione in articoli		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-19 per articoli	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-19 per capitoli
Segue 51	*Segue* 51	*Riporto* . . .	L. 175,100.00	27,000.00	
		b) Indennità di residenza . . .	» 175,600.00		
		c) Indennità per l'incarico delle direzioni	» 6,000.00		
		d) Stipendi agli incaricati degli insegnamenti speciali . .	» 55,000.00		
		e) Retribuzione a supplenti provvisori per sdoppiamento di classi od assenza dei titolari delle materie di ruolo degli insegnamenti speciali	» 8,500.00		
		f) Rimunerazioni per le ore in più d'insegnamento, per la correzione dei temi scritti obbligatori e per le lezioni con cura di gabinetto (legge 8 aprile 1906, n. 142) . .	» 70,000.00	490,200.00	
		Art. 3. - Personale insegnante delle scuole primarie e dei giardini d'infanzia:			
		a) Stipendi agli insegnanti di ruolo	L. 526,000.00		
		b) Indennità di residenza . . .	» 425,000.00		
		c) Indennità per l'incarico delle direzioni	» 27,000.00		
		d) Retribuzione agli incaricati degli insegnamenti speciali .	» 112,000.00		
		e) Retribuzioni ai supplenti provvisori per sdoppiamento di classi od assenza degli insegnanti di ruolo od incaricati per ore in più d'insegnamento per i corsi serali, per assistenza agli alunni, ecc.	» 27,311.20	1,117,311.20	
		Da riportare . . .		1,634,511.20	

N.º dell'esercizio 1917-18	N.º dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI e relativa ripartizione in articoli	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-19 per articoli	per capitoli
Segue 51	*Segue* 51	*Riporto* . . .	1,634,511.20	
		Art. 4. - Personale di servizio delle regie scuole secondarie, primarie e giardini d'infanzia:		
		a) Salari . . . . L. 73,000.00		
		b) Retribuzioni per servizio nei corsi serali . . . . » 2,000.00	75,000.00	
			1,709,511.20	
		Presunta economia per vacanze temporanee di posti	5,011.20	
				1,704,500.00
52	52	Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa dei depositi e prestiti per la costruzione e l'acquisto dei locali scolastici all'estero (legge 12 febbraio 1903, n. 42)	. . . .	180,700.00
53	53	Scuole sussidiate:		
		Art. 1. - Sussidi alle scuole coloniali escluse quelle dell'America	119,115.00	
		Art. 2. - Sussidi alle scuole coloniali dell'America (legge 26 giugno 1913, n. 932) . . .	200,000.00	
				319,115.00
54	54	Acquisto di libri, materiali scolastici, oggetti per le premiazioni e medicinali per gli ambulatori medici e spese di spedizioni:		
		1. Acquisto libri, ecc.	123,000.00	
		2. Spese di spedizioni	14,200.00	
				137,200.00

N.º dell'esercizio 1917-18	N.º dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI e relativa ripartizione in articoli		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-19 per articoli	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-19 per capitoli
55	55	Spese generali per le scuole italiane all'estero:			
		1. Contributo del ministero al Monte pensioni dei maestri elementari, per gli insegnanti primari delle regie scuole all'estero:			
		a) Contributo ordinario . . . . . L.	25,000.00		
		b) Quota d'ammortamento dovuta al Monte pensioni per contributi arretrati dal gennaio 1890 a tutto dicembre 1899 (legge 30 gennaio 1902, n. 23) . . . . »	14,736.00		
				39,736.00	
		2. Viaggi di destinazione, di trasferimento e di rimpatrio degli insegnanti delle regie scuole all'estero e indennità di primo stabilimento		28,500.00	
		3. Spese varie:			
		a) Assicurazioni diverse . . . . . L.	3,000.00		
		b) Refezione giornaliera per i bambini degli asili e delle scuole di arti e mestieri . . »	8,000.00		
		c) Spese per la cerimonia delle premiazioni . . . . »	4,500.00		
		d) Abbonamento, provvista e trasporti di acqua . . . . . »	7,000.00		
		e) Spese per i gabinetti di scienze nelle scuole secondarie e manutenzione degli osservatori meteorologici . . . . . »	2,500.00		
		f) Riscaldamento dei locali . . . »	5,000.00		
		g) Spese varie occorrenti alla giornata nelle scuole governative, diurne e serali e somministrazione di medicinali »	10,000.00		
		Da riportare . . . L.	40,000.00	68,236.00	

N.° dell'esercizio 1917-18	N.° dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI e relativa ripartizione in articoli		Competenza per l'esercizio finanziario 1918-19 per articoli	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-19 per capitoli
Segue 55	*Segue* 55	*Riporto* . . . L.	40,000.00	68,236.00	
		h) Piccole riparazioni ai locali scolastici privati e manutenzione di quelli di proprietà dello Stato . . . . »	31,037.00	71,037.00	
					139,273.00
56	56	Sussidi al personale delle regie scuole all'estero		. . . .	1,750.00
—	57	Sussidi al personale già appartenente alle scuole all'estero e rispettive famiglie		. . . .	1,750.00
57	58	Spese casuali per le scuole italiane all'estero:			
		1. Ispezioni alle scuole governative e sussidiate		20,000.00	
		2. Borse di studio:			
		a) Borse di studio per gli alunni delle regie scuole secondarie all'estero . . . . L.	7,800.00		
		b) Borsa di studio per un fanciullo o fanciulla italiana residente al Messico . . . . . »	300.00		
		c) Borse di studio XX Settembre per i figli degli insegnanti primari delle regie scuole all'estero . . . . »	2,400.00	10,500.00	
		3. Supplemento di pensione agli insegnanti primari a norma dell'art. 47 della legge 18 dicembre 1910, n. 867		25,000.00	
		4. Spese eventuali		30,900.00	
					86,400.00
58	59	Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno od aventi carattere internazionale		. . . .	100.000.00

N.º dell'esercizio 1917-18	1918-19	CAPITOLI e relativa ripartizione in articoli	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-19 per articoli	per capitoli
59	60	Rimborso al tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del regno: aggio, sconto, commissione ed altre inerenti alla rimessa di fondi all'estero per il servizio delle regie scuole all'estero (Spesa obbligatoria)	. . . .	13,400.00
		TITOLO II. — Spesa straordinaria		
		Categoria prima — SPESE EFFETTIVE.		
		Spese generali.		
60	61	Assegni provvisori e d'aspettativa (Spese fisse)	. . . .	2,000.00
61	62	Spese per l'acquisto e la costruzione di edifici occorrenti alle regie scuole all'estero	. . . .	*per memoria*
		Categoria quarta. — PARTITE DI GIRO.		
65	63	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.		
		1. Fitto del palazzo della Consulta, residenza del ministero	37,372.00	
		2. Fitto dei palazzi di Pera e Therapia, occupati dalle regie rappresentanze in Costantinopoli	35,000.00	
		3. Fitto dei locali ad uso ospedale e ricovero dei marinai italiani in Costantinopoli . .	26,000.00	
		4. Fitto del palazzo di Tokio, occupato dalla regia legazione	5,000.00	
		5. Fitto del palazzo di Londra, occupato dalla regia ambasciata	30,000.00	
		Da riportare . . .	133,372.00	

N.º dell'esercizio 1917-18	N.º dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI e relativa ripartizione in articoli	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-19 per articoli	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-19 per capitoli
Segue 65	*Segue* 63	*Riporto* . . .	133,372.00	
		6. Fitto del palazzo in Bucarest, occupato dalla regia legazione	7,500.00	
		7. Fitto del palazzo in Tangeri, occupato dalla regia legazione	5,000.00	
		8. Fitto del palazzo in Madrid, occupato dalla regia ambasciata	20,000.00	
		9. Fitto del palazzo in Washington, occupato dalla regia ambasciata	27,000.00	
		10. Fitto della casa consolare in Moka	150.00	
		11. Fitto degli stabili in Shanghai occupati da quel regio consolato	12,000.00	
		12. Fitto della casa consolare in Hankow . . .	5,400.00	
		13. Fitto del palazzo sede della regia ambasciata in Berlino	42,000.00	
		14. Fitto della casa consolare in Boma . . .	300.00	
		15. Fitto del palazzo sede della regia legazione a l'Aia	8,500.00	
		16. Fitto del palazzo sede della regia agenzia consolare in Harrar	1,200.00	
		17. Fitto del palazzo sede della regia legazione a Sofia	8,000.00	
		18. Fitto del palazzo sede della regia legazione a Pechino	23,800.00	
		19. Fitto del terreno circostante alla regia legazione a Pechino	40,000.00	
		20. Fitto del palazzo sede della regia legazione a Bruxelles	12,000.00	
		21. Fitto del palazzo sede della regia legazione a Cettigne	18,000.00	
		22. Fitto della casa ad uso dei segretari dell'ambasciata di Tokio	3,000.00	
		Da riportare . . .	367.322.00	

N.º dell'esercizio 1917-18	N.º dell'esercizio 1918-19	CAPITOLI e relativa ripartizione in articoli	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-19 per articoli	Competenza per l'esercizio finanziario 1918-19 per capitoli
Segue 65	*Segue* 63	*Riporto*	367,322.00	
		23. Fitto del palazzo del regio console in Tientsin	12,000.00	
		24. Fitto del palazzo della legazione in Addis Abeba	10,000.00	
		25. Fitto del palazzo dell'ambasciata in Pietrogrado	54,000.00	
		26. Fitto della sede del regio consolato in Porto Said	3,700.00	
		27. Fitto della sede della regia ambasciata a Parigi	50,000.00	
		28. Fitto della sede della regia ambasciata a Vienna	54,000.00	
		29. Fitto della sede della regia legazione a Durazzo	5,400.00	
				556,322.00

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. - *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria	14,037,213,00	
» IV. - Partite di giro	556,322.00	
		14,593,535.00

Capitoli *che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1918 al 30 giugno 1919 del Ministero degli affari esteri per spese residue dell'esercizio 1917-18 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato di previsione medesimo.*

(Art. 172 del vigente regolamento sulla contabilità generate dello Stato)

CAPITOLI		Numero dei copitoli corrispondenti del bilancio 1917-18
Numero	Denominazione	
64	Rimborso agli aventi diritto di somme ricevute in deposito e sottratte da due ex-vice consoli e due ex-reggenti di uffici consolari e pagamento dei relativi interessi (Legge 22 giugno 1911, n. 563)	66
65	Assegnazione straordinaria per provvedere al saldo delle spese occorrenti per l'attuazione della legge 18 dicembre 1910, n. 867, sul riordinamento delle scuole italiane all'estero (Legge 11 giugno 1911, n. 528)	67
66	Spese dipendenti dagli avvenimenti internazionali	69
67	Spese per la costruzione di un nuovo edificio in Susa di Tunisia	70
68	Spese per il completamento e l'arredo dell'edificio destinato a sede della regia ambasciata a Costantinopoli	71
69	Spesa per la pubblicazione dei volumi XVIII, XIX e XX della raccolta dei trattati e convenzioni internazionali, e per la ristampa dell'elenco dei trattati aggiornato	72
70	Spese varie per il rimpatrio dei nostri diplomatici	73
71	Spese varie per il rimpatrio dei diplomatici esteri	74
72	Somma occorrente per l'acquisto di un immobile ad uso sede del regio consolato d'Italia in Scutari d'Albania (Decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 914)	75
73	Spese per la demolizione e ricostruzione delle volte lesionate sottostanti all'archivio storico ed alla biblioteca nel palazzo della Consulta	77
74	Spese per la costruzione di un edificio scolastico in Alessandria d'Egitto (art. 1 della Convenzione 6 aprile 1914, approvata col Decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1638)	78
75	Spese per l'acquisto di un terreno, per la costruzione e l'arredamento dell'edificio ad uso di sede del regio Consolato in Alessandria d'Egitto (Decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1638, e 9 dicembre 1917, n. 1979)	79 e 62

Numero	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1917-18
76	Lavori di consolidamento e adattamento di locali e spostamento di uffici nel palazzo della Consulta	80 e 62-IV *c*
77	Indennità mensile per la durata della guerra agli insegnanti di ruolo delle regie scuole all'estero, con stipendio non superiore alle lire 4500 (Decreti luogotenenziali 29 ottobre 1916, n. 1499, 23 aprile 1917, n. 630, e 29 luglio 1917, n. 1197)	82 e 62 V
78	Ricostruzione dei palazzi delle regie rappresentanze italiane in Cina	83
79	Spese per l'acquisto e per la costruzione di edifici ad uso delle scuole governative italiane in Tunisi	84
80	Indennità mensile per la durata della guerra ai funzionari civili di ruolo, con stipendio non superiore alle lire 4500 (Decreti luogotenenziali 29 ottobre 1916, n. 1499, 23 aprile 1917, n. 630, e 29 luglio 1917, n. 1197)	85 e 62-*bis*
81	Spese d'ogni natura sostenute da rappresentanze di Stati neutri incaricate della tutela degli interessi italiani in territori nemici	62-*ter*
82	Indennità temporanea per la durata della guerra agli insegnanti supplenti ed incaricati delle scuole medie e primarie all'estero, ai sensi del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107	62-VI

Circolare. — Norme pratiche per il rimborso delle perdite di cambio ed aliquote scalari sulle competenze.

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Segretariato Generale

DIV. I — SEZ. I

Circolare n. 22420

Roma, 8 luglio 1918.

OGGETTO

Norme pratiche per il rimborso delle perdite di cambio ad aliquote scalari sulle competenze.

In conformità della circolare n. 7 del 30 aprile u. s. sono state compilate le qui accluse norme acciò i RR. Agenti possano calcolare in modo uniforme le perdite di cambio sulle competenze trimestrali a decorrere dal 1° aprile 1918.

Seguendo tali norme ciascun Agente sarà in grado di accertare quanto gli è dovuto e realizzare, ove lo voglia, la somma, traendo nelle forme consuete, un assegno sul suo c/c presso a Banca d'Italia, nella decade successiva all'invio al Ministero del rapporto della contabilità del cambio, che dovrà trasmettersi separatamente da quella ordinaria trimestrale.

L'assegno porterà la clausola del pagamento a 10 giorni vista e della sua emissione dovrà farsene cenno al Ministero per provvedere, in tempo utile, alle opportune verifiche ed al versamento dei fondi alla Banca d'Italia.

Tale concessione eccezionale viene subordinata ad una liquidazione diligente, poichè nel caso che l'assegno sia superiore alla somma dovuta si preleverà l'eccedenza dal c/c del traente presso il Ministero.

La detta innovazione tende a rimuovere gli inconvenienti fin qui lamentati dai RR. Agenti per il ritardato incasso delle perdite di cambio sopraccennate, eliminandosi le probabilità di successive perdite

Ai RR. Agenti all'estero.

per le fluttuazioni dei corsi e in tal modo i sacrifici sostenuti dall'Erario avranno praticamente il loro pieno effetto.

Si gradirà un cenno di ricevimento della presente circolare.

D'ordine, il Direttore Capo di Ragioneria
L. CALVARI.

NORME PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PERDITA DEL CAMBIO SULLE COMPETENZE DI CUI ALLA CIRCOLARE N. 7, DEL 30 APRILE 1918.

Bordereau del cambio medio trimestrale. — Deve indicare il corso medio delle quotazioni avvenute durante l'intero trimestre tra la moneta locale e la lira italiana (cambio diretto).

Quando ciò non sia possibile, o nell'interesse del Regio Erario convenga scegliere altra via più economica, il bordereau dovrà indicare le quotazioni con la piazza intermediaria e tra questa e l'Italia (cambio diretto).

Corso del cambio - Percentuale di perdita. — Si ottiene:

a) per le piazze che danno l'incerto della quantità di moneta locale (Stati dell'Unione monetaria latina) contro 100 lire fisse, dividendo questo importo per l'incerto:

Corso medio trimestrale Parigi: franchi 80.

Corso del cambio:

$$\frac{100 \times 100}{80} = 125$$

Percentuale di perdita:

$$\frac{100 \times 100}{80} - 100 = 25$$

b) per le piazze che danno il certo di moneta locale (sterlina, dollaro, pesos) contro l'incerto in lire italiane, dividendo l'incerto per il certo, ridotto alla parità monetaria con la valuta italiana.

Corso medio trimestrale Londra: lire 41.67; parità della sterlina lire 25.22.

Corso del cambio:

$$\frac{41.67 \times 100}{25.22} = 165.22$$

Percentuale di perdita:

$$\frac{41.67 \times 100}{25.22} - 100 = 65.22$$

o più semplicemente dividendo l'aggio che si paga sulla sterlina per la sua parità :

$$\frac{16.45 \times 100}{25.22} = 65.22$$

I. — *Rimborso della perdita di cambio sullo stipendio e sugli assegni.*

Ammontare trimestrale delle competenze e riparto in quote ai fini della refusione. — Le varie quote parti si intendono formate dall'ammontare netto dello stipendio, e indennità caro viveri, per coloro che ne hanno diritto, dell'assegno di titolare e degli altri assegni fissi.

Gli importi di esse, ridotti a trimestre, sono i seguenti :

1° fino a lire 2000 — 2° da lire 2001 a lire 4000 — 3° da lire 4001 a lire 7500 — 4° oltre le lire 7500.

Col sussidio delle tabelle annesse alla circolare n. 12, del 30 giugno 1918, sarà facile conoscere l'esatto ammontare delle competenze che spettano per ogni trimestre ad ogni Regio Agente.

Esempio : Uno stipendio annuo lordo di lire 9300 ed un assegno annuo lordo di lire 30,000, che corrispondono a complessive nette trimestrali lire 8701.26, vengono, agli effetti delle quote scalari del cambio, così ripartite :

1° lire 2000 — 2° lire 2000 — 3° lire 3500 — 4° lire 1201.26.

Formazione della quota per trimestri non compiuti. — Per coloro che cessano, o assumono le funzioni nel corso del trimestre le quote saranno riportate in proporzione del tempo in cui le competenze sono godute.

Così, assumendo le funzioni il 16 maggio, si avranno 46 giorni del 2° trimestre; ossia 46/91; quindi con i dati dell'esempio precedente :

1ª quota $\frac{2000 \times 46}{91} = 1010.99$

2ª » $\frac{2000 \times 46}{91} = 1010.99$

3ª » $\frac{3500 \times 46}{91} = 1769.23$

4ª » $\frac{1201.26 \times 46}{91} = 607.23$

4398.44

Intera perdita media sulle competenze. — Moltiplicando il totale delle competenze trimestrali per la percentuale di perdita media, ottenuta col procedimento sopra indicato, si avrà la intera perdita media agli effetti del cambio.

Quota di perdita a carico del R. Agente. — Si ottiene moltiplicando gli importi delle varie quote per le percentuali di cambio gravanti sull'Agente.

Quota di perdita sopportata dal R. Erario. — Dalla differenza tra l'intero ammontare della perdita e la somma delle quote a carico del funzionario si avrà l'importo che viene rimborsato dall'Erario.

Esempio:

Stipendio annuo 9,300 —	netto trimestrale	L.	2015.46
Assegno » 30,000 —	»	»	6685.80
Totale competenze trimestrali . . .		L.	8701.26

Perdita media trimestrale 70 %.

Reparto per quote delle competenze trimestrali		Perdita del cambio a carico		Perdita complessiva	Reparto della perdita	
		Regio Agente	Regio Erario		Quota a carico del R. Agente	Quota a carico del R. Erario
1	2000. —	—	70	6090.88	—	1400.—
2	2000. —	5	65		100.—	1300.—
3	3500. —	10	60		350.—	2100.—
4	1201. 26	15	55		180.19	660.69
	701. 26			6090.88	630.19	5460.69

Infatti da 6090.88 detraendo 630.19, si ha 5460.69, somma da rimborsarsi dall'Erario.

Rifusione della perdita del cambio al titolare in congedo o al reggente. — Sarà corrisposto l'intero cambio sulle spese d'ufficio non rimborsabili alle quali il titolare deve far fronte con l'assegno o con la quota devolutagli durante il congedo.

La quota che spetta al reggente verrà aggiunta alle competenze del medesimo.

II. — *Rimborso a complemento della perdita sulla parte di assegno erogata per spese d'ufficio non rimborsabili.*

Premesso che l'ammontare della perdita a carico del R. Erario viene versato nei conti correnti dei RR. Agenti presso la Banca d'Italia appena compiuta la liquidazione, rimane ora da stabilire la ulteriore quota di rimborso dovuta ai titolari sull'importo delle spese d'ufficio gravanti l'assegno, *detratta la tangente incassata per percezioni consolari.*

Questa spesa dovendo imputarsi ai capitoli ordinari di Bilancio, non può corrispondersi che dopo l'approvazione della Corte dei Conti; per cui il versamento della somma dovuta ha luogo con qualche ritardo e quindi non può essere compresa nello chèque per rimborso delle spese di cambio.

Ai riguardi contabili la rifusione si fa rimborsando la parte di cambio già posta a carico del R. Agente per ciascuna quota a principiare dall'ultima e sino alla concorrenza delle spese non-rimborsabili.

Tale metodo equivale all'altro di rimborsare l'intero cambio su dette spese e sulla rimanenza delle competenze corrispondere quello a quote scalari.

In ambedue i casi si ottengono gli stessi risultati, ma solo col primo si può versare subito la maggior parte della perdita il che costituisce un evidente vantaggio pel personale.

Suppongasi di rimborsare l'ulteriore quota di cambio al titolare, di cui all'esempio precedente, su un ammontare di lire 3300 di spese di cancelleria, nette da percezioni.

Si avrà:

su L. 1201.26	il rimborso a complemento del 15 %	in L.	180.19
su » 2098.74	» » 10 %	in »	209.87
per L. 3300.—	ulteriore rimborso	L.	390.06
che con le.		»	5460.69
formano un complessivo rimborso di		L.	5850.75

L'identico risultato si ha corrispondendo prima l'intera perdita sulle spese non rimborsabili, e poi il cambio a quote scalari sulla rimanenza delle competenze.

Infatti :

L.	3300.—	al	70 %	=	L.	2310.—
»	2000.—	»	70 %	=	»	1400.—
»	2000.—	»	65 %	=	»	1300.—
»	1401.26	»	60 %	=	»	840.75
su L.	8701.26	somma rimborsata			L.	5850.75

come alla precedente liquidazione.

Dei risultati della liquidazione fatta dal Ministero si darà, di volta in volta, avviso agli interessati per loro norma.

Circolare. — Danni occasionati dalla guerra.

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Direzione Generale degli affari politici

DIV. IV

Circolare n. 13

OGGETTO

Danni occasionati dalla guerra.

Roma, 10 agosto 1918.

Con riferimento alla circolare di questo R. Ministero in data del 12 maggio 1915, n. 14, mi pregio di informare la Signoria Vostra che, in seguito ad opporteuni accordi presi tra questa Amministrazione, l'onorevole Presidenza del Consiglio e il R. Ministero di Industria, Commercio e Lavoro, l'esame dei reclami per danni di guerra sofferti in territorio nemico od occupato dal nemico da regi sudditi e da italiani appartenenti alle provincie irredente è stato deferito al Comitato pel Commercio dei sudditi nemici, istituito presso il Dicastero di Industria, Commercio e Lavoro.

Pertanto tutte le denuncie relative ai danni in paro'a e i documenti da cui esse sono accompagnate dovranno d'ora in poi essere inviati esclusivamente al suddetto Comitato, cui questo Ministero, per parte sua, ha già effettuato la consegna di tutto il materiale concernente reclami di guerra, che si trovava custodito nei suoi archivi.

Ai Regi Agenti diplomatici e consolari.
Alle regie Prefetture, ecc.

Quanto alle denuncie per danni di guerra sofferti nelle provincie invase, esse, come è noto, a tenore del Decreto luogotenenziale dell'8 giugno 1918, n. 780, sono di competenza dell'Alto Commissariato dei profughi.

Prego la Signoria Vostra di voler dare, per opportuna norma degli interessati, la maggiore diffusione alla presente circolare.

S. SONNINO.

Circolare. — Termine alla facoltà di acquisto alla nostra cittadinanza mediante la prestazione del servizio militare.

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Direzione Generale degli affari privati

DIV. VII — SEZ. I

Roma, 27 agosto 1918.

Circolare n. 14

OGGETTO

Termine alla facoltà di acquisto della nostra cittadinanza mediante la prestazione del servizio militare.

Mi pregio di trasmettere qui uniti n. . . . estratti della circolare n. 496 del R. Ministero della guerra relativa al Decreto luogotenenziale n. 1029, col quale è stabilito un termine alla facoltà di acquisto della nostra cittadinanza mediante la prestazione del servizio militare, con preghiera di distribuire tali estratti tra gli Uffici dipendenti.

Gradirò un sollecito cenno di riscontro.

Pel ministro : G. DE MARTINO.

Circolare N. *496*. — RECLUTAMENTO. — *Decreto luogotenenziale n. 1029, relativo all'opzione per la cittadinanza italiana degli stranieri nelle condizioni dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555.* — (Direzione generale leva e truppa). — 14 luglio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 180, del 31 luglio 1918).

Art. 1. — Gli stranieri i quali, per essere nati nel Regno o per trovarsi nelle altre condizioni di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912,

Ai Regi Agenti diplomatici.

n. 555 hanno facoltà di eleggere la cittadinanza italiana nei modi previsti dall'articolo stesso, non possono, durante la presente guerra, ritardare l'esercizio di detta loro facoltà oltre il termine fissato pe la chiamata alle armi della propria classe di nascita.

Detta facoltà è conservata soltanto a quelli di essi che, presentatisi alla visita per l'arruolamento, siano riconosciuti permanentemente o temporaneamente inabili a qualunque servizio e finchè duri tale inabilità.

Art. 2. — Le disposizioni del precedente art. 1 si applicano anche a coloro la cui classe di nascita sia stata già chiamata alle armi. Essi però potranno esercitare la facoltà di opzione entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto semprechè non compiano prima il 22° anno di età.

NORME ESECUTIVE.

Gli stranieri nelle condizioni dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sono quelli nati nel Regno o figli di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della loro nascita o quelli dei quali il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita. Tutti costoro, giusta l'art. 3 citato, possono divenire cittadini:

1° se prestano servizio militare nel Regno o accettano un impiego nello Stato;

2° se compiuto il 21° anno risiedono nel Regno e dichiarano entro il 22° di eleggere la cittadinanza italiana;

3° se risiedono nel Regno da almeno dieci anni e non dichiarano nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera.

Peraltro il decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1144, ha dichiarato che « durante la presente guerra non è ammesso l'acquisto della cittadinanza italiana a norma dell'art. 3, nn. 2 e 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 ». Tale decreto, non essendo stato affatto abrogato da quello sopra riportato, è rimasto pienamente in vigore. Quindi durante la guerra gli stranieri nelle condizioni del citato art. 3 non possono acquistare la cittadinanza italiana altro che prestando servizio militare o accettando un impiego nello Stato.

Peraltro, pel decreto n. 1029 sopra riportato, anche di questi mezzi di acquisto essi non possono valersi che nei termini indicati nel decreto stesso.

***

Per l'applicazione del decreto n. 1029, si terranno presenti le seguenti norme:

I. *Stranieri nelle condizioni dell'art. 3 della legge appartenenti per età a classe non ancora chiamata alla leva.* — Se, allorquando sarà chiamata la leva sulla loro classe e prima della chiamata alle armi, eccepiranno di essere cittadini stranieri per ottenere di esser cancellati dalle liste di leva o rimandati al 22° anno di età, le autorità prefettizie competenti li inviteranno a presentare la domanda con i consueti documenti, domanda che esse autorità trasmetteranno, insieme con le informazioni prescritte, a questo Ministero per le sue decisioni.

Se gli stranieri suddetti non si presenteranno affatto al Consiglio di leva, nè presenteranno alcuna domanda od alcun documento, le autorità prefettizie sottoporranno ugualmente il caso a questo Ministero, ogni qualvolta possano constatare che trattisi effettivamente di stranieri.

II. *Stranieri nelle condizioni dell'art. 3 della legge che abbiano già concorso alla leva e siano stati riformati.* — Evidentemente le autorità incaricate della leva non debbono adottare alcun provvedimento a loro riguardo. Se poi detti riformati dovessero essere sottoposti a visita di revisione, le autorità si regoleranno nel modo indicato dal precedente n. 1.

III. *Stranieri nelle condizioni dell'art. 3 della legge che nel concorso alla leva siano stati mandati rivedibili.* — Allorchè tali individui dovranno presentarsi nuovamente al Consiglio di leva per l'esame personale e l'arruolamento le autorità prefettizie si regoleranno nel modo indicato dal precedente n. 1.

IV. *Stranieri nelle condizioni dell'art. 3 della legge che abbiano ottenuto il rimando di leva in leva in attesa della definitiva opzione e non abbiano ancora compiuto il 22° anno.* — Questi stranieri, giusta l'art. 2 del decreto luogotenenziale sopra riportato, debbono, entro il periodo di due mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso (15 agosto 1918) e cioè entro il giorno 15 ottobre 1918, optare definitivamente tra la cittadinanza italiana o quella straniera nel modo consentito dall'art. 3 n. 1 della legge sulla cittadinanza.

Tale termine scade anche prima, e cioè nel giorno nel quale essi compiono il 22° anno qualora essi compiano tale età prima del 15 ottobre 1918.

Le autorità prefettizie dovranno perciò inviare loro appena il decreto sia entrato in vigore la notificazione di cui appresso (All. *A*).

Se essi entro il termine fissato dal decreto luogotenenziale si presenteranno alla visita e saranno arruolati dovranno essere avviati subito sotto le armi, acquistando così definitivamente la cittadinanza italiana.

Se saranno riformati o mandati rivedibili le autorità prefettizie si regoleranno a loro riguardo nei modi indicati nei precedenti numeri II e III.

Se poi entro il giorno fissato dal decreto luogotenenziale o non si cureranno affatto di rispondere al precetto o dichiareranno di voler conservare la cittadinanza straniera ovvero si rifiuteranno di sottoporsi alla visita, saranno senz'altro cancellati dalle liste come stranieri citando nella relativa decisione la presente circolare.

Quelli che non potranno presentarsi alla visita per malattia debitamente comprovata potranno ottenere dal Consiglio di leva una congrua dilazione a presentarsi.

V. *Stranieri nelle condizioni dell'art. 3 della legge che abbiano ottenuto il rimando di leva in leva e abbiano già compiuto il 22° anno.* — Le autorità prefettizie segnaleranno *subito* i nomi di costoro a questo Ministero che riservasi impartire istruzioni caso per caso.

***

I distretti militari pubblicheranno subito, con le norme consuete, l'unito manifesto (Allegato *B*).

Il ministro : ZUPELLI.

Allegato *A*.

CONSIGLIO DI LEVA DI . . . .

NOTIFICAZIONE all'iscritto di leva . . . . . *(generalità)* . . . . .

In seguito ad autorizzazione del Ministero della guerra, questo Consiglio di leva ha, come è noto, tenuta sospesa la sua posizione di leva in attesa che ella opti definitivamente, a senso dell'art. 3 della

legge 13 giugno 1912, n. 555, tra la cittadinanza italiana e quella straniera originaria.

Peraltro il recente decreto luogotenenziale n. 1029 del 14 luglio 1918 le fa ora obbligo di compiere improrogabilmente l'opzione stessa entro il giorno 15 ottobre 1918 (1).

Ciò stante, se ella intende acquistare la cittadinanza italiana dovrà presentarsi a questo Consiglio di leva per la visita e l'arruolamento nella seduta del giorno . . . . alle ore . . . . .

Se poi ella intende conservare la cittadinanza straniera, dovrà informarne subito questo Consiglio di leva, che provvederà a cancellarla dalle liste di leva, considerandola come straniero vero e proprio.

Avvertesi ad ogni modo che se entro il termine fissato dal citato decreto luogotenenziale ella non avrà corrisposto in alcun modo alla presente notificazione ovvero non si sarà presentata alla visita all'arruolamento, perderà la facoltà di acquistare la cittadinanza italiana.

. . . . li . . . . 1918.

Il . . . . Prefetto :



(1) Se l'interessato compie il 22° anno prima del giorno 5 ottobre 1918 indicare qui la data nella quale egli compirà il 22° anno.

Allegato *B.*

DISTRETTO MILITARE DI . . . .

STRANIERI che hanno facoltà di optare per la cittadinanza italiana a senso dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

D'ordine del Ministero della guerra si portano a conoscenza di tutti gli interessati le seguenti disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale n. 1029 del 14 luglio 1918 che entra in vigore il 15 agosto 1918:

« Art. 1. — Gli stranieri, i quali, per essere nati nel Regno o per trovarsi nelle altre condizioni di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, hanno facoltà di eleggere la cittadinanza italiana nei modi previsti dall'articolo stesso, non possono, durante la presente guerra, ritardare l'esercizio di detta loro facoltà oltre il termine fissato per la chiamata alle armi della propria classe di nascita.

« Detta facoltà è consevata soltanto a quelli di essi che, presentatisi alla visita per l'arruolamento, siano riconosciuti permanentemente o temporaneamente inabili a qualunque servizio e finchè duri tale inabilità.

« Art. 2. — Le disposizioni del precedente art. 1 si applicano anche a coloro la cui classe di nascita sia stata già chiamata alle armi. Essi però potranno esercitare la facoltà di opzione entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto semprechè non compiano prima il 22° anno di età ».

In conseguenza del citato art. 2 gli stranieri che (per trovarsi nelle condizioni stabilite dall'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555) ottennero il rimando di leva in leva in attesa che si decidessero ad optare tra la cittadinanza italiana e quella straniera, debbono fare l'opzione stessa entro il giorno 15 ottobre 1918 ed anche prima se essi prima di tal giorno compiranno il 22° anno di età. Quindi gli stranieri suddetti che intendano acquistare la cittadinanza italiana dovranno al più presto presentarsi al rispettivo Consiglio di leva per la visita e l'arruolamento, poichè in caso di ritardo perderenno la facoltà di acquisto della cittadinanza stessa. *Essi non potranno in contrario eccepire di non aver ricevuto in proposito alcuna personale notificazione.*

Quegli stranieri nelle condizioni suddette che intendano invece conservare la cittadinanza originaria potranno ottenere dal Consiglio di leva di essere senz'altro cancellati dalle liste di leva.

Il comandante del distretto:

Circolare. — Importazioni dall'estero in Italia.

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Direzione Generale degli affari commerciali

DIV. V — SEZ. II

Circolare n. 15

Roma, 24 settembre 1918.

OGGETTO

Importazioni dall'estero in Italia.

Riferendomi alla circolare n. 10 del 6 giugno u. s., e per opportuna notizia di codesto R. Ufficio, nonchè dei centri locali interessati, accludo copia di un Decreto Luogotenenziale del 29 agosto 1918, n. 1261, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 settembre, il quale stabilisce che nessun permesso di importazione nel Regno per conto di ditte private può essere rilasciato, a partire dal giorno 15 settembre 1918, per le merci in esso Decreto elencate.

S. SONNINO.

N. 1261.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo del Re dei poteri straordinari per la guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1405, che istituisce il Comitato interministeriale per gli approvvigionamenti;

Visto il decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 684 che detta norme circa l'importazione nel Regno di tutte le merci di origine e provenienza estera;

Ai Regi Agenti diplomatici e consolari.

Su proposta del ministro del tesoro, di concerto con quello delle finanze, della guerra, della marina, dei lavori pubblici, delle armi e munizioni, dell'industria, commercio e lavoro, degli approvvigionamenti e consumi e dei trasporti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nessun permesso di importazione per conto di ditte private può essere rilasciato, a partire dal giorno 15 settembre 1918, per le seguenti merci:

Alcool — Olio di oliva — Benzolo e toluolo — Cascami di cotone — Sego vegetale ed animale — Tabacco — Acido picrico — Soda caustica — Carbonato di sodio ed altri carbonati — Nitrato di sodio e di potassio — Nitrato di ammoniaca — Glicerina — Acetato di calce ed acetone — Naftalina — Cotone idrofilo — Lana — Ferro in masselli — Acciaio in lingotti e ghisa in pani (esclusi i rottami di ferro, di acciaio e di ghisa) — Ferro ed acciai laminati o trafilati — Lavori di ferro, di acciaio e di ghisa — Nichel — Stagno — Piombo — Rame — Antimonio — Zinco — Alluminio e loro leghe — Grano ed altri cereali per l'alimentazione e loro farine — Avena e surrogati — Patate — Riso — Carne (congelata, salata ed in scatole) — Latte condensato — Salmone — Tonno sott'olio — Lardo — Cavalli e Muli — Saccarina — Zucchero — Caffè — Juta — Pelli.

Le importazioni di cotone sodo, sono sottoposte al controllo del Ministero del commercio.

Le importazioni di petrolio, benzina ed olii pesanti sono sottoposte alla gestione ed al controllo del « Comitato degli olii minerali ».

Ai bisogni di dette merci per la popolazione civile provvederanno le Amministrazioni statali mediante cessioni a stabilimenti, ditte private a Consorzi ed, ove occorra, mediante distribuzione al pubblico.

Art. 2. — All'approvvigionamento e all'assegnazione delle merci suddette sovraintendono e provvedono i seguenti Ministeri:

1. Ministero approvvigionamenti e consumi: Olio di oliva — Caffè — Grano ed altri cereali per l'alimentazione e loro farine — Avena e surrogati — Patate — Riso — Carne (congelata, salata e in scatole) — Latte condensato — Zucchero — Salmone — Tonno sott'olio — Lardo.

2. Ministero armi e munizioni: Benzolo e toluolo — Sego vegetale ed animale — Acido picrico — Soda caustica — Carbonato

di sodio ed altri carbonati — Juta — Nitrato di sodio e di potassio — Nitrato di ammoniaca — Glicerina — Acetato di calcio ed acetone — Alcool — Naftalina — Cotone idrofilo — Cascami di cotone — Ferro in masselli — Acciaio in lingotti e ghisa in pani (esclusi i rottami di ferro, di acciaio e di ghisa) — Ferro e acciaio laminati o trafilati — Lavori di ferro, di acciaio e di ghisa — Nichel — Stagno — Piombo — Rame — Antimonio — Zinco — Alluminio e loro leghe.

3. Ministero finanze: Tabacco — Saccarina.

4. Ministero guerra: Pelli — Cavalli e muli.

5. Ministero del commercio, industria e lavoro: Lana.

Art. 3. — Il Comitato interministeriale degli approvvigionamenti, con decreti firmati dai ministri che lo compongono, potrà aggiungere o togliere merci dall'elenco di cui all'art. 1.

Su conforme deliberazione del Comitato suddetto, e con decreto Reale promosso dai ministri competenti, potranno essere costituiti Consorzi di importazione di determinate merci che avranno personalità giuridica e durata fino ad un anno dopo la promulgazione della pace.

I Consorzi potranno essere incaricati di operazioni inerenti all'importazione delle merci di cui all'art. 1.

Lo statuto dei Consorzi è approvato ed occorrendo modificato con decreto del ministro competente.

Art. 4. — Il ministro del tesoro, sentito il parere della Giunta tecnica interministeriale per gli approvvigionamenti, può concedere, concorrendo circostanze e garanzie eccezionali, permessi per la importazione delle merci di cui all'art. 1.

Restano validi i permessi d'importazione accordati fino al 14 settembre 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — MEDA — ZUPELLI — DEL BONO — DARI — CIUFFELLI — CRESPI — VILLA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Circolare. — Indennità mensili al personale delle amministrazioni civili e militari dello Stato.

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Direzione Generale degli affari generali

Div. II — Sez. I

Circolare n. 16

Oggetto

Indennità mensili al personale delle amministrazioni civili e militari dello Stato.

Roma, 30 settembre 1918.

Mi pregio recare a notizia dei Regi Agenti diplomatici e consolari che con Decreto Luogotenenziale in data 14 corrente, n. 1314, sono state concesse indennità mensili al personale delle amministrazioni civili e militari dello Stato.

Il Decreto Luogotenenziale predetto sarà integralmente stampato nel *Bollettino* di questo Ministero (*parte amministrativa*). Si trascrivono qui appresso frattanto gli articoli che maggiormente interessano i Regi Agenti all'estero:

Art. 1. — È concessa una indennità mensile di L. 100 al personale di ruolo ed al personale straordinario, avventizio od assimilato in servizio di ciascuna Amministrazione dello Stato, civile o militare, provvisto di stipendio o di retribuzione non superiore al'e L. 10,000 annue, al netto dell'aumento percentuale di cui al Decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

. . . .

La indennità di cui ai comma primo e secondo del presente articolo è stabilita in L. 65 per i celibi ed i vedovi senza prole, che non abbiano persone di famiglia conviventi ed a carico.

Art. 2. — Al personale provvisto di stipendio superiore alle L. 10,000 al netto dell'aumento percentuale di cui al Decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, sarà corrisposta una indennità in misura ridotta fino a raggiungere, con lo stipendio, le lire

Ai Regi Agenti diplomatici e consolari.

10,000 aumentate della indennità stabilita al comma primo del precedente articolo.

Art. 3. — Agli ammogliati con più di tre figli, minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico, è, inoltre, assegnata una indennità mensile suppletiva in ragione della misura massimo del sussidio stabilito col Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1199, a favore dei congiunti bisognosi dei militari alle armi, e, cioè, di L. 0.85 giornaliere per ogni figlio in più dei tre.

Conforme trattamento è fatto a coloro che abbiano più di quattro persone di famiglia, compresi i figli, purchè minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico, per ogni persona in più delle quattro (1).

Art. 7. — Sono abrogate tutte le altre disposizioni autorizzanti concessioni di indennità per la durata della guerra al personale contemplato nei precedenti articoli del presente decreto.

Art. 11. — I reclami di qualunque natura ai quali può dar luogo l'applicazione dei precedenti articoli di questo decreto sono decisi dal ministro del tesoro, nei modi ed agli effetti stabiliti nell'art. 12 del Decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, sentita la Commissione istituita dall'articolo stesso.

---

(1) Con circolare 26 corrente il Ministero del Tesoro emanò, a chiarimento, le seguenti istruzioni:

« L'art. 3 contempla:

« 1° il caso di un impiegato avente moglie e più di 3 figli minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico;

« 2° il caso in generale dell'impiegato avente più di quattro persone di famiglia, compresi i figli, purchè minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico. A meglio precisare tale disposizione basterà por mente che il legislatore ha inteso di venire in aiuto degl'impiegati con famiglie numerose concedendo un aumento di indennità per tutte le persone conviventi ed a carico, che è a presumere non si trovino, per età e per condizioni di salute, in grado di procacciarsi da vivere. Una tale condizione emerge dal fatto che per avere diritto al cennato supplemento è d'uopo che i figli — per precisa disposizione del decreto, siano essi maschi o femine — risultino minori ovvero inabili al lavoro. Una tale norma, affermata per i figli che sono i parenti più immediati dell'impiegato, a maggior ragione deve valere per gli altri membri della famiglia. Non basta, pertanto, la convivenza ed il carico per conferire diritto alla concessione onde trattasi; è neeessario altresì che i componenti della famiglia siano minori o inabili al lavoro ».

Art. 16. — Con decreti del ministro del tesoro, di concerto con i ministri competenti, verrà determinata con la decorrenza e per la durata stabilite dall'art. 18 del presente decreto, l'indennità mensile a favore dei salariati dello Stato.

Art. 17. — Con decreti del ministro del tesoro sarà provveduto alla iscrizione, nei bilanci delle varie Amministrazioni, delle somme occorrenti al pagamento della indennità di cui al presente decreto, alla quale è esteso il disposto dell'articolo unico del Decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 45.

Art. 18. — Il presente decreto avrà applicazione a decorrere dal 1° ottobre 1918 fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Con successivo Decreto Luogotenenziale del 26 corrente, in esecuzione del precedente, fu stabilito quanto segue:

Art. 2. — L'accertamento dell'indennità spettante a ciascun impiegato o agente sarà eseguito dagli uffici del personale, in base ai registri matricolari, ed, occorrendo, su dichiarazione degli interessati.

L'impiegato o agente che abbia emessa dichiarazione non conforme a verità, o che non denunci le variazioni dello stato di famiglia portanti diminuzione alla indennità assegnatagli, sarà sottoposto a procedimento disciplinare.

Unisco perciò alla presente congruo numero di esemplari del *modulo* per siffatta dichiarazione, da riempirsi dal competente personale di ciascuno dei Regi Uffici diplomatici e consolari, e da rinviarsi con la massima sollecitudine a questo Ministero.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente circolare.

S. Sonnino.

Il sottoscritto, agli effetti dell'accertamento della indennita mensile concessa col Decreto Luogotenenziale in data 14 settembre 1918, n. 1314, dichiara di essere (1) ....;
e che la sua famiglia si compone delle seguenti persone **seco conviventi ed a carico** (2):

....

....

....

....

....

....

...., *li* .... *1918.*

(3)

Visto: (4)
IL CAPO-UFFICIO

(1) Celibe, coniugato, o vedovo con o senza prole.
(2) Per ogni persona occorre indicare: nome e cognome, età, grado di parentela; *e per i maggiori di età se inabili al lavoro.*
(3) Grado e firma dell'impiegato.
(4) Visto e firma del Capo-ufficio.



Bollettino del Ministero degli Affari Esteri

N. 480 APRILE-MAGGIO-GIUGNO 1918

PARTE AMMINISTRATIVA

SOMMARIO.

La vendita del *Bollettino* è affidata alla Libreria BOCCA in Roma ed ai suoi corrispondenti in tutto il Regno.

Prezzo del presente fascicolo L. 1,00

Roma, 1918 - Tip. Cartiere Centrali

Fascicoli pubblicati durante l'anno 1918

N. 479 — Parte amministrativa e notiziario (Gennaio-Febbraio-Marzo) . . L. 1,00

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE E GLI UFFICI
DIPENDENTI DAL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PERSONALE DIPLOMATICO.

Con decreto luogotenenziale 23 *febbraio* 1918.

MARCHETTI FERRANTE cav. GIULIO, Primo Segretario di legazione, è promosso Consigliere di legazione di 3ª classe.

AURITI cav. GIOVANNI, Segretario di legazione di 1ª classe, è promosso Primo Segretario di legazione.

AMADORI cav. GIOVANNI, Segretario di legazione di 2ª classe, è promosso alla 1ª classe.

MONTAGNINI (dei conti) nob. CARLO, Segretario di legazione di 3ª classe, è promosso alla 2ª classe, a scelta.

BARONE RUSSO GIACOMO, Addetto di legazione, è nominato Segretario di legazione di 3ª classe.

Con decreto luogotenenziale 14 *aprile* 1918.

ROGADEO cav. GIOVANNI, Segretario di legazione di 1ª classe, è dichiarato dimissionario a datare dal 15 aprile 1918.

Con decreto luogotenenziale 21 *aprile* 1918.

DE BOSDARI conte ALESSANDRO, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe ad Atene, è collocato a disposizione del Ministero. Chiamato a prestare servizio al Ministero. D. L. 9 giugno 1918.

ROMANO AVEZZANA barone CAMILLO, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe presso S. M. il Re del Montenegro, è trasferito ad Atene.

DI MONTAGLIARI marchese PAOLO, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe a Santiago del Cile, è nominato titolare della R. Legazione presso S. M. il Re del Montenegro.

NANI MOCENIGO conte GIOV. BATTISTA, Consigliere di legazione di 1ª classe al Ministero, è destinato a Santiago, con credenziali d'Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario.

Con decreto luogotenenziale 28 *maggio* 1918.

LAGO comm. MARIO, Consigliere di legazione di 2ª classe al Ministero, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per comprovati motivi di salute, con l'assegno annuo di lire 4100, a datare dal 1° giugno 1918.

Con decreto luogotenenziale 30 *maggio* 1918.

MACARIO cav. NICOLA, Segretario di legazione di 2ª classe, è promosso alla 1ª classe.

BALSAMO cav. GIOVANNI, Segretario di legazione di 3ª classe, è promosso alla 2ª classe.

Con decreto ministeriale 25 *maggio* 1918.

SAPUPPO cav. GIUSEPPE, Segretario di legazione di 3ª classe a Madrid, cessa da tale funzione per servizio militare.

Con decreto ministeriale 16 *giugno* 1918.

CHIARAMONTE BORDONARO cav. GABRIELE, Segretario di legazione di 2ª classe, è destinato a Madrid.

PERSONALE CONSOLARE DI 1ª CATEGORIA.

Con decreto luogotenenziale 4 *aprile* 1918.

MARGOTTI cav. GIOV. MARIA PIO, Console di 3ª classe a San Francisco, è trasferito a Mendoza.

Con decreto luogotenenziale 23 *maggio* 1918.

TATTARA nob. VITTORE AGOSTINO, Console generale di 2ª classe a disposizione del Ministero, è destinato a Corfù.

BEAUREGARD comm. FELICE, Console generale di 3ª classe a Patrasso, è trasferito a Nancy.

GAZZURELLI cav. ADELCHI, Console generale di 3ª classe al Ministero, è destinato a Patrasso.

GALANTI cav. VINCENZO, Console di 2ª classe ad Uskub, è chiamato a prestare servizio al Ministero.

Con decreto luogotenenziale 30 *maggio* 1918.

DANEO cav. FERDINANDO, Console di 1ª classe, è promosso Console generale di 3ª classe, con riserva di anzianità.

BOLOGNESI conte GIULIO, Console di 2ª classe, è promosso alla 1ª classe.

COLI BIZZARRINI cav. GUIDO, Vice Console di 1ª classe, è promosso Console di 3ª classe.

VECCHIOTTI cav. GAETANO, Vice Console di 2ª classe, è promosso alla 1ª classe, prendendo posto fra i Vice Consoli di 1ª classe Giusti Paolo Emilio e Bombieri Enrico.

Con decreto luogotenenziale 30 *maggio* 1918.

VALENTINI comm. CLAUDIO, Console generale di 1ª classe al Ministero, è collocato a riposo per motivi di servizio ed ammesso a far valere i suoi titoli per il conseguimento della pensione che può spettargli a termini di legge, a datare dal 1° giugno 1918.

Con decreto luogotenenziale 13 *giugno* 1918.

VIVALDI cav. GUGLIELMO, Console di 1ª classe a Porto Said, è chiamato a prestare servizio al Ministero.

PASCALE cav. GIOVANNI, Console di 2ª classe al Ministero, è destinato a Porto Said.

Con decreto ministeriale 30 *maggio* 1918.

PITTALIS cav. FRANCESCO, Console di 3ª classe in funzioni di vice console ad Alicante, è trasferito nella medesima qualità a Valenza.

Con decreto ministeriale 16 *giugno* 1918.

CATERINI cav. PROSPERO, Vice Console di 2ª classe a Parigi, è chiamato a prestare servizio al Ministero.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1918.

RAINALDI nob. ANDREA, Vice Console di 2ª classe al Cairo (Agenzia), è trasferito a Parigi.

PERSONALE CONSOLARE DI 2ª CATEGORIA.

THULIN PIETRO GUSTAVO, è nominato Console di 2ª categoria a Stoccolma. (D. L. 12 maggio 1918).

ZORAS DEMOSTENE, autorizzata la nomina ad Agente Consolare in Catacolo. (D. M. 29 maggio 1918).

AMOROSO GIUSEPPE, autorizzata la nomina ad Agente Consolare in Hamilton. (D. M. 18 giugno 1918).

MAZZEI EMANUELE, autorizzata la nomina di Agente Consolare in Pilar. (D. M. 18 giugno 1918).

BRUNN LORENTZ, autorizzata la nomina ad Agente Consolare in Tönsberg. (D. M. 20 aprile 1918).

WIKSTRÖM NILS AXEL, autorizzata la nomina a Vice Console in Stoccolma. (D. M. 18 giugno 1918).

FIESCHI GIACOMO PIETRO, autorizzata la nomina ad Agente Consolare in Propriano. (D. M. 1° luglio 1918).

UFFICI.

PILAR, istituita una Agenzia Consolare dipendente dal R. Consolato in Assunzione. (D. M. 30 maggio 1918).

TÖNSBERG, istituita un'Agenzia consolare dipendente dal R. Consolato in Cristiania. (D. M. 30 maggio 1918).

HAMILTON (Ont.), istituita un'Agenzia consolare dipendente dal R. Consolato in Montreal. (D. M. 30 maggio 1918).

ALICANTE, istituita un'Agenzia consolare dipendente dal R. Consolato in Barcellona. (D. M. 30 maggio 1918).

CONCESSIONE DI « EXEQUATUR ».

S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. nelle udienze del 4, 14 aprile, 12 maggio e 13 giugno 1918, si è degnato di concedere l'« Exequatur » ai signori:

RAVÀ GUIDO, Console di Svezia a Firenze.

CADIZ I. PEDRO, Console dell'Argentina a Napoli.

Carlier Pietro Leone, Console di Francia a Torino.
Dollot Renato, Vice Console di Francia a Venezia.
Rabut Luigi Giacomo, Console di Francia a Livorno.
Gigliotti Giovanni Carlo, Console del Portogallo a Firenze.

In data 4, 10, 20 maggio e 19 e 30 giugno 1918, è stato concesso l' « Exequatur » ministeriale ai signori :

Righi Ivaldo, Vice Console del Brasile a Bologna.
De Gubernatis Ernesto, Agente consolare di Francia a Cuneo.
Haven Richard B., Vice Console degli Stati Uniti d'America a Torino.
Ryolo Salvatore, Agente consolare di Francia a Milazzo.

Il 6 maggio 1918 cessava di vivere a Milano il nob. Lodovico dei principi e dei marchesi Centurione, R. Console Generale di 3ª classe.

Decreto Luogotenenziale n. 107, che, con decorrenza dal 1° febbraio 1918 e fino all'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, aumenta gli stipendi e gli altri assegni equiparati del personale civile e militare di ciascuna Amministrazione dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nei modi indicati dal decreto medesimo, ed autorizza altresì la costituzione di una Commissione con l'incarico di studiare la riforma dell'Amministrazione dello Stato. (1)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli stipendi e gli altri assegni equiparati del personale di ruolo civile e militare, di ciascuna amministrazione dello Stato, compresa quella delle ferrovie, stabiliti dalle disposizioni in vigore, sono elevati nelle misure seguenti:

a) del 30 per cento le prime lire 2000 annue;

b) del 15 per cento la quota eccedente le lire 2000 fino alle lire 4000;

c) del 10 per cento la quota eccedente le lire 4000 ma non le lire 15,000.

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 1918, n. 36.

Gli stessi aumenti sono applicabili agli ufficiali dell'esercito e della marina richiamati dal congedo durante lo stato di guerra.

In corrispondente misura sono pure elevate le retribuzioni assegnate al personale straordinario, avventizio od assimilato, in servizio all'attuazione del presente decreto.

Con successivo decreto sarà provveduto al miglioramento economico dei salariati dello Stato, tenuto conto degli aumenti da detti salariati conseguiti in data posteriore al mese di maggio 1915.

Art. 2. — La elevazione di cui all'articolo precedente è applicabile anche alle quote di stipendio rappresentate dagli aumenti periodici in godimento all'attuazione del presente decreto.

I termini di tempo fissati dalle disposizioni in vigore per la maturazione degli aumenti periodici no nsaranno considerati come interrotti dalla elevazione degli stipendi stabilita dall'articolo precedente e gli aumenti stessi saranno valutati in base al nuovo stipendio.

Art. 3. — È abrogato il decreto Luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 967, rimanendo altresì soppresse le disposizioni delle lettere *c*) (per quanto concerne il ritardo nel godimento del maggiore stipendio), *d*), *e*), dell'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, e dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1659, nonchè tutte le altre dalle medesime dipendenti.

Art. 4. — È mantenuta in vigore, per la durata della guerra, l'indennità temporanea autorizzata per il personale di ruolo dalle vigenti disposizioni, e tale indennità viene estesa, nella misura stabilita per ciascuna Amministrazione, al personale straordinario, avventizio od assimilato, restando conseguentemente abrogato il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1196.

I limiti di stipendio stabiliti dalle disposizioni vigenti per il diritto all'aumento sessennale, per la concessione della indennità di cui al comma precedente e di quella di residenza in Roma, rimangono fissati in relazione agli aumenti di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 5. — Nei casi consentiti dalle disposizioni in vigore, le assunzioni di avventizi, straordinari od assimilati nelle amministrazioni dello Stato saranno autorizzate esclusivamente mediante decreto Reale su proposta del ministro del tesoro, di concerto coi capi delle amministrazioni (ministri o commissari generali) cui si riferiscono i relativi servizi, anche se l'osservanza di tale forma non sia, dalle disposizioni stesse in modo esplicito stabilita.

Nello stesso modo sarà altresì provveduto a regolarizzare la posizione degli avventizi, straordinari od assimilati in servizio all'atto dell'applicazione del presente decreto, che non risultino assunti seguendo la indicata formalità.

Fermo il disposto dall'art. 6 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, le spese per retribuzioni agli avventizi, straordinari od assimilati dovranno far carico ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione di ciascuna amministrazione.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili agli avventizi delle ferrovie dello Stato per i quali rimangono in vigore norme speciali.

Art. 6. — Agli effetti del disposto dai precedenti articoli 1 (comma 1°), 2 e 4 (quest'ultimo per quanto concerne la indennità temporanea per la durata della guerra), i maestri elementari, inscritti nei ruoli provinciali ai termini dell'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono equiparati agli impiegati di ruolo dello Stato.

Art. 7. — Il personale appartenente ad istituzioni mantenute con concorsi dello Stato e di enti locali, nominato con decreto Reale e Ministeriale, godrà degli stessi aumenti stabiliti dall'art. 1 del presente decreto.

La maggiore assegnazione all'uopo necessaria sarà ripartita fra i vari enti in proporzione del contributo da essi corrisposto.

Art. 8. — Le Provincie ed i Comuni non potranno assegnare ai dipendenti impiegati, compresi i maestri elementari nei Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole, agli agenti e salariati, ancorchè temporaneamente assunti a posti compresi nelle piante organiche debitamente approvate e privi di titolari, aumenti in misura superiore a quella stabilita per gli impiegati dello Stato con l'art. 1 del presente decreto, tenuto conto dei miglioramenti concessi dopo il mese di maggio 1915.

Rimangono ferme le concessioni maggiori già deliberate dalle Provincie e dai Comuni e regolarmente approvate.

Per gli scopi di cui al presente articolo, e nei limiti della somma occorrente, le Provincie sono autorizzate ad elevare la sovrimposta ai tributi diretti anche oltre il limite indicato nel 2° comma dell'art. 309 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, numero 148.

I Comuni, invece, potranno far fronte alla spesa dipendente dalla

applicazione del presente articolo mediante l'imposizione della sovrimposta ai tributi diretti in misura non inferiore al limite sopramentovato. In caso di insufficienza del provento di tale entrata, i Comuni sono autorizzati a provvedere gradualmente alla predetta spesa mediante:

a) il prodotto della tassa di esercizio e rivendita, di quella sulle vetture e sui domestici nella misura massima portata dal decreto 5 agosto 1917, n. 1229, di quella sui pianoforti e sui bigliardi, e di una almeno delle tre tasse sul valore locativo, di famiglia e sul bestiame;

b) l'aumento del dazio consumo governativo e addizionale comunale sulle bevande vinose ed alcooliche fino al limite del 20 per cento delle aliquote applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

c) mutui da contrarre con le norme e condizioni di cui all'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1181.

Art. 9. — Il personale di ruolo ed avventizio degli Economati generali dei beneficî vacanti e degli archivi notarili distrettuali e sussidiari del Regno fruirà degli stessi aumenti stabiliti dall'art. 1 del presente decreto.

Le spese all'uopo necessarie faranno carico ai bilanci speciali delle dette aziende.

Art. 10. — Gli aumenti di stipendio di cui nel presente decreto non possono essere ceduti, nè pignorati, nè sequestrati, e ad essi non sono applicabili le disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Art. 11. — Sugli aumenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e sugli altri assegni corrisposti al personale di ruolo civile e militare, di ciascuna amministrazione dello Stato, esclusa quella delle ferrovie, sarà fatta una ritenuta del 2 per cento, destinata a fini di previdenza a favore delle famiglie degli impiegati i quali premuoiano al termine stabilito per la liquidazione della pensione.

Le somme provenienti da tale ritenuta saranno versate in un conto corrente fruttifero presso la Cassa dei depositi e prestiti fino a quando, con successivo decreto, saranno fissate le norme per la gestione dell'Opera di previdenza a favore del predetto personale.

Art. 12. — I reclami di qualunque natura, ai quali potrà dar luogo l'applicazione del presente decreto, saranno decisi dal ministro del tesoro, sentita una Commissione nominata con decreto Reale e composta da un presidente di sezione o consigliere di Stato, presi-

dente, da un consigliere della Corte dei conti, dal direttore generale dell'amministrazione civile al Ministero dell'interno, da un consigliere di Corte d'appello, da un vice avvocato erariale, da un rappresentante dell'amministrazione interessata, aventi grado non inferiore a capo divisione.

Contro la decisione del ministro non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 13. — Con decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro, sarà costituita una Commissione composta dell'avvocato generale erariale, presidente, di due esperti nelle discipline amministrative ma estranei all'amministrazione dello Stato, di un componente il Consiglio di Stato, di un consigliere della Corte dei conti, del ragioniere generale dello Stato, di un professore ordinario di Università o di Istituto superiore, del consigliere delegato del'Istituto nazionale delle assicurazioni, di un sindaco di uno dei grandi Comuni del Regno e di un ufficio di segreteria da costituirsi con decreto del ministro del tesoro, con l'incarico di studiare la riforma dell'amministrazione dello Stato, esclusi gli ordinamenti militare, giudiziario e scolatstico, sulla base:

a) della semplificazione degli organi di amministrazione e dei controlli conseguibile sia col riordinamento degli uffici e delle relative attribuzioni, sia con soppressioni di gradi gerarchici e riduzione di personale in misura non inferiore a un quarto in media per ciascun Ministero e per l'amministrazione delle ferrovie dello Stato, prendendo norma dalla esperienza tratta dal funzionamento dei servizi durante il periodo di guerra;

b) del rafforzamento delle resposabilità individuali dei funzionari;

c) dell'ordinamento organico degli stipendi sulla base del sistema dei ruoli aperti;

d) della riforma dell'ordinamento delle pensioni;

e) del consolidamento della spesa di personale per ciascun Ministero, e della devoluzione a beneficio di detto personale delle economie conseguite sotto il limite della spesa stessa.

La Commissione esaminerà inoltre quegli altri problemi speciali attinenti al riordinamento dell'amministrazione, che, o per indicazione del Governo o di sua iniziativa, si ravviseranno opportuno argomento di riforma.

La Commissione avrà facoltà di sentire le amministrazioni interessate e di aggregarsi, per l'adempimento dei suoi compiti, le persone competenti di ciascuna amministrazione.

Le proposte della Commissione saranno presentate entro il 30 giugno 1918.

Art. 14. — Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte nei bilanci delle varie amministrazioni le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto, il quale avrà l'applicazione a decorrere dal 1° febbraio 1918 fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Disposizione transitoria.

Art. 15. — Qualora per effetto dell'applicazione nel periodo dal 1° luglio 1917 al 31 gennaio 1918, della ritenuta stabilita dal decreto Luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 967, gli aumenti di stipendio siano risultati ridotti ad importo inferiore a quello di altri assegni che vennero a cessare, sarà conferita, per il medesimo titolo e per la durata della ritenuta, la differenza fra gli assegni stessi e la quota di miglioramento di stipendio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, il 10 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Circolare 18 febbraio 1918, n. 2340, diretta dal Ministero del Tesoro (Ragioneria Generale dello Stato, Div. III), alle Amministrazioni Centrali dello Stato, in applicazione del precedente D. L. n. 107.

Allo scopo di agevolare l'applicazione del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, nei riguardi delle procedure da seguirsi per le variazioni individuali degli stipendi, ho ritenuto opportuno avvisare a provvedimenti che valgano ad evitare le operazioni riguardanti le

singole persone e le singole partite, e a rendere operative le variazioni in parola con atto collettivo, quale è reso possibile dalla identità della ragione e della misura delle variazioni stesse.

A tale intento sono stati emanati i due decreti dei quali si riproduce il testo.

Il decreto luogotenenziale in data 17 febbraio 1918 dispone che le variazioni agli stipendi dovute al decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, siano rese esecutorie e sostituisce perciò i decreti che dovrebbero autorizzare nominativamente per ogni impiegato e agente le variazioni stesse. Esso ha pure per effetto di esonerare le amministrazioni dalla notificazione dell'aumento di stipendio agli interessati. La indicazione del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1918 basterà per l'annotamento negli atti matricolari dell'avvenuta variazione.

Col decreto ministeriale 15 febbraio 1918 si dispone, poi, perchè le variazioni in parola siano rese operative agli effetti contabili, esonerandosi le amministrazioni dalla emissione dei ruoli di variazione. Lo scopo viene raggiunto con la compilazione di un prontuario, il quale indichi la corrispondenza fra la precedente misura di stipendio e quella determinata dall'aumento e che contenga inoltre la ratizzazione mensile del nuovo stipendio e delle ritenute su di esso gravanti.

Il Ministero del Tesoro (Ragioneria della Direzione Generale del Tesoro) sta attendendo alla compilazione di un prontuario, che conterrà le indicazioni sovra accennate per ogni misura di stipendio in scala procedente di 5 in 5 lire per gli stipendi fino a lire 5000, e di 10 in 10 lire per gli stipendi superiori; e tale prontuario potrà essere adottato anche dalle amministrazioni, il cui personale sia retribuito con stipendi corrispondenti alle misure in esso indicate. Quelle, però, i cui personali siano provvisti di stipendi in misura frazionaria, potranno adottare un prontuario proprio, qualora il numero rilevante di tali partite ciò consigli.

Per le partite di stipendio, la cui misura non trovi corrispondenza tra quelle indicate nei prontuari, gli uffici incaricati di emettere le note nominative e le Delegazioni del tesoro dovranno eseguire direttamente il calcolo delle variazioni conseguenti dal decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, e queste saranno operative senza necessità di comunicazione o di ratifica da parte delle amministrazioni centrali. Tale calcolo non potrà presentare difficoltà, perchè le quote di ratizzazione verranno determinate entro i limiti degli intervalli fra

i gruppi di stipendio indicati nel prontuario, e sovra una guida precisa e chiara segnata dal prontuario stesso.

Con provvedimento in corso, che disciplina la contabilizzazione delle ritenute per l'esercizio finanziario corrente, viene regolata anche la contabilizzazione della ritenuta del 2 per cento di cui all'art. 11 del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107. Si avvertono intanto le amministrazioni, gli uffici incaricati di emettere le note nominative e le Delegazioni del Tesoro che gli ordini di pagamento saranno da emettersi al netto anche dalla ritenuta suddetta, come dalle altre, in conformità delle norme stabilite dal decreto luogotenenziale 6 luglio 1916, n. 809.

Le amministrazioni centrali sono pregate di pubblicare i due decreti e la presente circolare nei propri bollettini.

Il ministro : NITTI.

N. 2201 - Ragioneria Generale dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il decreto luogotenenziale in data 10 febbraio 1918, n. 107;

Veduto l'art. 392 del regolamento approvato col Regio decreto 4 maggio 1885, n. 2016, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Determina :

Articolo unico.

Le variazioni alle partite di spese fisse conseguenti dalla applicazione del decreto luogotenenziale in data 10 febbraio 1918, n. 107, saranno rese esecutive dalle amministrazioni mediante prontuario indicante la corrispondenza fra la misura precedente di stipendio e quella determinata dal decreto medesimo, oltre la ratizzazione mensile del nuovo stipendio e delle ritenute su di esso gravanti.

In base al detto prontuario gli uffici incaricati di tenere in evidenza le partite di stipendio e i relativi conti correnti porteranno nei conti stessi le corrispondenti variazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 febbraio 1918.

Il ministro
NITTI.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le variazioni agli stipendi conseguenti dal decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, sono dichiarate esecutorie, e applicabili secondo la misura fissata dal decreto stesso, e a tutti gli effetti dal medesimo stabiliti.

Le amministrazioni dello Stato sono in conseguenza autorizzate a portare le variazioni di cui sopra alle singole partite di stipendio, restando esonerate dalla emanazione di provvedimenti personali e dalla relativa notificazione agli interessati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI.

Noli massimi pel trasporto degli emigranti durante il 2° quadrimestre del 1918. (1)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Il Commissariato dell'emigrazione;

Visto l'art. 14 della legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23;

Sentito il parere della Direzione generale della marina mercantile e delle Camere di commercio di Genova, Napoli, Palermo, Mes-

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 1918, n. 83.

sina e Venezia, e tenuto conto delle informazioni di cui tratta l'articolo sopra citato;

Considerato lo scarso traffico emigratorio e il numero ridotto di piroscafi esercenti il servizio;

Delibera:

Art. 1. — I noli massimi da adottarsi per il trasporto degli emigranti durante il 2° quadrimestre del corrente anno sono riconfermati, per tutte le Società vettrici, nella stessa misura già stabilita per il 1° quadrimestre del 1918.

Art. 2. — Per le partenze a destinazione degli Stati Uniti dell'America del Nord, i vettori sono autorizzati a percepire da ogni emigrante imbarcato, oltre al nolo stabilito, la somma corrispondente alla nuova tassa di sbarco in quella Confederazione (4 dollari) al cambio del giorno fissato dal Banco di Napoli.

Roma, 5 aprile 1918.

Il commissario generale: MAYOR.

Decreto Luogotenenziale n. 412, che aumenta lo stanziamento del cap. 62-IV-A dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1917-918. [1]

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;

Udito il Consiglio dei ministri;

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1918, n. 84.

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per l'interno e per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 62-IV-A « Assegnazione a favore del Commissariato per l'emigrazione per rimborso di spese e per sussidi ai connazionali rimpatriandi e per sussidi vari » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1917-918 è aumentato della somma di lire ventidue milioni (L. 22,000,000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, il 6 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Decreto Luogotenenziale n. 414, con cui sono estese le norme circa il sindacato e il sequestro delle aziende commerciali anche a quelle esercitate da sudditi italiani o di Stati alleati o neutrali, e che abbiano rapporti col nemico o comunque compiano operazioni vietate. [1]

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 1918, n. 85.

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto con i ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze e della industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Alle aziende commerciali esercitate da sudditi italiani o di Stati alleati o neutrali o nelle quali essi abbiano interessi predominanti possono essere applicate le disposizioni dei nostri decreti 8 agosto 1916, n. 961, 27 agosto 1916, n. 1146, e 21 dicembre 1916, n. 1867, qualora contro uno o più degli amministratori o dirigenti in conseguenza di atti compiuti nelle aziende medesime sia stato spiccato mandato di comparizione o di cattura per intesa o commercio col nemico, per contrabbando, accaparramento di merci o per qualsiasi altra operazione commerciale vietata dalle norme in vigore.

I provvedimenti che, ai fini del procedimento penale, l'autorità giudiziaria creda di emanare nei riguardi di dette aziende, saranno comunicati ai sindacatori ed amministratori sequestratari, i quali ne curerànno la esecuzione.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SACCHI — SONNINO — MEDA — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Decreto Luogotenenziale n. 422, che aggiunge ai membri di diritto del Consiglio superiore della marina mercantile un delegato del Commissariato dell'emigrazione. [1]

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Nostri decreti 27 febbraio 1916, n. 285; 30 aprile 1916, n. 521; 22 ottobre 1916, n. 1454, e 24 agosto 1917, n. 1306, relativi alla costituzione del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visti il R. decreto 22 giugno 1916, n. 756, e il Nostro decreto 26 giugno 1916, n. 830, relativi alla istituzione del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari e alla ripartizione dei servizi fra questo e il Ministero della marina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai membri di diritto del Consiglio superiore della marina mercantile è aggiunto un delegato del Commissariato dell'emigrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — R. BIANCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

---

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 1918, n. 88.

Decreto-legge Luogotenenziale n. 480, che sopprime il posto di direttore generale delle scuole italiane all'estero, istituito con la legge 18 luglio 1911, n. 762, ristabilendo quello di direttore centrale delle scuole stesse. [1]

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 18 dicembre 1910, n. 867, sulle scuole italiane all'estero;

Vista a legge 18 luglio 1911, n. 762, che approvò i ruoli organici del personale dipendente dal Ministero degli affari esteri;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il posto di direttore generale delle scuole italiane all'estero con lo stipendio annuo di L. 10.000 istituito con la legge 18 luglio 1911, n. 762 (tabella *H*) è soppresso ed è ristabilito il posto di direttore centrale delle scuole stesse con lo stipendio annuo di L. 9000, a norma degli articoli 34 e 35 della legge 18 dicembre 1910, n. 867.

Art. 2. — Nel bilancio del Ministero degli affari esteri saranno introdotte, con decreto del ministro del tesoro, le variazioni dipendenti dall'applicazione del presente decreto.

Art. 3. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SONNINO — BERENINI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

---

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 1918, n. 96.

Decreto Luogotenenziale n. 498, che aumenta lo stanziamento del cap. 62-IV-B, dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1917-918. [1]

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo del Re dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 62-IV-*B* « Spese segrete determinate dagli avvenimenti internazionali », dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1917-918, è aumentato della somma di lire un milione e duecentomila (L. 1,200,000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

---

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 1918, n. 100.

Decreto Luogotenenziale n. 610, che aumenta lo stanziamento del cap. 62-IV-A dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1917-918. (1)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e col ministro per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 62-IV-A « Assegnazione a favore del Commissariato dell'emigrazione per rimborso di spese e per sussidi vari » dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1917-918, è aumentato di lire sedici milioni quattrocentosettantamila (L. 16,470,000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

---

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1918, n. 112.

Decreto-legge Luogotenenziale n. 708, che autorizza il ministro degli affari esteri ad acquistare il fabbricato attualmente adibito a sede del Commissariato dell'emigrazione. [1]

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Ritenuta la opportunità e l'urgenza che il Fondo della emigrazione proceda all'acquisto dello stabile di proprietà dei signori ing. Giuseppe Villa e ing. Orazio Orengo, sito in Roma in via Boncompagni, 30, dove ha la sua sede il Commissariato della emigrazione;

Sentito il parere dell'on. Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo dell'emigrazione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il ministro degli affari esteri, nell'interesse e per conto del Fondo dell'emigrazione, è autorizzato ad acquistare per il prezzo di lire seicentomila il fabbricato di proprietà dei signori ingegnere Giuseppe Villa e ing. Orazio Orengo, posto in Roma ad angolo fra le vie Boncompagni e Collina con ingresso principale al civico n. 30 della via Boncompagni, da adibirsi a sede del Commissariato dell'emigrazione.

Art. 2. — È data facoltà al Commissariato dell'emigrazione di procedere alla alienazione dei titoli di proprietà del Fondo dell'emigrazione per provvedere al pagamento del prezzo dello stabile da acquistare e fino alla concorrenza della somma stabilita nell'art. 1.

Qualora, per le condizioni del mercato, l'alienazione dei titoli di cui al precedente capoverso producesse una rilevante perdita pel Fondo dell'emigrazione è autorizzato a procurarsi la somma necessaria

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1918, n. 131.

presso gli Istituti di emissione mediante anticipazione sui titoli da alienare.

Le anticipazioni, le modalità ed il pagamento degli interessi relativi saranno autorizzati con decreti Ministeriali in base ai quali verranno introdotte le necessarie modificazioni nel bilancio anche per quanto concerne le spese del contratto.

Questo decreto verrà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Decreto Luogotenenziale n. 808, che aumenta lo stanziamento del cap. 62-IV-B dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1917-918. (1)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo del Re dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

---

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 1918, n. 147.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 62-IV-*B* « Spese segrete determinate dagli avvenimenti internazionali » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1917-918, è aumentato della somma di lire un milione centomila (lire un milione e 100.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Decreto Luogotenenziale n. 795, riflettente la soppressione ed istituzione di posti di vice-console. (1)

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, il posto di vice console di 1ª categoria a Barcellona, con obbligo di tenere residenza in Alicante, con l'annuo assegno di L. 300, è soppresso, ed è istituito invece presso lo stesso Regio Consolato un posto di vice console di 1ª categoria con obbligo di tenere residenza in Valenza, con l'annuo assegno di L. 10.000.

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1918, n. 148.

Decreto Luogotenenziale n. 875, che istituisce presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro il Comitato di sorveglianza per gli affari concernenti il blocco economico degli Stati nemici, e ne determina la composizione. [1]

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri degli affari esteri, delle finanze, del tesoro, dei trasporti e dell'industria, commercio e lavoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro è istituito il Comitato di sorveglianza per gli affari concernenti il blocco economico degli Stati nemici.

Art. 2. — Fanno parte del Comitato il ministro dell'industria, commercio e lavoro, che lo presiede, ed i sottosegretari di Stato per gli affari esteri, le finanze, il tesoro ed i trasporti.

In caso di assenza, il ministro dell'industria, commercio e lavoro è sostituito dal sottosegretario di Stato per lo stesso Ministero.

Art. 3. — Il Comitato è assistito da un ufficio di segreteria il cui personale è nominato con decreto del ministro dell'industria, commercio e lavoro.

Gli impiegati avventizi che fosse necessario assumere saranno nominati con le norme della legge 11 giugno 1897, n. 182.

Art. 4. — Per le spese inerenti al funzionamento del Comitato e dell'Ufficio di segreteria sarà stanziata la somma di L. 60 mila nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1918-919.

---

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 1918, n. 158.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SONNINO — MEDA — NITTI — VILLA — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Circolare — Popolazione civile dei paesi invasi - Stato civile - Diritti di famiglia e di successione.

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Direzione Generale degli affari privati

DIV. VIII — SEZ. I

Circolare n. 4

Roma, 11 aprile 1918.

OGGETTO

Popolazione civile dei paesi invasi — Stato civile — Diritti di famiglia e di successione.

Alcuni Regi Agenti all'estero hanno rivolto a questo Ministero varie questioni riflettenti l'applicazione delle norme del Codice civile, in materia di stato civile e di diritti di famiglia, ai cittadini appartenenti a provincie italiane occupate dal nemico, o sgombrate dalle nostre truppe in seguito ad operazioni militari.

La materia in questione essendo regolata dal Decreto Luogotenenziale n. 102 del 1° febbraio 1918, credo utile trascrivere in calce il capitolo I e gli articoli 3 e 9 del capitolo II del detto De-

Ai Regi Agenti diplomatici e consolari.

creto che riguarda i casi sopracitati, ed altri che ritengo possano più spesso presentarsi in pratica nel servizio all'estero.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente circolare.

S. SONNINO.

CAPITOLO I. — *Atti dello stato civile.*

Art. 1. — La prova delle nascite, dei matrimoni o delle morti, annotati nei registri dello stato civile dei comuni compresi nel territorio occupato dal nemico o di quelli indicati a norma dell'art. 68, potrà essere fornita secondo le disposizioni degli articoli 364 e 366 del Codice civile, salvo che per casi speciali sia richiesta od autorizzata una prova diversa.

Art. 2. — La dichiarazione della nascita avvenuta nei comuni occupati dal nemico o indicati a norma dell'art. 68 può essere fatta anche all'ufficiale dello stato civile del comune ove il dichiarante dimora, senza l'osservanza di quanto è prescritto dall'art. 372 del Codice civile, purchè ciò avvenga entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto o dall'abbandono del comune, in cui la nascita è avvenuta. Tale dichiarazione sarà inserita nella seconda parte del registro degli atti di nascita.

I figli nati fuori dei comuni sopra indicati, nei quali i genitori avevano il domicilio o la residenza, si considerano ad ogni effetto di legge nati nei comuni stessi, a meno che i genitori, all'atto della presentazione di cui all'art. 371 del Codice civile, dichiarino di rinunziare ad avvalersi di questa disposizione.

Copia degli atti di nascita, previsti dalle norme precedenti, sarà trasmessa, appena sarà possibile, al comune, al quale il nato deve considerasi appartenente, perchè siano ivi trascritti nei registri dello stato civile.

CAPITOLO II. — *Diritti di famiglia e di successione.*

Art. 3. — Se i congiunti, chiamati per legge a prestare il loro consenso ad matrimonio, trovinsi nel territorio occupato dal nemico, si presumono nella impossibilità di manifestare la loro volontà agli effetti di quanto dispongono gli articoli 64 e 65 del Codice civile.

Art. 4. — Quando per la celebrazione del matrimonio debbano, a termini di legge, eseguirsi pubblicazioni nei comuni occu-

pati dal nemico o indicati a norma dell'art. 68 può essere concessa la dispensa nei modi e con le cautele previste dall'art. 78 del Codice civile.

Art. 5. — Quando entrambi gli sposi abbiano il domicilio o la residenza nei comuni occupati dal nemico o indicati a norma dell'articolo 68, il matrimonio deve celebrarsi nel comune in cui uno degli sposi ha la dimora.

Art. 6. — Qualora uno degli sposi si trovi nel territorio occupato dal nemico, il matrimonio potrà celebrarsi per procura, giusta il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903.

In caso di morte del mandante, prima che il matrimonio sia celebrato, ai fini della legittimazione dei figli, si applicherà, inoltre, l'art. 1 del decreto luogotenenziale 14 ottobre 1915, n. 1496.

Art. 7. — Ove la sede principale degli affari del minore o dell'interdetto si trovi nei comuni occupati dal nemico o indicati a norma dell'art. 68, il consiglio di famiglia o di tutela si costituisce presso il pretore del mandamento, in cui il minore o l'interdetto ha la dimora.

In tali casi il consiglio di famiglia o di tutela può essere composto, se le circostanze lo richiedano, di due soli consulenti. Questi, come il tutore, possono, occorrendo, essere scelti dal pretore anche fuori delle categorie indicate dagli articoli 244, 252, 253 e 261 del Codice civile.

Le donne possono esercitare questi uffici tutelari.

Art. 8. — Nei riguardi dell'autorizzazione maritale, il marito, il quale si trovi nel territorio occupato dal nemico, si reputa assente per gli effetti dell'art. 135, n. 1, del Codice civile.

Art. 9. — Se, a causa della guerra, non sia possibile ottenere i documenti necessari, il procuratore del Re può autorizzare l'ufficiale dello stato civile ad ammettere sudditi austro-ungarici di nazionalità italiana, che sieno forniti del certificato di cui all'alinea dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 902, a fare la richiesta delle pubblicazioni e poscia a celebrare il matrimonio, sulla base di attestazioni giurate, rese da cinque testimoni davanti al pretore, le quali sostituiranno non solo l'atto di nascita, a norma dell'articolo 80 del Codice civile, ma anche la dichiarazione, di cui all'art. 103 dello stesso Codice.

Circolare — Mantenimento a favore degli Stati alleati e neutrali della riduzione di dazio sugli olii minerali già concessa alla Russia.

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Direzione Generale degli affari commerciali

DIV. V — SEZ. I

Circolare n. 5

Roma, 20 aprile 1918.

OGGETTO

Mantenimento a favore degli Stati alleati e neutrali della riduzione di dazio sugli olii minerali già concessa alla Russia.

Di tutti i nostri trattati di commercio già denunciati, l'unico non prorogato per l'anno in corso è quello con la Russia, che dovrebbe quindi considerarsi come definitivamente cessato per tutti i suoi effetti.

Il R. Governo, avendo però riconosciuta la convenienza di conservare agli Stati alleati e neutrali i vantaggi che indirettamente loro derivano da tale trattato, ha disposto per Decreto Luogotenenziale n. 398 del 24 marzo scorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 andante, che « la riduzione convenzionale a lire 16 a quintale del dazio sugli olii minerali, di resina e catrame, contemplati dalla tariffa in vigore al momento della stipulazione del trattato stesso italo-russo, al n. 8-*b* (benzina, benzolo, xilolo, toluolo, petrolio ed altri) continuerà ad essere applicata, finchè non sia provveduto altrimenti, nei rapporti con gli Stati ammessi a godere del trattamento della nazione più favorita ».

S. SONNINO.

Ai Regi Agenti diplomatici e consolari.

Circolare — Aumenti degli stipendi dei Regi Agenti diplomatici e consolari.

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Direzione Generale degli affari generali

DIV. II — SEZ. I

Circolare n. 6

Roma, 20 aprile 1918.

OGGETTO

Aumenti degli stipendi dei Regi Agenti diplomatici e consolari.

Mi pregio recare a notizia de' Regi Agenti diplomatici e consolari che con Decreto Luogotenenziale 10 febbraio ultimo scorso, n. 107, a decorrere dal primo stesso mese e fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, gli stipendi e gli altri assegni equiparati del personale di ruolo civile e militare di ciascuna amministrazione dello Stato, stabiliti dalle disposizioni in vigore, sono stati elevati nelle misure seguenti:

a) del 30 per cento le prime lire 2000 annue;

b) del 15 per cento la quota eccedente le lire 2000 fino alle lire 4000;

c) del 10 per cento la quota eccedente le lire 4000 ma non le lire 15,000.

Il predetto Decreto Luogotenenziale sarà integralmente stampato nel *Bollettino* di questo Ministero (*parte amministrativa*). Mi limito perciò a far seguire, qui appresso, gli articoli principali che, oltre al 1° già sopra testualmente riprodotto, hanno maggiore interesse per i Regi Agenti diplomatici e consolari:

Art. 2. — La elevazione di cui all'articolo precedente è applicabile anche alle quote di stipendio rappresentate dagli aumenti periodici in godimento all'attuazione del presente decreto.

I termini di tempo fissati dalle disposizioni in vigore per la maturazione degli aumenti periodici non saranno considerati come in-

Ai Regi Agenti diplomatici e consolari.

terrotti dalla elevazione degli stipendi stabilita dall'articolo precedente e gli aumenti stessi saranno valutati in base al nuovo stipendio.

Art. 3. — È abrogato il Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 967, rimanendo altresì soppresse le disposizioni delle lettere *c*) (per quanto concerne il ritardo nel godimento del maggiore stipendio), *d*), *e*), dell'articolo 1 del Decreto Luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1659, nonchè tutte le altre dalle medesime dipendenti.

Art. 4. — È mantenuta in vigore, per la durata della guerra, l'indennità temporanea autorizzata per il personale di ruolo dalle vigenti disposizioni, e tale indennità viene estesa, nella misura stabilita per ciascuna amministrazione, al personale straordinario, avventizio od assimilato, restando conseguentemente abrogato il Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1196.

I limiti di stipendio stabiliti dalle disposizioni vigenti per il diritto all'aumento sessennale, per la concessione della indennità di cui al comma precedente e di quella di residenza in Roma, rimangono fissati in relazione agli aumenti di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Art. 11. — Sugli aumenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e sugli altri assegni corrisposti al personale di ruolo civile e militare di ciascuna amministrazione dello Stato, esclusa quella delle ferrovie, sarà fatta una ritenuta del 2 per cento, destinata ai fini di previdenza a favore delle famiglie degli impiegati i quali premuoiano al termine stabilito per la liquidazione della pensione.

Art. 12. — I reclami di qualunque natura, ai quali potrà dar luogo l'applicazione del presente decreto, saranno decisi dal Ministro del Tesoro, sentita una Commissione nominata con decreto reale e composta da un presidente di sezione o consigliere di Stato, presidente, da un consigliere della Corte dei conti, dal direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno, da un consigliere di Corte d'appello, da un vice-avvocato erariale, da un rappresentante dell'amministrazione del Tesoro, e da un rappresentante dell'amministrazione interessata, aventi grado non inferiore a capo divisione.

Contro la decisione del Ministero non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

In applicazione del predetto Decreto Luogotenenziale sono stati compilati, come venne prescritto dal Ministero del Tesoro, i *prontuarii* indicanti la corrispondenza fra la misura precedente degli sti-

pendi e quella determinata dal decreto medesimo, oltre la ratizzazione mensile dei nuovi stipendi e delle ritenute su di essi gravanti; e ne sarà quanto prima fatto invio ai Regi Agenti diplomatici e consolari.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente circolare.

S. SONNINO.

Circolare — Nuovi provvedimenti per le quote delle spese di cambio a carico dei Regi Agenti diplomatici e consolari.

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Direzione Generale degli affari generali

DIV. II — SEZ. I

Circolare n. 7

Roma, 30 aprile 1918.

OGGETTO

Nuovi provvedimenti per le quote delle spese di cambio a carico dei Regi Agenti diplomatici e consolari.

I successivi provvedimenti adottati nel 1916 e nel 1917 da questo Ministero d'accordo con quello del Tesoro, e notificati ai Regi Agenti diplomatici e consolari con le circolari 11 aprile 1916, n. 15, e 31 gennaio 1917, n. 4, si proposero di alleviare la loro condizione finanziaria ne' più ampii limiti allora consentiti.

Ma il progrediente rincaro del costo della vita e l'inasprimento de' cambi coll'estero avendo dopo d'allora proseguito nella vertiginosa ascesa, ed essendosene in conseguenza ed in proporzione peggiorate le condizioni de' Regi Agenti diplomatici e consolari, nonostante che il perdurare dello stato di guerra continui ad imporre le maggiori economie e la più rigida difesa del bilancio dello Stato, ed esiga da tutti i cittadini e funzionari i maggiori sacrificii; in considerazione del più

Ai Regi Agenti diplomatici e consolari.

grave disagio che, per il concorso di molteplici circostanze, colpisce i Regi Ufficiali diplomatici e consolari all'estero, col benevolo consenso del Ministro del Tesoro ho con esso concordato i seguenti nuovi provvedimenti a loro favore:

1° il rimborso totale delle spese di cambio sopra le competenze (stipendi e assegni complessivamente) corrisposte dall'Erario ai Regi Agenti all'estero, fino a lire 8000 inclusive;

2° la riduzione dal 15 % al 5 % della quota delle spese di cambio a carico dei Regi Agenti all'estero sulle competenze, come sopra, loro corrisposte dall'Erario, da lire 8000 fino a lire 16,000 inclusive;

3° la riduzione dal 15 % al 10 % della quota delle spese di cambio a carico dei Regi Agenti all'estero sulle competenze, come sopra, loro corrisposte dall'Erario, da lire 16,000 fino a lire 30,000 inclusive;

lasciando che sulle competenze superiori alle lire 30,000 continui a rimanere a carico de' funzionari predetti l'attuale quota del 15 % delle spese di cambio; e nulla innovandosi a quanto fu stabilito col Decreto Luogotenenziale del 30 aprile 1916, n. 547, circa la rifusione dell'intiero cambio sulle spese d'ufficio non rimborsabili, debitamente documentate, e con le modalità descritte nelle predette circolari 11 aprile 1916, n. 15, e 31 gennaio 1917, n. 4.

Tali provvedimenti eccezionali s'inspirano agli analoghi criterii che disciplinarono col recente Decreto Luogotenenziale 10 febbraio ultimo scorso, n. 107, per iniziativa del Ministro del Tesoro,, gli aumenti scalari degli stipendi di tutti i funzionari dello Stato, e mirano a favorire in più elevata misura le competenze minori dei Regi Ufficiali diplomatici e consolari, e in proporzioni equamente decrescenti le competenze medie e le massime.

Essi avranno effetto già dal presente trimestre, a partire, cioè, dal 1° aprile corrente; ma rimarranno in vigore soltanto temporaneamente, finchè duri lo stato di guerra.

Le somme sulle quali si corrisponderà l'esonero o il rimborso scalare delle spese di cambio devono intendersi quelle versate al netto sui conti-correnti dei Regi Agenti diplomatici e consolari.

Continuerà il sistema vigente del rimborso trimestrale delle spese di cambio con l'invio del *bordereau* del cambio medio trimestrale, com'è indicato nella circolare 31 gennaio 1917, n. 4.

A tale scopo, per facilitare la liquidazione contabile e affrettare i rimborsi, è essenzialmente necessario che con rapporto speciale

siano inviati insieme il *bordereau* di cambio e il prospetto trimestrale delle spese d'ufficio non rimborsabili, con l'indicazione della tangente acquisita dai funzionari sulle percezioni, ragguagliando possibilmente le cifre in lire italiane oro.

Questo Ministero aggiungerà ai *prontuari* ricordati nella precedente circolare del 20 corrente, n. 6, istruzioni pratiche, con alcuni esempii, per l'esatta applicazione delle aliquote scalari delle spese di cambio da rimborsarsi ai Regi Agenti diplomatici e consolari.

Confido che essi accoglieranno con soddisfazione questi nuovi provvedimenti che dimostrano la continua sollecitudine del Governo a loro favore, e ne trarranno conforto per adempiere con sempre maggiore zelo in questo grave momento i delicati doveri del loro eminente ufficio.

Gradirò che mi sia segnato ricevimento della presente circolare.

S. SONNINO.

Circolare — Pagamento all'estero dei titoli e cedole di Società italiane.

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Direzione Generale degli affari commerciali

DIV. V — SEZ. I

Circolare n. 9

OGGETTO

Pagamento all'estero dei titoli e cedole di Società italiane.

Roma, 13 *maggio* 1918.

A complemento della circolare n. 3 mi pregio far tenere a V. S. le norme da seguirsi per il pagamento di cedole e di titoli rimborsabili in omaggio all'art. 13 del D. L. n. 1956 dell'11 dicembre 1917.

ISTRUZIONI *per il pagamento all'estero dei titoli e cedole di Società ed altri enti italiani, a partire dall'*11 *marzo* 1918.

A partire dall'11 marzo 1918 le cedole dei titoli emessi da Società ed altri enti italiani, non potranno essere pagati ed i titoli sor-

Ai Regi Agenti diplomatici e consolari.

teggiati non potranno essere rimborsati all'estero che alle condizioni seguenti:

1. — Il pagamento sarà subordinato alla presentazione dei titoli dai quali sono state staccate le cedole da pagarsi, nonchè alla sottoscrizione di una dichiarazione giurata, o su parola d'onore (secondo i paesi) (*affidavit*), in base alla formula del paragrafo 4.

2. — L'accertamento delle formalità anzidette è affidato a tutte le Regie Legazioni ed ai Regi Consolati, eccezione fatta per Parigi ove tale incombenza spetterà alla Delegazione del Tesoro Italiano presso la Ditta Rothschild.

3. — Allo scopo di facilitare l'adempimento delle formalità di cui si tratta si concede ai possessori dei titoli la facoltà di avvalersi dell'opera di Banchi e Banchieri residenti all'estero, purchè le une e gli altri siano corrispondenti dell'Istituto Nazionale dei cambi.

Questi, presentando alla Delegazione Italiana o ai Regi Agenti all'estero le cedole da esigersi accompagnate dai titoli corrispondenti, o i titoli ammessi al rimborso, potranno essere esonerati dall'obbligo di firmare la dichiarazione di cui sopra, sempre che i portatori delle cedole o dei titoli abbiano firmato precedentemente la dichiarazione, e che le loro firme siano state debitamente autenticate dalle autorità competenti secondo la legge del loro paese.

4. — La formula della dichiarazione giurata o con parola d'onore che dovrà essere scritta in calce ai *bordereaux* per esigere l'ammontare delle cedole o dei titoli ammessi al rimborso deve essere la seguente:

A) *per le cedole*:

Io sottoscritto . . . . cittadino . . . dimorante a . . . . via . . . . . n. . . di professione . . . . dichiaro (*a*) . . . . e mi offro di provare:

1° che le cedole indicate in questo *bordereau* ed i titoli corrispondenti che presento nello stesso tempo, ammontanti a Fr. . . . ., appartengono (*b*) . . . . . e che nè cittadini italiani, nè Stabilimenti di credito, nè Società o stranieri residenti in Italia vi hanno direttamente o indirettamente alcun interesse;

2° che le cedole suddette non sono presentate al pagamento

(*a*) Con giuramento o sulla parola d'onore.
(*b*) A me personalmente o a persone non italiane.

nell'interesse, nè a profitto diretto o indiretto di nemici dell'Italia o dei suoi alleati;

3° che queste cedole ed i titoli da cui esse sono state distaccate, non appartenevano a nemici dell'Italia o dei suoi alleati al 1° agosto 1914 o in epoca posteriore a questa data.

Io voglio indicare con l'espressione « nemico » ogni cittadino dei paesi in guerra con l'Italia e suoi alleati, come pure ogni persona che risieda o faccia affari in uno dei detti paesi.

. . ., il . . . . . 191...

(Firma)

Visto: *Il Delegato Italiano*
o il R. Ministro
o il R. Console

B) *per i titoli*:

Io sottoscritto . . . . cittadino . . . dimorante a . . . . via . . . . . n. . . di professione . . . . dichiaro (*a*) . . . . e mi offro di provare:

1° che i titoli indicati in questo *bordereau* ammessi al rimborso, che presento, ammontanti a Fr. . . . . appartengono (*b*) . . . . e che nè cittadini italiani, nè Istituti di credito, nè Società o stranieri residenti in Italia vi hanno alcun interesse diretto o indiretto;

2° che i titoli suddetti non sono presentati al pagamento nell'interesse o a profitto diretto o indiretto di un nemico dell'Italia o dei suoi alleati;

3° che questi titoli non appartenevano a nemici dell'Italia e suoi alleati al 1° agosto 1914 nè in epoca posteriore a questa data.

Io intendo coll'espressione « nemico » ogni cittadino dei paesi in guerra con l'Italia e suoi alleati, come pure ogni persona che risieda o faccia affari in uno di detti paesi.

. . ., li . . . . 191...

(Firma)

Visto: *Il Delegato Italiano*
o il R. Ministro
o il R. Console

(*a*) Con giuramento o sulla parola d'onore.
(*b*) A me personalmente o a persone non italiane.

5. — Le cedole ed i titoli che risulteranno essere di proprietà di cittadini italiani saranno pagati al corso del cambio sull'Italia.

Il cambio sarà calcolato dalle Case incaricate del pagamento, ai corsi indicati dal bollettino della Borsa del giorno che precede il pagamento.

La stessa disposizione sarà applicata per il pagamento di cedole e di titoli di cittadini italiani residenti all'estero.

Mancando la dichiarazione il pagamento sarà rifiutato.

6. — Le cedole ed i titoli di proprietà di Istituzioni italiane di beneficenza e di previdenza esistenti all'estero e riconosciute secondo le leggi del paese ove si trovano non saranno considerate come appartenenti a cittadini italiani.

Per conseguenza le somme che loro sono dovute saranno pagate integralmente in moneta legale del paese.

Però le cedole ed i titoli ammessi così al pagamento dovranno essere di proprietà assoluta dell'Istituzione e non appartenere, nè direttamente, nè indirettamente a dei privati, Istituti bancari o altre Società.

La Delegazione Italiana ed i Regi Agenti all'estero dovranno fare una dichiarazione speciale sul *bordereau* che sarà presentato loro dai delegati delle Istituzioni interessate.

7. — Se i titoli italiani sono depositati presso il Tesoro pubblico in Francia ed in Inghilterra, alla Cassa dei Depositi in Francia, alla Banca di Francia o alla Banca d'Inghilterra, i detti Istituti saranno dispensati dalla presentazione dei titoli, se facendo il servizio di cassa dei portatori di titoli esigano essi stessi l'ammontare delle cedole.

Essi dovranno in tal caso rilasciare una dichiarazione speciale dalla quale risulti:

1° che i titoli si trovano effettivamente nelle casse della Banca;

2° che i depositanti di questi titoli non sono cittadini italiani o Istituti di credito, o Società, o stranieri residenti in Italia, e cioè:

« Noi attestiamo che le cedole . . . con scadenza al . . . . specificate nel *bordereau* unito per l'ammontare di F. . . . . . sono state distaccate dai titoli depositati ed esistenti nelle nostre casse, e

« Noi dichiariamo inoltre che questi titoli, secondo quanto risulta dai nostri libri e secondo quanto è a nostra conoscenza, non

appartengono a persone italiane, Istituti di credito, o Società, o stranieri residenti in Italia ».

La seconda parte di questa formula potrà essere omessa se i possessori dei titoli esigono essi stessi l'ammontare delle cedole.

In questo caso essi dovranno ottenere dalla Banca di Francia o dalla Banca d'Inghilterra la dichiarazione secondo la prima parte della formula. Questa dichiarazione sarà presentata con le cedole allo sportello dei pagamenti, ma nello stesso tempo i possessori dei titoli dovranno firmare in calce dei *bordereaux* relativi la dichiarazione (*affidavit*) prescritta per tutti i portatori di cedole, col visto della Delegazione Italiana o di un Regio Agente all'estero.

8. — Le cedole da pagarsi o i titoli ammessi al rimborso dovranno essere iscritti per ordine numerico, in un solo esemplare del *bordereau*, nella colonna dove è indicato il loro valore.

Quando la colonna destinata ad una categoria di cedole non sarà sufficiente si continuerà l'iscrizione nella colonna seguente, avendo cura di cambiarne l'intestatura. Nessun numero dovrà essere inserito nelle interlinee.

Quando vi sono parecchi *bordereaux*, essi dovranno essere accompagnati da un *bordereau* riassuntivo indicante:

1° la quantità delle cedole di ogni *bordereau;*

2° l'ammontare delle stesse cedole al netto.

In questo caso basterà munire della formula dell'*affidavit* il *bordereau* riassuntivo, e su tutti gli altri *bordereaux* si scriverà, al posto del numero d'ordine, « Vedere il riassunto ».

Si dovrà fare un solo esemplare per ogni specie ed ogni categoria di cedole e di obbligazioni, salvo che la Casa incaricata del pagamento non ne desideri un esemplare per sè. In questo caso l'*affidavit* sarà fatto sopra un solo *bordereau*.

Della presente circolare gradirò un cenno di ricevuta.

S. Sonnino.

Circolare — Importazioni dall'estero in Italia.

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Direzione Generale degli affari commerciali

DIV. V — SEZ. II

Circolare n. 10

OGGETTO

Importazioni dall'estero in Italia.

Roma, 6 *giugno* 1918.

Per opportuna norma di codesto Regio Ufficio, nonchè dei centri locali interessati, accludo copia di un Decreto Luogotenenziale addì 26 maggio 1918, n. 684, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 28 stesso mese, il quale subordina all'obbligo di una autorizzazione preventiva da parte di S. E. il Ministro del Tesoro l'introduzione in Italia, a partire dal 1° giugno, di tutte le merci di origine o di provenienza estera, tranne quelle destinate direttamente alle Amministrazioni dello Stato e fermi restando gli accordi internazionali in vigore circa le importazioni dall'estero.

Pel Ministro

G. DE MARTINO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il ministro per gli affari esteri, per le finanze, per l'industria, commercio e lavoro e per la grazia e giustizia;

Ai Regi Agenti diplomatici e consolari.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Fermi restando gli accordi internazionali che regolano le importazioni dall'estero a partire dal 1° giugno 1918, l'importazione nel Regno di tutte le merci di origine o provenienza estera, è subordinata all'autorizzazione prevista dal presente decreto. Resta però libera l'importazione di merci destinate direttamente ad Amministrazioni dello Stato.

Art. 2. — Il ministro del tesoro, sentito il parere della Giunta tecnica interministeriale per gli approvvigionamenti, istituita con decreto Ministeriale 14 gennaio 1918, ha facoltà di concedere licenze di importazione, quando a suo giudizio si tratti di merci necessarie al paese e che non siano altrimenti provvedute.

Art. 3. — A datare dal 5° giorno dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, nessun acquisto di merci o di prodotti da importare dall'estero per consegna pronta o futura, può essere fatto senza la preventiva autorizzazione a norma dell'articolo precedente.

Art. 4. — Sulle domande presentate dagli interessati deve essere presa una decisione entro dieci giorni dalla data di recezione di esse. Trascorso il termine senza una decisione negativa o sospensiva, il permesso s'intende accordato. La decisione sospensiva proroga il termine di dieci giorni.

Le domande per ottenere licenza di importazione devono essere presentate alla Giunta tecnica indicando la quantità e qualità delle merci, l'uso, il prezzo, la provenienza, il nome dello speditore e del destinatario.

Art. 5. — Ogni permesso non sarà valevole che per una sola spedizione anche se questa non comprende tutte le merci in esso indicate.

Art. 6. — Il presente decreto potrà essere esteso ai pacchi postali, per tutte o per determinate categorie di merci, mediante decreto reale promosso dai ministri proponenti.

Art. 7. — Il presente decreto si applica anche alle merci destinate alla immissione nei depositi doganali, nei magazzini generali o nei depositi franchi, oppure da importare temporaneamente per subire una lavorazione, o per servire come materie prime per la fabbricazione di prodotti da esportare, o finalmente da reimportare dopo la temporanea esportazione, eccezione fatta per le merci destinate

alla immediata riesportazione e che giungano nel Regno con polizza diretta per un paese estero.

Art. 8. — Per l'applicazione del presente decreto la Giunta tecnica sarà riordinata con decreto reale promosso dal ministro del tesoro. Agli effetti del parere sui permessi di importazione di cui al presente decreto essa sarà divisa in sezioni. Restano, però, ferme le attribuzioni della Giunta in adunanza plenaria per il coordinamento degli approvvigionamenti dello Stato e per la determinazione dell'ordine di precedenza delle importazioni dall'estero.

Della Giunta fanno parte i rappresentanti dei ministeri interessati. Vi sono aggregati per le attribuzioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto cittadini esperti nei commerci, nelle industrie e nei trasporti e due rappresentanti dell'Istituto nazionale dei cambi.

Ogni ministero ha nella Giunta un congruo numero di rappresentanti.

Art. 9. — Chiunque trasgredisca alle disposizioni del presente decreto è punito con la reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cinquecento a lire cinquemila. Le merci sono confiscate.

Disposizioni temporanee.

Art. 10. — È consentita la introduzione nel Regno delle merci che sarà provato siano state spedite con destinazione per il Regno anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — SONNINO — MEDA — CIUFFELLI — SACCHI.

Visto, *il Guardasigilli:* SACCHI.

Circolare — Decreto ministeriale per assicurare le valute estere all'Istituto Nazionale dei Cambi.

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Direzione Generale degli affari commerciali

DIV. V — SEZ. I

Circolare n. 11

Roma, 15 giugno 1918.

OGGETTO

Decreto ministeriale per assicurare le valute estere all'Istituto Nazionale dei Cambi.

Per conoscenza e norma di codesto Regio Ufficio pregiomi trascrivere qui appresso un decreto in data 31 maggio 1910, emanato dal R. Ministero del Tesoro di concerto con quello delle Finanze;

« A partire dal 19 giugno 1918 l'esportazione delle merci descritte nell'elenco allegato al presente decreto è subordinata alla cessione all'Istituto Nazionale dei Cambi delle valute estere che ne rappresentano il prezzo di vendita e i crediti relativi.

« Le dogane non consentiranno l'uscita dal Regno delle merci stesse se non su presentazione di un certificato attestante l'avvenuta cessione, da rilasciarsi da una filiale degli Istituti consorziati ed aggregati all'Istituto dei cambi, funzionanti come agenzia di quest'ultimo ».

S. SONNINO.

(*Allegato*).

Elenco delle merci la cui esportazione è subordinata al certificato delle cessioni del cambio:

Vini e vermouth — Liquori — Olio d'oliva — Olii essenziali — Prodotti zuccherati — Acido borico — Acido solforico — Clorati di potassio e di sodio — Citrati di calcio — Tartaro e prodotti tartarici — Radiche e sughi di liquirizia — Manna — Scorze di agrumi — Fiammiferi — Generi per tinta e per concia — Canapa e stoppa

Ai Regi Agenti diplomatici e consolari.

— Manufatti di canapa — Manufatti di cotone — Seta — Manufatti di seta — Steli e scope di saggina — Doghe — Mobili — Bottoni di corozo — Trecce di paglia e di truciolo — Carta da spagnolette Piume da letto — Cappelli greggi — Pellicole cinematografiche — Carta di paglia — Pelli — Carniccio — Guanti di pelle — Piriti di ferro e altri minerali metallici — Mercurio — Macchine — Strumenti scientifici — Automobili — Bastimenti — Marmi greggi e lavorati — Talco — Pietra pomice — Zolfo — Grafite — Conterie — Gomma elastica e suoi lavori — Fiori freschi — Ortaggi — Agrumi e altra frutta fresca e secca — Conserve di pomodoro, di ortaggi e frutta — Semi di senapa — Semi di trifoglio e di erba medica — Merci per la Svizzera contemplate nell'accordo 8 maggio 1915 — Colla forte — Fili e cordami elettrici — Cappelli di feltro e berretti — Cappelli di paglia e di truciolo.

Circolare — Competenze mensili al Personale all'estero.

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Segretariato Generale

DIV. I — SEZ. I

Circolare n. 12

Roma, 30 giugno 1918.

OGGETTO

Competenze mensili al Personale all'estero.

Mi riferisco alla circolare n. 6 del 20 aprile u. s. a complemento della quale mi pregio di comunicare alle Signorie Loro le nuove tabelle dei vari stipendi ed assegni che, in applicazione del D. L. 10 febbraio 1918, n. 107, si corrispondono al Personale diplomatico, consolare e degli interpreti di carriera dal 1° di febbraio p. p.

Nelle tabelle stesse è indicato l'importo annuo lordo ed il corrispondente rateo mensile al netto, essendosi omesse le indicazioni delle cifre relative alle trattenute, che però, a maggior chiarezza del computo, ritengo utile qui appresso riassumere:

Ai Regi Agenti diplomatici e consolari.

Sugli stipendi al Personale di ruolo:

a) Entrata del Tesoro stabilita dalla legge 7 luglio 1876, n. 3212, nella percentuale progressiva comunicata con la circolare n. 3 del 10 gennaio 1916;

b) Ritenuta del 2 % sulla quota di aumento istituita con l'articolo 11 del citato D. L. 10 febbraio 1918, n. 107;

c) Imposta di R. M. sulla rimanenza dello stipendio lordo, nella percentuale dell 8,65 % in seguito al D. L. 9 settembre 1917, n. 1546, con effetto dal 1° gennaio 1918;

d) Contributo di guerra del 0,375 % a norma del Decreto Legislativo 21 novembre 1915, n. 1643.

Sugli assegni consolari, indennità, diarie, ecc.:

a) Ritenuta del 2 % di cui sopra sull'intero assegno lordo;

b) Imposta di R. M. dell'8,65 % sulla rimanenza dell'assegno lordo;

c) Contributo di guerra del 0,375 % pure su detta rimanenza.

Mi valgo dell'occasione per far rilevare che le paghe a dragomanni e guardie, le retribuzioni agli archivisti, custodi, giardinieri, ecc., ed ogni compenso a personale a carico dello Stato sono soggetti alla ritenuta per imposta di ricchezza mobile in ragione del 7,50 % se l'assegnamento annuo non supera le lire 2000, e dell'8,65 % per gli assegnamenti superiori; tutti indistintamente sono sottoposti al contributo di guerra del 0,375 %.

Gli stati di contabilità relativi a tali pagamenti dovranno comprendere 4 colonne, per inscrivervi la somma lorda, la ritenuta per imposta di R. M. del 7,50 % o dell'8,65 %, il contributo di guerra del 0,375 % e la somma netta.

L'avviso di versamento alla Banca d'Italia, qualora non siasi spedito l'estratto di conto corrente, continuerà ad essere inviato quando l'importo di tale versamento differisca dall'ammontare delle competenze ordinarie indicate nelle seguenti tabelle.

Gradirò un cenno di ricevimento della presente circolare, della quale trasmetto un congruo numero di esemplari affinchè possa essere consegnata a ciascuno dei funzionari dipendenti.

Il Sotto Segretario di Stato
BORSARELLI.

TABELLA DEGLI STIPENDI

RUOLO DEI RR. AGENTI ALL'ESTERO	STIPENDIO ANNUO LORDO Vigente al 31 gennaio 1918	Aumento di cui all'art. 1 del D. L. 10 febb. 1918 n. 107	Attuale dal 1º febb. 1918	MENSILE NETTO
Segretari di legazione di 3ª classe — Vice-Consoli di 2ª classe	2,500	675	3,175	234. 26
Segretari di legazione di 2ª classe — Vice-Consoli di 1ª classe — Interpreti di 3ª classe	3,000	750	3.750	276 —
Sessennio sul detto stipendio	3.300	825	4,125	303. 08
Segretari di legazione di 1ª classe — Consoli di 3ª classe — Interpreti di 2ª classe	4,000	900	4,900	358. 78
Sessennio sul detto stipendio	4.400	990	5,390	393. 64
Primi Segretari di legazione — Consoli di 2ª classe.	5,000	1,000	6,000	437. 11
Consiglieri di legazione di 3ª classe — Consoli di 1ª classe — Interpreti di 1ª classe	6,000	1,100	7,100	515. 34
Sessennio sul detto stipendio	6,600	1,210	7,810	565. 77
Tre sessenni sul detto stipendio	7,800	1,430	9,230	666. 63
Consiglieri di legazione di 2ª classe — Consoli generali di 3ª classe	7,000	1,200	8,200	593, 58
Sessennio sul detto stipendio	7,700	1.320	9,020	651. 83
Consiglieri di legazione di 1ª classe — Consoli generali di 2ª classe — Capo interprete	8,000	1,300	9,300	671. 82
Ministri di 2ª classe — Consoli generali di 1ª classe.	10,000	1.500	11,500	828. 29
Ministri di 1ª classe	15,000	2,000	17,000	1,219. 39

Per effetto delle vigenti disposizioni a tutti gli impiegati di ruolo, fino allo stipendio di L. 4500 (attuale 5450) è corrisposta una indennità, per la durata della guerra, di lorde L. 29 mensili, pari a nette L. 25. 87 — che si accredita al conto corrente — per coloro che ne hanno diritto, in aggiunta allo stipendio.

TABELLA DEGLI ASSEGNI

ASSEGNO							
Annuo lordo	Netto mensile	Annuo lordo	Netto mensile	Annuo lordo	Netto mensile	Annuo lordo	Netto mensile
1,800	133. 45	11,500	854. 22	21,000	1,559. 93	32,831. 73	2,438. 99
2,200	163. 26	12,000	891. 36	21,500	1,597. 08	33,000	2,451. 49
2,333. 33	173. 17	12,500	928. 51	22,000	1,634. 23	34,000	2,525. 78
2,400	178. 12	12,600	935. 95	22,200	1,649. 09	35,000	2,600. 08
2,666. 66	197. 94	13,000	965. 66	23,000	1,708. 52	36,900	2,741. 24
3,000	222. 70	14,000	1,039. 86	23,600	1,753. 10	37,300	2,770. 96
3,500	259. 84	14,200	1,054. 72	23,800	1,767. 97	37,400	2,778. 39
4,000	297 —	14,500	1,077 —	24,000	1,782. 81	37,500	2,785. 82
4,200	311. 86	15,000	1,114. 15	24,200	1,797. 67	38,000	2,822. 97
4,500	334. 15	15,200	1,129. 01	24,600	1,827. 33	38,800	2,882. 41
5,000	371. 28	15,400	1,143. 88	25,000	1,857. 12	39,000	2,897. 26
5,100	378. 72	15,500	1,151. 30	25,200	1,871. 98	40,000	2.971, 56
5,800	430. 73	15,950	1,184. 74	26,000	1,931. 41	40,300	2,993. 85
6,000	445. 59	16,000	1,188. 45	26.200	1,946. 27	41,000	3,045. 85
6,500	482. 73	16,800	1,247. 89	26,900	1,998. 28	41,400	3,075. 58
7,000	519. 89	17,000	1,262. 74	27,000	2,005. 71	44,500	3,305. 90
7,500	557. 03	17,100	1,270. 18	27,700	2,057. 72	45,000	3,343. 04
8,000	594. 18	17,250	1,281. 32	28,000	2,080. 01	48,000	3,565. 92
8,200	609. 04	17,400	1,292. 47	29,000	2,154. 29	52,500	3,900. 27
8,400	623. 90	17,500	1,299. 90	30,000	2,228. 60	53,000	3,937. 40
8,500	631. 33	17,600	1,307. 33	30,300	2,250. 89	60,000	4,457. 48
8,650	642. 48	18,000	1,337. 04	30,400	2,258. 31	70,000	5,200. 35
9,000	668. 48	18,500	1,374. 19	30,800	2,288. 03	71,500	5,311. 80
9,200	683. 33	18,600	1,381. 62	31,000	2,302. 90	80,000	5,943. 30
9,400	698. 20	18,800	1,396. 48	31,200	2,317. 75	88,800	6,597. 12
9,500	705. 63	19,000	1,411. 35	31,500	2,340. 04	89,000	6,611. 97
10,000	742. 77	20,000	1,485. 63	31,700	2,354. 90	90,000	6,686. 27
10,600	787. 35	20,200	1,500. 50	32,000	2,377. 18	94,000	6,983. 46
10,800	802. 21	20,400	1,515. 36	32,250	2.395. 77		
11,000	817. 07	20,500	1.522. 79	32,450	2,410. 62		

Tassa di bollo

Le somme fino a L. 5 esenti. Oltre L. 5 fino a L. 10 cent. 5; da L. 10 a L. 100 cent. 10; da L. 100 a L. 1000 cent. 20; da L. 1000 a L. 5000 cent. 30; da L. 5000 a L. 10,000 cent. 40; oltre L. 10,000 cent. 50.

Comunicato. (1)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Comunicato.

Il Ministero degli affari esteri comunica quanto segue:

« Da vari giornali italiani essendo stata pubblicata la notizia di una eredità di 75 milioni che certo Secondo Giuseppe Morando avrebbe lasciato all'estero 50 o 60 anni or sono, giunsero e continuano a giungere da ogni parte del Regno a questo Ministero domande di persone che credono aver titolo a partecipare a quella successione.

Il Ministero degli affari esteri ravvisa pertanto opportuno di rendere di pubblica ragione, in risposta alle numerose domande pervenute e che potrebbero in seguito pervenire, che la notizia suddetta è destituita di qualsiasi fondamento, essendo riuscite del tutto infruttuose le più accurate indagini che da cinque anni a questa parte hanno praticate all'estero i Regi agenti consolari, specialmente nel Canadà e nell'Argentina dove da taluni si pretendeva fosse morto il Morando.

Si tratta evidentemente d'una delle solite notizie sensazionali e fantastiche destinate a sollevare sterili speranze e a promuovere inutili ricerche ».

---

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1918, n. 136.

REGI STABILIMENTI TERMALI DI SALSOMAGGIORE

Estratto della Tariffa Generale delle cure per la stagione 1918
(15 aprile-30 novembre 1918).

CURE A TARIFFA RIDOTTA PER GLI IMPIEGATI DELLO STATO E LORO FAMIGLIE:

A) *Cure salsoiodiche.*

	Mattina Lire	Pomeriggio Lire
Abbonamento a 15 bagni salsoiodici	45.—	30.—
Abbonamento a 15 *bagni ad ora fissa*	60.—	45.—
Ogni bagno in più	3.—	2.—
Ogni bagno in più ad ora fissa	4.—	3.—
Un bagno di acqua madre	4.—	3.—
Un bagno di acqua madre ad ora fissa	5.—	4.—
Abbon. a 15 inalazioni o polverizzazioni o irrigazioni	20.—	15.—
Ogni cura in più	1.25	1.—
Un fango salsoiodico (un secchio)	4.—	3.—
Un fango salsoiodico ad ora fissa (un secchio) . .	5.—	4.—
Un fango salsoiodico doppio (due secchi)	4.50	3.50
Un fango salsoiodico doppio ad ora fissa (due secchi)	5.50	4.50

B) *Cure fisiche complementari.*

Applicazioni elettriche semplici — Bagni e doccie elettrostatiche — Tremuloterapia — Termofori	L. 2.—
Correnti ad alta frequenza parziali — Bagno idroelettrico parziale — Terapia elettromagnetica — Calore radiante parziale Dowsing	» 2.50
Bagno di luce parziale — Esocardio — Transtermia — Elettrocoagulazione	» 3.50
Correnti ad alta frequenza generali o D'Arsonvalizzazioni — Bagni idroelettrici generali — Fanghi elettrizzati parziali — Bagno di luce generale — Bagno di acido carbonico	» 4.—

Ginnastica medica meccanica — Doccie di acqua dolce — Doccie scozzesi	L.	1.50
Radioterapia	»	7.50
Piccolo massaggio parziale	»	1.50
Massaggio parziale	»	2.50
Massaggio generale	»	5.—

Avvertenze.

1) Per « famiglia » intendesi la moglie e i figli minorenni.

2) Per usufruire delle cure a tariffa ridotta è obbligatoria la esibizione di documenti regolari che comprovino il diritto alla riduzione.



Bollettino del Ministero degli Affari Esteri

N. 479 GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 1918

PARTE AMMINISTRATIVA

SOMMARIO.

La vendita del *Bollettino* è affidata alla Libreria BOCCA in Roma
ed ai suoi corrispondenti in tutto il Regno.

Prezzo del presente fascicolo L. 1,00

Roma, 1918 - Tip. Cartiere Centrali

Fascicoli pubblicati durante l'anno 1917.

N. 472 —	Parte amministrativa e notiziario	(Gennaio)	L. 0,25
„ 473 —	„ „	(Febbraio-Marzo)	„ 0,35
„ 474 —	„ „	(Aprile)	„ 0,45
„ 475 —	„ „	(Maggio).	„ 0.20
„ 476 —	„ „	(Giugno-Luglio)	„ 0.25
„ 477 —	„ „	(Agosto-Settembre)	„ 0.55
„ 478 —	„ „	(Ottobre-Novembre-Dicembre)	„ 0.70

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE E GLI UFFICI
DIPENDENTI DAL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PERSONALE DIPLOMATICO.

Con decreti luogotenenziali 3 *gennaio* 1918.

Cucchi Boasso cav. Fausto e Salvago-Raggi marchese Giuseppe, Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 1ª classe a disposizione del Ministero, sono collocati a riposo per ragioni di servizio ed ammessi a far valere i loro titoli per il conseguimento della pensione loro spettante a termini di legge, a datare dal 1° febbraio 1918. Conservato loro, a titolo onorario, il rango e le prerogative di Ambasciatore. (R. D. 12 gennaio 1918).

Con decreto luogotenenziale 20 *gennaio* 1918.

Macchi (dei conti di Cellere) S. E. nob. Vincenzo e Cobianchi comm. Vittore, Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 2ª classe, sono promossi alla 1ª classe.

Con decreto luogotenenziale 10 *febbraio* 1918.

Rinella comm. Sabino, Consigliere di legazione di 1ª classe al Ministero, è destinato a Tangeri in qualità di Agente diplomatico, con patente di Console generale.

Lago comm. Mario, Consigliere di legazione di 2ª classe, Agente diplomatico a Tangeri, è chiamato a prestare servizio al Ministero.

Con decreto luogotenenziale 19 *febbraio* 1918.

Gallina conte Giovanni, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe, è, dietro sua domanda, collocato a riposo per età ed anzianità di servizio, ed ammesso a far valere i suoi titoli per il conseguimento della pensione che può spettargli a termini di legge a datare dal 1° marzo 1918. Conservatogli, a titolo onorario, il rango e le prerogative di Ambasciatore. (R. Decreto 28 febbraio 1918).

Con decreto luogotenenziale 21 *febbraio* 1918.

CAMBIAGIO comm. SILVIO e RINELLA comm. SABINO, Consiglieri di legazione di 1ª classe, sono promossi Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 2ª classe, a datare dal 1º febbraio 1918.

ALDROVANDI MARESCOTTI LUIGI conte di Viano, Consigliere di legazione di 1ª classe, è promosso Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe.

Con decreto ministeriale 23 *febbraio* 1918.

ROMANO AVEZZANA barone CAMILLO, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe, è promosso alla 1ª classe.

CORINALDI (dei conti) nob. LEOPOLDO, Consigliere di legazione di 2ª classe, è promosso alla 1ª classe.

CARACCIOLO GAETANO principe di Castagneto e CATALANI cav. GIUSEPPE, Consiglieri di legazione di 2ª classe, sono promossi alla 1ª classe.

Con decreto luogotenenziale 23 *febbraio* 1918,
con decorrenza dal 1º *febbraio* 1918.

DURINI DI MONZA conte ERCOLE e VANNUTELLI REY conte LUIGI, Primi Segretari di legazione, sono promossi Consiglieri di legazione di 3ª classe.

CORA cav. GIULIANO e GUARNERI cav. ANDREA, Segretari di legazione di 1ª classe, sono promossi Primi Segretari di legazione.

PREZIOSI cav. GABRIELE e DE PARENTE nob. PAOLO GIROLAMO, Segretari di legazione di 2ª classe, sono promossi alla 1ª classe.

WEIL SCHOTT cav. LEONE e DE LIETO cav. CASIMIRO, Segretari di legazione di 3ª classe, sono promossi alla 2ª classe.

MAGNANI RICOTTI SIDNEY, addetto di legazione, è nominato Segretario di legazione di 3ª classe.

Con decreto ministeriale 4 *dicembre* 1917.

BRAMBILLA cav. GIUSEPPE, Consigliere di legazione di 3ª classe a Washington, è chiamato a prestare servizio al Ministero a datare dal 30 settembre 1917.

MINISCALCHI ERIZZO conte BONIFACIO, Consigliere di legazione di 3ª classe, già destinato a Tokio, è invece destinato a Washington.

Con decreto ministeriale 20 *gennaio* 1918.

ROGADEO cav. GIOVANNI, Segretario di legazione di 1ª classe, già destinato a Rio Janeiro, è invece destinato a prestare servizio al Ministero.

DI GIURA cav. GIOVANNI, Segretario di legazione di 3ª classe all'Aja, cessa da tale funzione per servizio militare.

Con decreto ministeriale 7 *febbraio* 1918.

DURAZZO marchese CARLO, Consigliere di legazione di 2ª classe, in servizio provvisorio a Berna, è chiamato a prestare servizio al Ministero.

PIGNATTI MORANO conte BONIFACIO, Consigliere di legazione di 3ª classe al Ministero, è destinato in servizio provvisorio a Berna.

Con decreto ministeriale 15 *febbraio* 1918.

ROGADEO cav. GIOVANNI, Segretario di legazione di 1ª classe al Ministero, è destinato a Rio Janeiro.

Con decreto ministeriale 20 *marzo* 1918.

COMPANS DI BRICHANTEAU marchese ALESSANDRO, Consigliere di legazione di 3ª classe a Berna, è chiamato a prestare servizio al Ministero.

PERSONALE CONSOLARE DI 1ª CATEGORIA.

Con decreto luogotenenziale 18 *ottobre* 1917.

Al comm. PELUCCHI CARLO, Console generale di 1ª classe a riposo, è conferito il titolo onorario d'Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario con facoltà di vestire l'uniforme del grado.

Con decreto luogotenenziale 6 *novembre* 1917.

FANI VINCENZO, vice-console di 2ª classe a Nizza, è collocato in aspettativa per comprovati motivi di salute, a datare dal 1° dicembre 1917, con l'assegno annuo di L. 833.33.

Con decreto luogotenenziale 25 *novembre* 1917.

LEONI comm. ALESSANDRO, Console generale di 1ª classe a disposizione del Ministero, è, dietro sua domanda, collocato a riposo per ragioni di età e per anzianità di servizio ed ammesso a far valere i suoi titoli per il conseguimento della pensione che può spettargli a termini di legge, a datare dal 1° gennaio 1918. Conferitogli il titolo onorario d'Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario con facoltà di vestire l'uniforme del grado. (D. L. 27 gennaio 1918).

Con decreto luogotenenziale 6 *dicembre* 1917.

SAINT MARTIN cav. GIUSEPPE, Console generale di 2ª classe, in aspettativa per comprovati motivi di salute dal 15 gennaio 1916, è richiamato, in seguito a sua domanda, in attività di servizio, a datare dal 16 novembre 1917. Chiamato a prestare servizio al Ministero. (D. L. 15 dicembre 1917).

Con decreto luogotenenziale 30 *dicembre* 1917.

DA PASSANO (dei marchesi) FILIPPO GIOACCHINO, è dichiarato dimissionario dal grado di Vice-console di 1ª classe, a datare dal 1° gennaio 1918.

Con decreto luogotenenziale 2 *dicembre* 1917.

MEDICI dei marchesi di Marignano nob. FRANCESCO, Console di 1ª classe a disposizione, è chiamato a prestare servizio al Ministero.

Con decreto luogotenenziale 20 *gennaio* 1918.

AGNOLI comm. RUFFILLO, Console generale di 2ª classe, è promosso alla 1ª classe.

Con decreto luogotenenziale 27 *gennaio* 1918.

LANDI VITTORJ nob. VITTORIO, Console generale di 1ª classe al Ministero, è, dietro sua domanda, collocato a riposo per età ed anzianità di servizio ed ammesso a far valere i suoi titoli per il conseguimento della pensione che può spettargli a termini di legge, a decorrere dal 1° marzo 1918. Conferitogli il titolo onorario d'Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario con facoltà di vestire l'uniforme del grado. (D. L. 10 febbraio 1918).

Con decreto luogotenenziale 31 *gennaio* 1918.

BOMBIERI cav. ENRICO, Vice-console di 2ª classe a Marsiglia, è trasferito a Manaos, con patente di Console.

Con decreto luogotenenziale 7 *febbraio* 1918.

MARINO cav. DOMENICO, Vice-console di 1ª classe, destinato a Santa Fè, è, invece, collocato in aspettativa, a sua domanda, per comprovati motivi di salute, a datare dal 16 gennaio 1918, con l'annuo assegno di lire 1000. Richiamato in attività di servizio a datare dal 16 marzo 1918. (D. L. 14 marzo 1918).

Con decreto luogotenenziale 21 *febbraio* 1918.

CENTURIONE (dei principi e dei marchesi) nob. LODOVICO, Console di 1ª classe, è promosso Console generale di 3ª classe, a datare dal 1° febbraio 1918, con riserva di anzianità.

BRENNA cav. PAOLO, Console di 3ª classe, è promosso alla 2ª classe, a datare dal 1° febbraio 1918.

BOMBIERI cav. ENRICO, FIANDACA cav. MICHELANGELO e RAINALDI nob. ANDREA, Vice-consoli di 2ª classe, sono promossi alla 1ª classe, a datare dal 1° febbraio 1918, con riserva di anzianità.

Con decreto luogotenenziale 28 *febbraio* 1918.

MILAZZO comm. SILVIO, Console generale di 2ª classe, è promosso alla 1ª classe.

DURAND DE LA PENNE marchese EMILIO e GARROU comm. MARIO, Consoli generali di 3ª classe, sono promossi alla 2ª classe.

SCELSI comm. LIONELLO, Console di 1ª classe, è promosso Console generale di 3ª classe.

PELLEGRINI cav. GIUSEPPE e GALLI comm. CARLO, Consoli di 2ª classe, sono promossi alla 1ª classe.

TORNIELLI DI CRESTVOLANT (dei conti) nob. MASSIMILIANO e RAGUZZI cav. CARLO, Consoli di 3ª classe, sono promossi alla 2ª classe.

MANFREDI cav. EMILIO e PITTALIS cav. FRANCESCO, Vice-consoli di 1ª classe, sono promossi Consoli di 3ª classe.

FRANSONI cav. FRANCESCO, Vice-console di 2ª classe, è promosso alla 1ª classe, con riserva di anzianità.

Con decreto luogotenenziale 21 *marzo* 1918.

ZUCULIN cav. BRUNO, Console di 3ª classe a Mendoza, è trasferito a Nuova Orleans.

Con decreto ministeriale 22 *marzo* 1918.

FERRANTE nob. dei marchesi di Ruffano AGOSTINO, Vice-console di 1ª classe a Ribeirão Preto, è trasferito a Malaga.

SILLITTI cav. LUIGI, Vice-console di 1ª classe a Nuova York, è chiamato a prestare servizio al Ministero.

MODICA (dei baroni di S. Giovanni) nob. GIOVANNI, Vice-console di 1ª classe a Malaga, è trasferito a Nizza.

MARINO cav. DOMENICO, Vice-console di 1ª classe, richiamato dall'aspettativa, è destinato a Nuova York.

DE ANGELIS cav. MARIANO, Vice-console di 2ª classe a Zurigo, già trasferito a Marsiglia, è invece trasferito a Ribeirão Preto.

INTERPRETI.

Con decreto luogotenenziale 13 *dicembre* 1917.

SOLA cav. FERDINANDO, Interprete di 2ª classe, è promosso alla 1ª classe.

ROS cav. GIUSEPPE, Interprete di 3ª classe, è promosso alla 2ª classe.

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
(Personale d'ordine).

Con decreto luogotenenziale 22 *novembre* 1917.

DI STEFANO AMEDEO, Applicato di 2ª classe, è revocato dall'impiego, a datare dal 22 novembre 1917 (1).

Con decreto ministeriale 20 *marzo* 1918.

VALERIANI VALERIO e JANNI MARCELLO, Applicati di 3ª classe, sono promossi alla 2ª classe.

---

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del del 25 gennaio 1918, n, 21.

PERSONALE CONSOLARE DI 2ª CATEGORIA.

CHEBANOFF GIACOMO, accettate le offerte dimissioni dal posto di Console di 2ª categoria a Vladivostok. (D. L. 7 febbraio 1918).

GOLEMBIOVSKY SIRVIANOVICH VLADISLAVO, è nominato Console di 2ª categoria a Vladivostok. (D. L. 7 febbraio 1918).

LOMBARDO GIOVANNI MARIA, autorizzata la nomina a Vice-console di 2ª categoria in Zurigo. (D. M. 4 dicembre 1917).

CHIANTORE ATTILIO, autorizzata la nomina ad Agente consolare in Newport. (D. M. 8 dicembre 1917).

GOZZI FRANCESCO, autorizzata la nomina ad Agente consolare in Larissa. (D. M. 22 dicembre 1917).

MILON DI VERRAILLON MAURIZIO, autorizzata la nomina a Vice-console di 2ª categoria a Nizza. (D. M. 11 gennaio 1918).

SCUDELLARI GUSTAVO, autorizzata la nomina ad Agente consolare in Antofagasta. (D. M. 25 gennaio 1918).

CALAMARI LUIGI, autorizzata la nomina ad Agente consolare in Karkoff. (D. M. 30 gennaio 1918).

CHECCACCI CARLO, autorizzata la nomina a Vice-console di 2ª categoria a Parigi. (D. M. 4 febbraio 1918).

MATTEUCCI LORENZO, autorizzata la nomina a Vice-console di 2ª categoria in Odessa. (D. M. 8 febbraio 1918).

CREMASCHI VITTORIO, autorizzata la nomina a Vice-console di 2ª categoria in Aden. (D. M. 22 febbraio 1918).

GOZZI FRANCESCO, autorizzata la nomina a Vice-console di 2ª categoria in Pireo. (D. M. 22 febbraio 1918).

DE VINCENZI FRANCESCO, autorizzata la nomina ad Agente consolare in Philippeville. (D. M. 20 marzo 1918).

BOZZOLO NATALE, autorizzata la nomina ad Agente consolare in Caen. (D. M. 26 marzo 1918).

UFFICI.

ORLEANS, soppressa l'Agenzia dipendente dal R. Consolato in Parigi. (D. M. 19 dicembre 1917).

ELBEUF, soppressa l'Agenzia dipendente dal R. Consolato all'Hâvre. (D. M. 13 gennaio 1918).

GRANVILLE, soppressa l'Agenzia dipendente dal R. Consolato all'Hâvre. (D. M. 13 gennaio 1918).

CAEN, istituita un'Agenzia consolare dipendente dal R. Consolato all'Hâvre.

CONCESSIONE DI « EXEQUATUR ».

S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re, nelle udienze del 20 e 30 dicembre 1917, 24 gennaio, 7 febbraio e 14 marzo 1918, si è degnato di concedere l' « Exequatur » ai signori :

TZORBAZOGLOU GIORGIO, Console generale di Grecia a Genova.
FERRARA EDUARDO, Console di San Domingo a Napoli.
DEL PORTO MASSIMO, Vice-console dell'Argentina a Lucca.
CHIERCHIA GIUSEPPE, Console generale del Montenegro a Napoli.
PIETRA LUIGI, Console del Panama a Milano.
BAROFFINI ULISSE, Vice-console del Panama a Milano.
DE LA FUENTE FILIPPO, Console del Chilì a Milano.

In data 28 dicembre 1917, 20, 25 gennaio e 29 marzo 1918, è stato concesso l' « Exequatur » ministeriale ai signori :

BAASTAÁ EINAR FRIIS, Vice-console di Norvegia a Genova.
KILBOURNE FOOTE, Vice-console degli Stati Uniti a Genova.
D'AURIS FOLLY, Agente consolare di Francia a Marsala.
HILTON HUTCHINSON, Vice-console di Gran Brettagna a Livorno.
EDDÉ HABIB, Vice-console di Francia a Bengasi.
BURGIO MICHELE, Agente consolare di Grecia a Porto Empedocle.

ATTI AMMINISTRATIVI E LEGISLATIVI

Decreto Luogotenenziale n. 2053 per la proroga dei trattati di commercio.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671 ;

Visto l'art. 5 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi ministri segretari di Stato per le colonie, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i trasporti marittimi e ferroviari, per l'agricoltura e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È autorizzata l'esecuzione nel Regno degli accordi stipulati o da stipularsi mediante scambio di note per la proroga al 31 dicembre 1918:

dell'accordo commerciale 5 luglio 1900 col Brasile;

dell'accordo commerciale 21 novembre 1898 con la Francia;

del trattato di commercio e navigazione 25 novembre 1912 col Giappone;

del protocollo commerciale 30 dicembre 1899 con la Grecia;

del trattato di commercio, dogana e navigazione 5 dicembre-22 novembre 1906 con la Romania;

del trattato di commercio e navigazione 14-1 gennaio 1907 con la Serbia;

della convenzione di commercio e navigazione 30 marzo 1914 con la Spagna;

del trattato di commercio 13 luglio 1904 con la Svizzera.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MILIANI — SONNINO — COLOSIMO — CIUFFELLI — MEDA — NITTI — SACCHI — BIANCHI.

Legge n. 4, che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo della emigrazione per l'esercizio finanziario 1917-918, sino a quando i medesimi non siano approvati per legge. [1]

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine indicato dalla legge 28 ottobre 1917, n. 1775, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'anno finanziario 1917-1918, è prorogato sino a che gli stati medesimi non siano approvati per legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

---

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 1918, n. 8.

Decreto Luogotenenziale n. 2087, che aumenta lo stanziamento del capitolo 62-IV-A dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1917-918.[1]

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 28 ottobre 1917, n. 1751;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per l'interno e per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 62-IV-A « Assegnazione a favore del Commissariato per l'emigrazione per rimborso di spese e per sussidi ai connazionali rimpatriandi e per sussidi vari » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1917-918, è aumentato della somma di lire ventisette milioni (L. 27,000,000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SONNINO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 12 gennaio 1918 n. 10.

Decreto Luogotenenziale n. 2131, col quale viene prorogata la facoltà del Ministero dell' industria, del commercio e del lavoro, di affidare le funzioni di delegato commerciale all'estero anche a persone non appartenenti all'amministrazione. [1]

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale del 16 settembre 1915, n. 1480;

Visto il R. decreto del 21 dicembre 1905, n. 658, con il quale viene regolato il servizio dei delegati commerciali all'estero;

Visto il R. decreto 22 giugno 1916, n. 755, concernente la istituzione del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro;

Ritenuta l'opportunità di mantenere l'incarico temporaneo affidato ai delegati commerciali nominati dopo la pubblicazione del precitato decreto Luogotenenziale;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La facoltà concessa al ministro per l'industria, il commercio e il lavoro dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale del 16 settembre 1915, n. 1480, di affidare cioè temporaneamente le funzioni di delegato commerciale all'estero anche a persone non appartenenti alla detta amministrazione, con deroga alle disposizioni che regolano il normale reclutamento dei delegati medesimi, è prorogata senza limiti di tempo e fino a nuova disposizione.

---

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1918, n. 19.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Decreto Luogotenenziale n. 104, che aumenta lo stanziamento del capitolo 62-IV-A dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1917-918. (1)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per l'interno e per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 62-IV-A « Assegnazione a favore del Commissariato per l'emigrazione per rimborso di spese e per sussidi ai connazionali rimpatriandi e per sussidi vari » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finan-

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1918, n. 36.

ziario 1917-918, è aumentato della somma di lire venticinque milioni (L. 25,000,000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli* : SACCHI.

Decreto Luogotenenziale n. 176, con cui è aumentato lo stanziamento del capitolo 62-IV-B dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1917-918. [1]

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo del Re dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 62-IV-B « Spese segrete determinate dagli avvenimenti internazionali » dello stato di previsione della

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1918, n. 49.

spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1917-1918, è aumentato della somma di lire settecentomila (L. 700,000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Decreto Luogotenenziale n. 236, che autorizza il Governo a derogare alle norme della legge 31 gennaio 1901, n. 23, per quanto riguarda la nomina del commissario generale dell'emigrazione. [1]

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Durante la guerra e per sei mesi dopo la conclusione della pace, è in facoltà del Governo provvedere alla nomina del commissario generale dell'emigrazione anche in deroga all'art. 7, comma 5°, della legge 31 gennaio 1901, n. 23, modificato con la legge 17 luglio 1910,

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 1918, n. 52.

n. 538, che prescrive debba il commissario generale essere scelto fra gli impiegati superiori dello Stato.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SONNINO.

Visto, *il Guardasigilli:* SACCHI.

Decreto Luogotenenziale n. 240, che aumenta lo stanziamento del capitolo 62-IV-A dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1917-918. (1)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per l'interno e per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 62-IV-A « Assegnazione a favore

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 4 marzo 1918, n. 53.

del Commissariato per l'emigrazione per rimborso di spese e per sussidi ai connazionali rimpatriandi e per sussidi vari » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1917-918, è aumentato della somma di lire ventidue milioni (L. 22,000,000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SONNINO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Decreto Luogotenenziale n. 258, che aumenta lo stanziamento del capitolo 62-ter dello stato di previsione della spesa del Ministero per gli affari esteri per l'esercizio finanziario 1917-918. [1]

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 1918, n. 58.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 62-*ter* « Spese di ogni natura sostenute da rappresentanze di Stati neutri incaricate della tutela degli interessi italiani in territori nemici » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1917-1918, è aumentato della somma di lire un milione (L. 1,000,000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Decreto Luogotenenziale n. 321, che modifica il regolamento approvato con Regio decreto 6 maggio 1911, n. 388, per la parte relativa agli esami di ammissione alla carriera diplomatica e consolare. (1)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il regolamento per l'ammissione, l'avanzamento e il servi-

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 1918, n. 70.

zio alternato tra l'interno e l'estero nelle carriere diplomatica e consolare, approvato col R. decreto 6 maggio 1911, n. 388;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Gli articoli 5, 6, 7, 8 e le tabelle *A* e *B* del regolamento approvato col R. decreto 6 maggio 1911, n. 388, sono modificati come segue:

Art. 5. — Gli esami verseranno sulle seguenti materie:

Diritto internazionale.
Istituzioni di diritto e di procedura civile.
Diritto commerciale e marittimo.
Diritto costituzionale ed istituzioni di diritto amministrativo.
Istituzioni di diritto e di procedura penale.
Storia moderna.
Geografia.
Economia politica e nozioni di statistica.
Stenografia.

Il programma particolareggiato delle materie d'esame sarà stabilito con decreto Ministeriale, e non potrà essere variato nei sei mesi precedenti il concorso. Esso sarà sempre ripubblicato insieme al decreto che bandisce il concorso.

L'esame verserà altresì sulla lingua francese e sulla lingua inglese o tedesca a scelta del concorrente.

Della lingua francese i concorrenti dovranno dimostrare la perfetta conoscenza.

Per la stenografia i concorrenti dovranno dichiarare con quale fra i metodi regolarmente approvati e riconosciuti dalla competente autorità intendono essere esaminati; e in essa dovranno dimostrare abilità e perizia con una prova pratica.

Art. 6. — Gli esami saranno dati da una Commissione composta di un presidente e di quattro membri, nominati volta per volta con decreto Ministeriale, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* prima

che abbiano principio gli esami, e dei quali tre almeno estranei all'Amministrazione.

Saranno aggregati alla Commissione, col medesimo decreto, un esaminatore per la lingua francese, uno per la lingua inglese, uno per la lingua tedesca, e uno o più per la stenografia, secondo i vari metodi dichiarati dai concorrenti e ammessi dalla Commissione. Gli esaminatori avranno voto soltanto nell'esame delle rispettive lingue o della stenografia.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate (senza voto) da un funzionario della carriera diplomatica o consolare al quale potrà essere aggiunto un vice-segretario.

Un Comitato di vigilanza composto di funzionari di grado non inferiore a quello di consigliere di Legazione di 2ª classe, o console di 1ª classe, coadiuverà la Commissione esaminatrice nel curare la regolarità del concorso e l'osservanza delle norme disciplinari stabilite dagli articoli 5, 7 e 9 del regolamento 2 novembre 1908. n. 756.

Art. 7. — Gli esami saranno scritti ed orali.

Gli esami scritti saranno sei e verseranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1. Diritto internazionale.
2. Economia politica.
3. Storia moderna.
4. Lingua francese. L'esame consisterà nello svolgimento di un tema di comune coltura.
5. Lingua inglese o tedesca, a scelta dei concorrenti. L'esame consisterà nella traduzione di un brano in prosa di autore moderno inglese o tedesco in lingua italiana, e nella versione di un brano in prosa di autore moderno italiano in lingua inglese o tedesca.
6. Stenografia. L'esame consisterà in una prova pratica di dettatura, trascrizione dei segni stenografici in caratteri comuni, e lettura innanzi la Commissione.

La Commissione potrà respingere senza leggerli i lavori che non siano scritti graficamente bene.

Gli esami scritti precederanno gli orali e saranno dati in sei giorni consecutivi, non computando i giorni festivi.

Gli esami orali verseranno su tutte le materie indicate nell'articolo 5, meno che per la stenografia.

Art. 8ª — Nel giorno precedente a quello stabilito per l'apertura degli esami, la Commissione si adunerà per formulare almeno cinque temi per ciascuna materia.

In ognuno dei primi cinque giorni fissati per le prove scritte sarà sorteggiato in presenza dei candidati sia la materia di esame, sia il tema da svolgersi.

I concorrenti avranno tempo da mezzodì alle ore venti per svolgere i temi di diritto internazionale, di economia politica e di storia.

Per lo svolgimento del tema di lingua francese i concorrenti avranno cinque ore di tempo; per lo svolgimento del tema di lingua inglese o tedesca quattro ore.

Per la prova pratica di stenografia saranno assegnati sessanta minuti, dei quali dieci per la dettatura, e cinquanta per la trascrizione e lettura.

Per tutta la durata degli esami scritti saranno presenti, a turno, nella sala ove gli esami hanno luogo, almeno un membro della Commissione esaminatrice ed almeno uno del Comitato di vigilanza oltre il segretario.

La graduatoria degli esami scritti sarà pubblicata prima che siano iniziati gli esami orali.

(Seguono tabelle).

TABELLA *A*.

TABELLA dei coefficienti d'importanza dei vari esami per la carriera diplomatica.

MATERIE	Numero dei voti di cui dispone la Commissione	Coefficiente	Massimo dei punti conseguibili in ciascuna prova
Esami scritti.			
1. Diritto internazionale	50	16	800
2. Economia politica	50	16	800
3. Storia moderna	50	12	600
4. Lingua francese	60	14	840
5. Lingua inglese o tedesca	60	8	480
6. Stenografia.	60	10	600
Massimo dei punti . . .	. . . .	. . . .	4120
Esami orali.			
7. Diritto internazionale	50	16	800
8. Istituzioni di diritto e di procedura civile.	50	10	500
9. Diritto commerciale e marittimo	50	10	500
10. Diritto costituzionale ed istituzioni di diritto amministrativo	50	10	500
11. Istituzioni di diritto e di procedura penale	50	10	500
12. Storia moderna	50	12	600
13. Geografia.	50	12	600
14. Economia politica e nozioni di statistica	50	16	800
15. Lingua francese	60	14	840
16. Lingua inglese o tedesca	60	8	480
Massimo dei punti . . .	. . . .	. . . .	6120
Massimo complessivo dei punti conseguibili negli esami scritti ed orali	. . . .	. . . .	10240
17. Altre lingue estere	. . . .	. . . .	400

TABELLA *B*.

TABELLA dei coefficienti d'importanza dei vari esami per la carriera consolare.

MATERIE	Numero dei voti di cui dispone la Commissione	Coefficiente	Massimo dei punti conseguibili in ciascuna prova
Esami scritti.			
1. Diritto internazionale	50	14	700
2. Economia politica.	50	16	800
3. Storia moderna	50	12	600
4. Lingua francese	60	12	720
5. Lingua inglese o tedesca	60	8	480
6. Stenografia	60	10	600
Massimo dei punti . . .	. . . .	. . . .	3900
Esami orali.			
7. Diritto internazionale	50	14	700
8. Istituzioni di diritto e di procedura civile	50	14	700
9. Diritto commerciale e marittimo	50	14	700
10. Diritto costituzionale ed istituzioni di diritto amministrativo	50	10	500
11. Istituzioni di diritto e di procedura penale	50	12	600
12. Storia moderna	50	12	600
13. Geografia.	50	12	600
14. Economia politica e nozioni di statistica	50	16	800
15. Lingua francese	60	10	600
16. Lingua inglese o tedesca	60	8	480
Massimo dei punti . . .	. . . .	. . . .	6280
Massimo complessivo dei punti conseguibili negli esami scritti ed orali	. . . .	. . . .	10180
17. Altre lingue estere	. . . .	. . . .	400

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli* : SACCHI.

Decreto-legge Luogotenenziale n. 398, che mantiene in vigore la disposizione del trattato di commercio con la Russia del 15-28 giugno 1907 circa il dazio degli olii minerali, nei rapporti degli Stati ammessi al trattamento della nazione più favorita. [1]

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto che il trattato italo-russo del 15-28 giugno 1907 scadde il 31 dicembre 1917 e non è stato ulteriormente prorogato;

Riconosciuta la convenienza di conservare agli Stati alleati e neutrali i vantaggi che ad essi indirettamente derivavano da tale trattato;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari esteri, per le finanze, per l'industria, il commercio e il lavoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La disposizione del trattato di commercio con la Russia del 15-28 giugno 1907 che ridusse a L. 16 il quintale il dazio degli olii minerali di resina e di catrame, considerati dalla tariffa in vigore

(1) Vedasi *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 1918, n. 83.

al momento della stipulazione del trattato stesso sotto il N. 8-*b* (benzina, benzolo, xilolo, toluolo, petrolio, altri olii di resina e di catrame, n. n.), continuerà ad essere applicata, finchè non sia provveduto altrimenti, nei rapporti con gli Stati ammessi a godere del trattamento della nazione più favorita.

Art. 2. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SONNINO — MEDA — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Circolare — Servizio delle notizie alle famiglie dei militari.

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Direzione Generale degli affari privati

DIV. VII — SEZ. I

Circolare n. 1

OGGETTO

Servizio delle notizie alle famiglie dei militari.

Roma, 25 *gennaio* 1918.

Come Le sarà noto, fin dal principio della guerra, venne istituito in Bologna, con autorizzazione del R. Ministero della Guerra, un *Ufficio di notizie per le famiglie dei militari di terra e di mare*, il quale è in diretta relazione con tutti i corpi mobilitati ed i centri di mobilitazione, e riceve dai medesimi dirette comunicazioni circa i militari morti, feriti o dispersi.

Il Ministero della Guerra fa ora presente a questo degli Affari

Ai Regi Agenti diplomatici.

Esteri che a tale Ufficio fu affidato l'incarico di assecondare il giusto desiderio delle famiglie di ottenere notizie dei loro congiunti sotto le armi con la maggior sollecitudine consentita dalle esigenze d'ordine militare.

Su proposta del predetto Ministero m'affretto a richiamare pertanto la Sua attenzione sull'opportunità che i Regi Uffici Diplomatici e Consolari, o pel loro tramite le persone interessate, rivolgano d'ora innanzi tali richieste direttamente ed esclusivamente al predetto Ufficio, nell'intento di semplificare e rendere più celere quel servizio.

Pregiomi trasmetterLe una copia per ciascuna delle circolari del R. Ministero della Guerra su tale argomento, aventi rispettivamente le date 31 ottobre e 18 dicembre 1917 scorso, nn. 266600 e 800, acciocchè Le piaccia di prenderne visione e di impartire quindi d'urgenza analoghe istruzioni agli Uffici Consolari dipendenti.

Gradirò un cenno d'analogo riscontro.

Il Sotto Segretario di Stato
BORSARELLI.

Circolare — Comunicazioni, elenchi e qualifiche dei funzionari di altre amministrazioni dello Stato presso i Regi Uffici all'estero.

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Direzione Generale degli affari generali

DIV. II — SEZ. I

Circolare n. 2

Roma, 19 *febbraio* 1918.

Riservata

OGGETTO

Comunicazioni, elenchi e qualifiche dei funzionari di altre amministrazioni dello Stato presso i Regi Uffici all'estero.

Ai Regi Uffici all'estero fa capo o in qualche modo si coordina l'azione di funzionari inviati da altre amministrazioni dello Stato, i

Ai Regi Agenti diplomatici e consolari.

quali si considerano e spesso figurano anche con speciali qualifiche negli elenchi ufficiali come appartenenti o addetti al personale dei Regi Uffici all'estero.

Ad evitare il ripetersi di inconvenienti che si ebbero anche di recente a lamentare, prego i titolari delle Regie Ambasciate, Legazioni, Agenzie diplomatiche e Consolati di astenersi d'ora in poi dal dare comunicazione ai Governi esteri, o alle autorità locali, dei nomi e delle qualità dei detti funzionari senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo Ministero.

Prego frattanto d'inviarmi un elenco completo di detti funzionari, col cenno delle comunicazioni datene, e delle qualifiche loro attribuite.

Gradirò mi sia segnata ricevuta della presente.

S. SONNINO.

Circolare — Introduzione nel Regno e Colonie di titoli obbligazioni, ecc.

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Direzione Generale degli affari commerciali

DIV. V — SEZ. I

Circolare n. 3

Roma, 19 *marzo* 1918.

OGGETTO

Introduzione nel Regno e Colonie di titoli, obbligazioni, ecc.

Il Ministero del Commercio allo scopo di rendere note le disposizioni vigenti in Italia circa l'introduzione nel Regno e sue Colonie di titoli e cedole del Debito Pubblico italiano e di altri titoli di Stato

Ai Regi Agenti diplomatici e consolari.

o garantiti dallo Stato, di Azioni, Obbligazioni, ecc., desidera che sia data la maggiore diffusione possibile al seguente comunicato:

« È proibita l'entrata dall'Estero nel Regno e nelle sue Colonie di titoli o di cedole del Debito Pubblico italiano o di altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato, o di Azioni od Obbligazioni e relative cedole di Società commerciali o di enti pubblici stabiliti nel Regno, o nelle sue Colonie, se non siano accompagnati da una dichiarazione firmata dal proprietario e legalizzata o autenticata gratuitamente da un Console italiano, nella quale siano descritti i valori, e il proprietario stesso indichi il proprio domicilio, la nazionalità e il luogo di nascita, attestando sul suo onore che i valori medesimi non hanno mai appartenuto, in tutto o in parte, dal 24 maggio 1915, a sudditi di uno Stato nemico dell'Italia, od alleato di uno Stato nemico dell'Italia od a qualsiasi persona od ente stabilito in uno dei detti Stati.

« I titoli e le cedole di prestiti nazionali in entrata ed in uscita dal Regno, sono esclusi dagli obblighi di cui sopra.

« La dichiarazione predetta è pure prescritta per l'invio nel Regno e nelle sue Colonie dei titoli esteri e di loro cedole, e, qualora si tratti di titoli emessi o pagabili in uno Stato alleato dell'Italia, il firmatario dovrà attestare sul suo onore che essi non hanno mai appartenuto, in tutto o in parte, dal giorno dell'entrata in guerra di esso Stato, a sudditi, od enti di Stati a noi nemici od alleati di Stati a noi nemici od a qualsiasi persona od ente stabilito in uno dei detti Stati.

« I valori anzidetti che vengono spediti per posta senza l'osservanza delle prescritte formalità, ma per i quali non sorgano dubbi circa la provenienza di essi e circa la buona fede dello speditore saranno respinti per posta al mittente, ad intere sue spese, rischio e pericolo.

« Sorgendo dubbi sulla provenienza dei titoli o sulla veridicità delle dichiarazioni, o qualora dei titoli sia tentata l'introduzione senza l'osservanza delle prescritte formalità altrimenti che per posta, i titoli stessi verranno depositati, a spese del mittente, presso la Cassa Depositi e Prestiti, e vi rimarranno sino a che la loro introduzione nel Regno non sia pienamente regolarizzata a giudizio dell'ufficio di censura militare o, altrimenti, sino alla conclusione della pace.

« I valori accompagnati da false dichiarazioni, o che appartengano a sudditi nemici posteriormente alle epoche suindicate, e quelli

dei quali si tentasse l'introduzione clandestina nel Regno e nelle sue Colonie saranno confiscati.

« Il Governo italiano non è in grado di determinare presentemente a quali condizioni verrà concessa, dopo la conclusione della pace, l'introduzione nel Regno e nelle Colonie dei titoli dei quali è sopra cenno e delle loro cedole; e pertanto declina ogni responsabilità per le conseguenze che possano derivare a carico di una persona residente in paese neutrale, la quale compri da un suddito di uno Stato nemico dell'Italia o da una persona residente in paese ora in guerra coll'Italia, detti titoli o cedole ».

I Regi Agenti Diplomatici e Consolari sono pertanto pregati di voler dare copia del presente comunicato alle locali autorità competenti ed ai principali Istituti bancari e commerciali, e di curarne la pubblicazione nei giornali ove sia possibile farlo senza spesa.

S. SONNINO.
